



COMUNE DI S. PIETRO IN LAMA

Provincia di Lecce

PIANO URBANISTICO GENERALE

approvato con:

- *deliberazione di Giunta Regione n. 1265 del 19/06/2012*
- *deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 31/07/2012*

aggiornamento NOVEMBRE 2022

- *arch. Maniglio Luigi*
- *avv. Vantaggiato Angelo*

Norme Tecniche di Attuazione

(approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15/12/2022.)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	Norme Generali
CAPITOLO 2	Adeguamento al P.A.I.
CAPITOLO 3	Adeguamento al P.P.T.R.
CAPITOLO 4	N.T.A. Comune di San Pietro In Lama

Alle presenti norme si allega copia integrale delle NTA/PAI – APPENDICE 1 -

e copia integrale delle NTA/PPTR - APPENDICE 2 -

CAPITOLO 1

NORME GENERALI

ART. 1.1 – FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA

La disciplina urbanistica è finalizzata alla organizzazione del territorio Comunale secondo le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo, delle infrastrutture e dei servizi, e regola gli interventi sul territorio al fine di promuoverne lo sviluppo, garantendo la tutela dei beni culturali ed ambientali.

Essa è definita, per il territorio Comunale di San Pietro in Lama, dalle presenti norme, dagli elaborati grafici del P.U.G., dal Regolamento Edilizio e dai regolamenti, norme e piani comunali approvati e vigenti nei vari settori. Pertanto qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia, nel territorio Comunale, ovvero realizzazione di servizi, infrastrutture ed impianti o mutamento delle destinazioni d'uso, è disciplinato dalle presenti norme, da quelle del Regolamento Edilizio, dalle previsioni e prescrizioni contenute negli elaborati grafici del P.U.G. e dai regolamenti, norme e piani comunali vigenti nei vari settori.

Le presenti norme sono state adeguate inoltre alla normativa riguardante sia il P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico) che il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale).

ART. 1.2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G.

Il Piano Urbanistico Generale è costituito dai seguenti elaborati:

A- TAVOLE INQUADRAMENTO

- TAV. A.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV. A.2 INTERRELAZIONE INTERCOMUNALE
- TAV. A.3 USO DEL SUOLO

B- TAVOLE SISTEMA DELLE CONOSCENZE

B1-SISTEMA TERRITORIALE

- **TAV. B1.1 PERICOLOSITÀ DA INONDAZIONE E RISCHIO IDRAULICO – PAI**
(aggiornata al D. Seg. Gen. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n.878 del 03/09/2021)
- TAV. B1.2 POLITICHE DEL WELFARE (PTCP)
- TAV. B1.3 POLITICHE DELLA MOBILITÀ (PTCP)
- TAV. B1.4 POLITICHE DELLA VALORIZZAZIONE (PTCP)
- TAV. B1.5 POLITICHE INSEDIATIVE (PTCP)

B2-PIANI E PROGRAMMI

- **TAV. B2.1 PERIMETRAZIONE PERICOLOSITÀ IDRAULICA (SCALA 1:10.000) – PAI** *(aggiornata al D. Seg. Gen. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n.878 del 03/09/2021)*
- **TAV. B2.2 IDROGEOMORFOLOGIA (SCALA 1:10.000)**
- TAV. B2.3A RISORSE PAESAGGIO AMBIENTALI, RURALI, STORICO-CULTURALI
- TAV. B2.3B RISORSE INFRASTRUTTURALI
- TAV. B2.4 SISTEMA INSEDIATIVO URBANO
- TAV. B2.5A PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
- TAV. B2.5B STATO DI ATTUAZIONE DEL PDF
- TAV. B3 STANDARDS ESISTENTI E DI PROGETTO

B3-SISTEMA INVARIANTI STRUTTURALI

- **TAV. C.1A INVARIANTI AMBIENTALI** *(aggiornata al D. Seg. Gen. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n.878 del 03/09/2021)*
- **TAV. C.1B INVARIANTI PAESAGGISTICHE - PPRT** *(approvato con*

- TAV. C.1C **deliberazione di Giunta Regionale n n.176 del 16/02/2015)**
INVARIANTI INFRASTRUTTURALI
- TAV. C.2 CONTESTI URBANI E RURALI
- **TAV. C.3 ADEGUAMENTO PPTR (approvato con deliberazione di Giunta Regionale n n.176 del 16/02/2015)**

Allegato 2 - Norme Tecniche di Attuazione

Allegato 6 - Relazione Illustrativa Piano di Assetto Idrogeologico

Allegato 7 - Relazione Illustrativa Idrogeomorfologica

Allegato 8 - Relazione Integrativa

D- PARTE PROGRAMMATICA E DI SINTESI

- TAV. D1 PREVISIONI PROGRAMMATICHE
- TAV. D2.1 PREVISIONI PROGRAMMATICHE:
PARTICOLARI 1
- TAV. D2.2 PREVISIONI PROGRAMMATICHE:
PARTICOLARI 2
- TAV. D2.3 PREVISIONI PROGRAMMATICHE:
PARTICOLARI 3

Allegato 1 Relazione tecnica

Allegato 4 Documentazione fotografica

Allegato 5 Indagine Isolati Centro Antico

ART. 1.3 - CONTENUTI DEL PUG

1. In accordo con l'art. 9 comma 2 della L.R. n.20/2001 le Previsioni Strutturali del PUG:
 - a) identificano le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio comunale, derivanti dalla ricognizione della realtà socio-economica, dell'identità ambientale, storica e culturale dell'insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
 - b) determinano le direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
2. In accordo con il Documento Regionale di Assetto Generale – DRAG – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG), di cui alla D.G.R. n.1328/2007:
 - a) Le linee fondamentali di assetto del territorio comunale sono identificate nelle Invarianti Strutturali e nei Contesti Territoriali;
 - b) Le direttrici di sviluppo sono determinate nei Contesti Territoriali della trasformazione di riqualificazione e di nuovo impianto e nel progetto delle invarianti infrastrutturali;
 - c) Gli indirizzi e criteri per l'applicazione del principio della perequazione sono specificati tra le norme generali relative ai Contesti Territoriali;
 - d) La capacità insediativa complessiva del PUG è stabilita, mediante la sua articolazione tra i vari Contesti Territoriali, nelle norme relative agli stessi contesti.
3. Appartengono, inoltre, alla Parte Strutturale del PUG, gli elaborati e le norme relative a:
 - a) Adeguamento del PUG al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
 - b) Adeguamento del PUG al PPTR.
4. Le previsioni del PUG hanno solo valore indicativo e non conformativo dei diritti proprietari, ad eccezione delle aree soggette a vincoli ricognitivi di valore ambientale-paesaggistico e storico-culturale (invarianti strutturali), nonché di quelle soggette a vincoli

specifici funzionalmente connessi a determinate infrastrutture ed attrezzature (invarianti infrastrutturali); in tali aree si applicano le norme e le disposizioni di cui alle Leggi nazionali e Regionali di riferimento.

ART. 1.4 – INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA'

In caso di espropriazione per interventi di pubblica utilità su aree dotate di indice, il proprietario potrà, previa rinuncia dell'indennità volumetrica, trasferire sulle aree non espropriate, la cubature espressa da quelle espropriate, anche con conseguente riduzione del lotto minimo di intervento.

ART. 1.5 – INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE ESISTENTI

Per le attività agricole esistenti, anche in zone a diversa destinazione, sono comunque consentiti gli interventi di potenziamento dell'imprenditorialità nel rispetto dei limiti dell'indice delle zone agricole (E1).

CAPITOLO 2

TITOLO I – ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

ART. 2.1 - FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – DISPOSIZIONI GENERALI

(Per quanto non precisato si rinvia alle norme tecniche di attuazione del P.A.I.)

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
4. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
5. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
6. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
7. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
8. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.
9. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge n.225/1992 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ART. 2.2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA

Nelle aree di cui agli articoli precedenti consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

ART. 2.3 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui alle Norme del PAI e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del

rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ART. 2.4 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi previsti dalle Norme del PAI e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
 - e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
 - j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano

necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

ART. 2.5 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

ART. 2.6 - FINALITÀ DELLE AZIONI

1. Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obiettivo è perseguito mediante:
 - a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;
 - b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
 - c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;
 - d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:
 - a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;
 - b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
 - c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
 - d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
 - e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
 - f) favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
 - a) *protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche*, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
 - b) *diversità morfologica* atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
 - c) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua*, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
 - d) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti*;
 - e) *protezione e conservazione del suolo* mediante l'uso della buona pratica agricola e la limitazione dell'azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;
 - f) *conservazione e creazione di corridoi biologici* atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
 - g) *naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere*, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
 - h) *conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi*, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle

aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

ART. 2.7 - OBIETTIVI DI SICUREZZA IDRAULICA

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, così come definiti all'art. 36 delle N.T.A. del PAI.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree a media pericolosità idraulica (MP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (BP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

TITOLO III

PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI

ART. 2.8 - PROCEDURE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL PAI

1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verificano:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

ART. 2.9 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DI AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
2. L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della

documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l'Autorità di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e possono essere integrate da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato dall'amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 24 comma 4 e notificate agli interessati.

ART. 2.10 - MODALITÀ DI RILASCIO DEI PARERI DI CONFORMITÀ DEI NUOVI INTERVENTI E DELLE NUOVE OPERE AI CONTENUTI E ALLE PRESCRIZIONI DEL PAI

1. I pareri dell'Autorità di Bacino in merito alla conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
2. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite le commissioni tecniche per l'istruttoria.

Alle presenti NTA si allega copia integrale delle NTA/PAI – APPENDICE 1

CAPITOLO 3

CAPO I

PPTR - NORME DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE

approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.176 del 16/02/2015

(BURP n.40 del 23/03/2015)

ART.3.1 – OBIETTIVI GENERALI

Il PUG persegue gli obiettivi generali e specifici dello Scenario Strategico e del Sistema delle Tutele dei Beni ed ulteriori contesti paesaggistici del PPTR.

Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- Migliorare la qualità ambientale del territorio
- Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi
- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
- Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Per quanto attiene agli obiettivi della Scheda d'ambito Tavoliere Salentino sezione C2 il PUG è volto a:

- Garantire la sicurezza idro-geomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.
- Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale
- Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali
- Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi
- Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.
- Valorizzare il patrimonio identitario-culturale insediativo
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco
- Riqualificare i beni culturali e paesaggistici inglobati nelle urbanizzazioni recenti come nodi di qualificazione della città contemporanea
- Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione
- Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo
- Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche
- Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi
- Potenziare la multifunzionalità delle aree agricole periurbane
- Valorizzare la struttura estetico - percettiva dei paesaggi della Puglia
- Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale
- Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche
- Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico-ambientale
- Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture

Il PUG nel regolamentare il sistema delle tutele persegue obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio e gli interventi sono disciplinati in funzione del loro livello di

valore paesaggistico.

In linea generale nelle aree del sistema delle tutele, il PUG applica le norme del PPTR.

ART.3.2 BENI E ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI - DEFINIZIONI E SISTEMA DELLE TUTELE

1. Il PPTR d'intesa con il Ministero ha individuato e delimitato i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché gli ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. Beni paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

3. Ulteriori contesti: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione. L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

4. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce, nell'ambito del Sistema delle tutele, tre strutture, a loro volta articolate in componenti, ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) Struttura antropica e storico -culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

ART. 3.3 - Componenti idrologiche

Definizioni - Ulteriori contesti

- Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata negli elaborati del PUG.

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

Indirizzi

Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche

riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
d. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

La pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4) delle NTA del PPTR, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Direttive

Oltre a quanto previsto nel PUG gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.

b. promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

c. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;

Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 42, punto 1 delle NTA al PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
- c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
- c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;
- c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

ART. 3.4 - Componenti geomorfologiche

Definizioni - Ulteriori contesti

- Versanti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%.

- Doline (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi.

- Grotte (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, con relativa fascia di salvaguardia come cartografata nelle tavole del PUG considerate che l'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è stata verificata reale consistenza, estensione ed andamento planimetrico.

- Geositi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario con relativa fascia di salvaguardia come cartografata nelle tavole del PUG essendone stata verificata la reale consistenza, estensione ed andamento planimetrico.

- Inghiottitoi (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde con relativa fascia di salvaguardia come cartografata nelle tavole del PUG essendone stata verificata la reale consistenza, estensione ed andamento planimetrico.

Indirizzi

Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche, ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e

valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Direttive

1. Oltre a quanto previsto nel PUG gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;

b. dettano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, possono proporre oltre all'accurato lavoro di ricerca effettuato dal PUG condiviso con l'AdB della Puglia, l'individuazione di:

a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi";

b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi"

Le componenti geomorfologiche puntualmente individuate e incluse nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi".

Le grotte puntualmente individuate e incluse nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.r. 4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle prescrizioni previste dalle presenti norme per le "Grotte".

4.1 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui alla Sezione C2 dell'Ambito Paesaggistico Tavoliere Salentino e, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;
- a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a4) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti gli interventi ammissibili, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;

- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

4.2 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 50, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2 e 3 :

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente.

Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:

- Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;
- b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrato e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 PPTR, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

4.3 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi" e gli "Inghiottitoi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi;
- a2) interventi di nuova edificazione;
- a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;
- a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) forestazione delle doline;
- a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;
- a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:

- b1) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;
- b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
 - il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico.

STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

ART 3.5 Componenti botanico-vegetazionali

1a. Definizioni - Beni paesaggistici

- Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice): Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227.

1b. Definizioni - Ulteriori contesti

- Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza.

- Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

2. Indirizzi

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:
 - a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
 - b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
 - c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
 - d. rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
 - e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Direttive

1. Oltre a quanto previsto nel PUG gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:
 - a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.
2. Gli enti e i soggetti pubblici, oltre alla previsioni del PUG, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
 - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
 - c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
 - d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
 - e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

4. Prescrizioni per "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi si applicano le seguenti prescrizioni.
2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:
 - a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
 - a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;
 - a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;
 - a4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
 - a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;
 - a6) impermeabilizzazione di strade rurali;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
 - a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;
 - a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:

- b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:
- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
 - l'aumento di superficie permeabile;
 - il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;
- b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b4) divisione dei fondi mediante:
- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;
- b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto delle tecnologie e dei materiali tradizionali locali ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;
- c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;
- c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

5.1 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- a2) nuova edificazione;
- a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche secondarie, fatta eccezione per gli allacciamenti domestici e tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;
- a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili i seguenti piani, progetti e interventi:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di

- impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio ;
- c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

5.2 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Formazioni arbustive in evoluzione naturale si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;
 - a1) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;
 - a2) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;
 - a3) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;
 - a4) realizzazione di nuclei insediativi isolati rispetto a quelli esistenti;
 - a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;
 - a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).
2. Tutti gli interventi ammissibili devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:
 - muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
 - siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
 - e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:
 - c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
 - c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;
 - c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere

di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio .

ART 3.6 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Definizioni - Ulteriori contesti

- Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)
Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

- a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";
- b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che pu", inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

2. Indirizzi

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale di Fusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.
2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

3. Direttive

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.
2. Gli enti e i soggetti pubblici, oltre a quanto già previsto dal PUG, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:
 - a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
 - b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
 - c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare

- attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
- d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica
1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.
 2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.
 3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2) delle NTA del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).
 4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
 - a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;
 - a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;
 - a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO CULTURALE

ART 3.7 Componenti culturali e insediative

1a. Definizioni - Beni paesaggistici

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice): Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice.
- Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice): Consistono nelle terre civiche site nel territorio di un Comune o di una frazione, intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie.
- Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice): Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reinterrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.

1b. Definizioni - Ulteriori contesti

- Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.
- Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) Così come individuati nella tavola 6.3.1 consistono in:
 - a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale;
 - b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959.
- Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2) e delle zone di interesse archeologico, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. Per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico essa assume la profondità di 100 m; per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui al precedente punto 2, lettera b) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.
- Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

2. Indirizzi

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
- a. assicurare la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

3. Direttive

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:
- a. tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di

- individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
- b. individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
- c. individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
- d. assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
- e. incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";
- f. tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R. 14/2007;
- g. tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
- h. ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i. assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76 PPTR, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- l. allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 27 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.
2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":
- a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;
- b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e

valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76 PPTR, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;
- b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);
- c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76 PPTR, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74 PPTR, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR.

5. Le cavità individuate nell'"elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76 PPTR, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale

alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico come definite all'art. 76 PPTR, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano

le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
- c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76 PPTR, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche

- costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:
- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
 - comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
 - non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
 - garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
 - promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
 - incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - non compromettano i convisivi da e verso il territorio circostante.
- b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;
- b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;
- b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;
- b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;
- b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;
- c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76 PPTR, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le

normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
- a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37 PPTR, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

- b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;
- b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

- c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;
- c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;
- c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
- c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

- d1) per i manufatti rurali
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
 - d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
 - d3) trasformazioni urbane
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
 - d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
 - d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.
6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

ART 3.8 Componenti dei valori percettivi

1. Definizioni - Ulteriori contesti

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc...) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice): Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese.

2. Indirizzi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

3. Direttive

1. Oltre a quanto previsto nel PUG in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, il comune può procedere ad una ulteriore ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le

relazioni visuali.

2. Oltre a quanto previsto nel PUG in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, il comune può procedere ad una ulteriore individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono .

4. Misure di salvaguardia

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;
- a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

- c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;
- c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;
- c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;
- c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tradizionali e del contesto paesaggistico;
- c5) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;
- c6) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

5. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 6).

In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le

strade panoramiche o in luoghi panoramici;
a2) segnaletica e cartellonistica stradali che compromettano l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART 3.9 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

- a) L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati all'art. 38 co. 2 delle NTA del PPTR;
- b) L'accertamento di compatibilità paesaggistica, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:
 - b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co.3.1 delle NTA del PPTR;
 - b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice.

4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i.

5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.

6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

Accertamento di compatibilità paesaggistica.

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2 delle NTA del PPTR, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.

2. Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di

autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.

3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 92.

4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.

5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2 delle NTA del PPTR, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.

6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.

7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.

8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale

9.

10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.
 - gli interventi previsti da leggi straordinarie come il "Piano casa".

13. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le

norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, previo accordo con il Ministero, può emanare, con propria deliberazione, un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. Fino all'emanazione di detto regolamento la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. La Regione d'intesa con il Ministero, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, la Regione e il Ministero, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali, possono individuare le aree di cui all'art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

3. L'esito dell'accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell'intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall'Amministrazione procedente alla Regione e al Ministero, ai fini della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati, secondo criteri e modalità individuati con successivo provvedimento della Giunta Regionale. L'individuazione, nell'ambito di tali controlli, di significative violazioni delle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico adeguato determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

4. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione del PPTR, ai sensi del comma 2, dell'art. 143 del Codice, al successivo adeguamento dei piani locali ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR e all'esito positivo del monitoraggio ai sensi dell'art. 143, comma 6.

5. La Regione e il Ministero, nell'ambito del comitato tecnico paritetico di pianificazione istituito con DGR, stabiliscono, entro 90 gg dall'approvazione del Piano, i criteri per la individuazione delle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. a) e b), gli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione di dette aree, nonché il periodo e le specifiche modalità del monitoraggio previsti al comma 4.

Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

- a) per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali;
 - b) per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20;
 - c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
 - d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:
- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
 - b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
 - c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
 - d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:
- a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
 - b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.
- Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.
4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

Per tutto quanto non espresso si rimanda alla normativa del PPTR che si intende recepita integralmente.

CAPO II – INVARIANTI

TITOLO I – INVARIANTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI

ART. 3.10 - INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE ALL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO

Il PUG recepisce e integra all'interno delle invarianti strutturali le aree assoggettate a vincoli e discipline sovraordinate di cui ai successivi punti:

- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (articoli 10, 11, 50, 52, 136, 142, 143, 157), ai sensi dell'art.10 L. n.137/2001, nonché alle disposizioni dell'art. 2 del DM n.1444/68
- P.P.T.R. approvato con DGR n.176/2015 e aggiornato con DGR n.2439 del 21/12/2018
- Carta Idro-geomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia, ai sensi della Lr n.19/2002
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), ai sensi della Lr n.19/2002

Per quanto non disposto dalle presenti norme, si rimanda agli strumenti di pianificazione sovraordinati.

1. Le Invarianti Strutturali relative all'integrità fisica del territorio riguardano parti di territorio dotate di caratteristiche intrinseche di pericolosità che richiedono limitazioni nelle trasformazioni possibili al fine di non accrescere le condizioni di rischio che ne derivano.
2. Appartengono alle Invarianti Strutturali relative all'integrità fisica del territorio le seguenti aree, individuate sulla base dei vincoli ricognitivi posti dal Piano Regionale stralcio di Assetto Idro- geologico:
 - a) aree ad Alta Pericolosità idraulica (AP);
 - b) aree a Media Pericolosità idraulica (MP);
 - c) aree a Bassa Pericolosità idraulica (BP);
3. Alle aree a pericolosità idraulica si applica quanto stabilito dagli artt. 4-10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, richiamate nel Titolo II capo II delle presenti NTA e quelle del Comune di San Pietro in Lama – Piano Urbanistico Generale – Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 3.11 - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. Il rischio idrogeologico è una grandezza che mette in relazione la pericolosità, intesa come caratteristica di un territorio che lo rende vulnerabile a fenomeni di dissesto (frane, alluvioni, etc) e la presenza sul territorio di beni in termini di vite umane e di insediamenti urbani, industriali, infrastrutture, beni storici, artistici, ambientali ecc.
2. Sulla base degli studi contenuti nel PAI sono state perimetrare e riportate negli elaborati grafici relativi alle invarianti strutturali le aree di rischio idrogeologico. A tali perimetrazioni è assegnato un valore puramente ricognitivo e da esse non discendono specifiche norme che regolano la trasformabilità del territorio. Tali individuazioni devono guidare la programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio e stabilirne la priorità.

ART. 3.12 SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE - SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE

Le aree classificate come "Invarianti Strutturali relative ad elementi costitutivi del sistema paesistico - ambientale – sistema botanico vegetazionale" sono le seguenti:

- Aree interessate da due modeste zone di bosco, una in territorio agricolo e l'altra lungo il confine con Lequile a ridosso del Centro Storico;
- Beni diffusi nel paesaggio agrario – muretti a secco ed eventuali costruzioni in pietra.

TITOLO II - INVARIANTI STORICO CULTURALI

ART. 3.13 - INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AD ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE - SISTEMA STORICO CULTURALE

Le aree classificate come "Invarianti Storico Culturali" sono le seguenti:

1. Vincoli architettonici all'interno dell'Area de Centro Storico.

TITOLO III - INVARIANTI INFRASTRUTTURALI

ART. 3.14 - INVARIANTI INFRASTRUTTURALI

1. Il PUG Parte Strutturale stabilisce:
 - a) le articolazione ed i perimetri delle invarianti di tipo infrastrutturale esistente e delle eventuali relative aree e fasce di rispetto;
2. Le fasce di rispetto individuate per le infrastrutture esistenti sono disciplinate dalle norme di legge vigenti;
3. Sono invarianti infrastrutturali solo le urbanizzazioni, le attrezzature e gli impianti rappresentati nelle tavole del PUG/s.

ART. 3.15 - AREE PER LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE

1. Il PUG individua le urbanizzazioni primarie (già definite nella tabella C della L.R. n.6/1979 e s.m.) in:
 - a) sedi stradali con relativi spazi di sosta e di rispetto;
 - b) reti di distribuzione delle acque e relative strutture di accumulo e trattamento;
 - c) reti di raccolta delle acque meteoriche e fognarie e relative strutture di accumulo e trattamento;
 - d) reti di distribuzione dell'energia elettrica e relative strutture di produzione e di trasformazione;
 - e) reti di distribuzione di gas e relative strutture di trattamento;
 - f) impianti di pubblica illuminazione;
 - g) aree a verde per il decoro e per esigenze ambientali.
2. Esse si realizzano su aree di proprietà pubblica attraverso interventi diretti con progetti approvati dal Consiglio Comunale oppure, per le zone di espansione (sia residenziale sia produttiva), in esecuzione di specifiche convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune.

In conformità del PUG e/o di PUE e/o di specifici progetti, possono essere realizzate da privati (nel rispetto del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), sempre in attuazione di progetti approvati dal Consiglio Comunale, su aree di proprietà del realizzante, cedute a titolo non oneroso al Comune secondo modalità, anch'esse approvate dal Consiglio Comunale, finalizzate anche alla definizione degli impegni di eventuale gestione e manutenzione.

ART. 3.16 - VIABILITA'

1. La viabilità, con relativi spazi di sosta e di rispetto, si articola in:
 - a) *Strade, nodi stradali e piazze carrabili e pedonali*: in queste aree è imposto il divieto assoluto di edificabilità, salvo che nelle piazze pedonali ove il sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze della sosta e del traffico pedonale, la installazione di chioschi per giornali, fiori, bibite, e simili.
 - b) *Spazi di sosta e di parcheggio funzionali alla viabilità*: queste aree sono da individuare, nelle zone residenziali e produttive, in aggiunta a quelle (con la stessa destinazione) di urbanizzazione secondaria, attraverso i piani di viabilità ed i progetti delle opere stradali; essi sono quantificati e localizzati in base a motivate esigenze di funzionamento della viabilità.
 - c) *Fasce di rispetto stradale*: in queste aree, dimensionate ai sensi del Codice della Strada in relazione alla classe di appartenenza, il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, motivando la non interferenza con le esigenze del traffico, la installazione di stazioni per carburanti, chioschi, giornali, bibite e simili; in esse sono in ogni caso ammesse le opere di cui alla Circolare Min.

LL.PP. 30.12.70 n. 5980, punto 7; la loro profondità è indicata nelle presenti norme e negli allegati grafici. Ancorché non direttamente edificabili, fanno parte della zona omogenea, contribuiscono ad esprimere la relativa volumetria e possono essere utilizzate per verde privato e/o pubblico, parcheggi privati e/o pubblici, aree di pertinenza di edifici, ecc.

2. Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalle tavole di PUG. Le strade si classificano in :
 - a) strade di penetrazione nel Centro Urbano;
 - b) strade urbane principali;
 - c) strade urbane secondarie a servizio diretto degli insediamenti
3. Le aree a verde di decoro sono definite in sede di progettazione della viabilità o con specifici progetti di arredo urbano; in esse sono poste a dimora piantumazioni in modo adeguato al sito. E' possibile localizzarvi stazioni di servizio e/o chioschi, su progetto approvato dal Consiglio Comunale, motivando la non interferenza con le esigenze del traffico.
4. In accordo con il dettato del DRAG, le previsioni del PUG per nuova viabilità o ampliamento di viabilità esistente sono indicative e devono essere verificate in sede di pianificazione e progettazione esecutiva.

ART. 3.17 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

1. Nelle aree cimiteriali è ammessa la installazione di : edifici a carattere cimiteriale, con gli eventuali alloggi per la custodia; edifici per il culto; piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti d'uso.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono consentiti le coltivazioni agricole e gli interventi di cui all'art. 28 della Legge 166/2002.

ART. 3.18 - IMPIANTI TECNOLOGICI

1. La localizzazione dei servizi tecnologici e delle relative aree, ove non già esistenti e/o previste dal PUG, avviene contestualmente alla approvazione del progetto dell'opera da parte del Consiglio Comunale.
2. Nelle aree di rispetto dei servizi tecnologici, sono allocabili parcheggi pubblici e privati e sono consentite le coltivazioni agricole.
3. Al fine di garantire il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed ambientali del territorio, il PUG persegue il completamento della rete di fognatura nera urbana.
4. L'area di rispetto del depuratore, ancorché riferita ad una struttura esistente, è stata individuata ai sensi del Regolamento Regionale 3/11/1989 n. 3. Al suo interno è vietata la realizzazione di nuovi volumi residenziali; per gli immobili esistenti non è consentito il cambio di destinazione d'uso; sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo di cui all'art. 31 della L. 457/1978 esclusivamente sugli immobili legittimamente esistenti.

CAPO III - CONTESTI

TITOLO I - CONTESTI TERRITORIALI - NORME GENERALI DA RIFERIRSI A TUTTI I CONTESTI TERRITORIALI

ART. 3.19 - CONTESTI TERRITORIALI

1. I Contesti Territoriali sono parti del territorio connotate da uno o più specifici caratteri dominanti sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo, infrastrutturale, e da altrettanto specifiche tendenze e previsioni evolutive che le interessano.
2. I Contesti Territoriali sono articolati in:
 - a) Contesti Urbani;
 - b) Contesti Rurali.

ART. 3.20 - PEREQUAZIONE

La perequazione urbanistica è finalizzata alla equa ripartizione degli oneri e degli utili nella attuazione di strumenti urbanistici attuativi.

Si esplica con la sottoscrizione dell'atto di convenzionamento tra i lottizzanti ed il Comune.

Valgono per la perequazione le seguenti regole generali:

- Le modalità attuative di dettaglio sono disciplinate all'interno dei Piani Urbanistici Esecutivi del PUG.
- Ogni area appartenente ad un comparto di intervento unitario è dotata della medesima suscettività edificatoria, determinata dall'i.f.t., a prescindere della sua specifica destinazione nel piano esecutivo.
- Oltre alle superfici per le urbanizzazioni primarie e secondarie di comparto, queste ultime determinate ai sensi del D.M. n.1444/1968 come specificato al punto successivo, al Comune viene riconosciuta una quota dei diritti volumetrici di comparto.
- Il dimensionamento del fabbisogno di standard di comparto si determina ricavando dal volume complessivo di comparto (volume insediato + volume insediabile, ottenuto applicando alla Superficie territoriale l'indice di fabbricabilità territoriale), il numero degli abitanti, dato dal rapporto tra il volume complessivo e quello ascrivibile al singolo abitante (150 mc/ab). Lo standard minimo di servizi di comparto da soddisfare nel PUE è definito dal PUG/s.
- Con l'atto di convenzionamento i proprietari cedono obbligatoriamente e gratuitamente al Comune, o a terzi dallo stesso indicati, la superficie fondiaria corrispondente alla quota di diritti spettanti al Comune, secondo le quantità stabilite dal PUG/s, in conformità alle previsioni di PUE o previa individuazione da parte del Comune.

L'area oggetto di perequazione, da cedere al Comune per la realizzazione di servizi ed infrastrutture o per quanto altro previsto dal PUG/s, esprime, ai fini della determinazione dell'indice volumetrico di perequazione, una volumetria da stabilirsi in sede di pianificazione esecutiva, tenendo conto dei caratteri ambientali, morfologici e paesaggistici del contesto e comunque nei limiti del 15% dei diritti volumetrici di edificazione del comparto.

ART. 3.21 - NORME RELATIVE ALLE VARIANTI URBANISTICHE PUNTUALI APPROVATE ANTECEDENTEMENTE AL PUG

1. Il piano include nell'ambito dei differenti contesti urbani e rurali individuati le aree oggetto di variante urbanistica puntuale ai sensi della L.R. n. 3/1998, della L.R. n. 8/1999 e del DPR n.447/1998 e s.m.i.
2. Per tali interventi valgono le norme, gli indici e le destinazioni d'uso per i quali sono stati autorizzati, e occorre acquisire i prescritti pareri ambientali (valutazione di incidenza, parere PAI, autorizzazione paesaggistica, etc.) ove decaduti.

TITOLO II - CONTESTI URBANI

ART. 3.22 - CONTESTI URBANI

1. I Contesti Urbani sono articolati in:
 - a) Contesti Urbani Storici e da tutelare;
 - b) Contesti Urbani Consolidati e da mantenere e riqualificare;
 - c) Contesti Urbani da completare e in formazione;
 - d) Contesto Urbano destinato a insediamenti produttivi esistenti e di nuovo impianto.
2. Le Previsioni Strutturali del PUG definiscono il perimetro di ciascun Contesto Urbano e stabiliscono gli Indirizzi e Direttive Strutturali volti a definire gli obiettivi progettuali di tutela, uso e valorizzazione delle risorse individuate nel Contesto e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.

ART. 3.23 - CONTESTI URBANI STORICI E DA TUTELARE

Nel Contesto Urbano Storico sono compresi i nuclei del patrimonio storico, individuati come zone A) del centro antico e di interesse ambientale, soggetti a specifica normativa di tutela. Nel contesto urbano di valorizzazione ambientale rientrano invece quelle aree del centro urbano già consolidato caratterizzate da aree a verde pubblico o privato meritevoli di valorizzazione ambientale. Sono comprese in esse le aree ad alta e media pericolosità idraulica, poste ai margini del tessuto urbano tipizzate come zone agricole E1. Le altre sono quelle tipizzate come E2.2, E2.3 (zone agricole speciali) ed F2 (aree attrezzate a parco).

ART. 3.24 - CONTESTI URBANI CONSOLIDATI E DA MANUTENERE E DA QUALIFICARE

I contesti urbani consolidati sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un livello di qualità urbana e ambientale da non richiedere interventi di riqualificazione e non presentano valori storico architettonici di rilievo. Essi sono costituiti da una componente edilizia e da una adeguata dotazione di spazi e attrezzature di interesse pubblico. Corrispondono alle zone individuate come B1, B2 e B3. In tali contesti sono comprese anche le attrezzature, i servizi e gli standard individuati come zone F nelle tavole del PUG.

ART. 3.25 - CONTESTI URBANO DA COMPLETARE E IN FORMAZIONE

Il contesto urbano da completare si differenzia dai precedenti per un livello inferiore di qualità urbana e ambientale, raggiungibile attraverso interventi di completamento, adeguamento e dotazione dei servizi. Esso è costituito dalle zone B4 e B5 e dalle zone C4 già lottizzate in corso di attuazione. Il contesto urbano in formazione, invece, riguarda le nuove aree di espansione da assoggettare a preventivi PUE. Sono individuate in questo contesto le zone C1 e C2.

ART. 3.26- CONTESTO PERIURBANO DESTINATO AD INSEDIAMENTI A BASSA DENSITÀ CON CARATTERE DI RURALITÀ

Per il contesto periurbano il PUG promuove il sostegno all'attività agricola quale attività di gestione del territorio assieme alla riqualificazione e al consolidamento dei margini degli insediamenti. L'attività agricola in questo contesto potrebbe essere considerata nelle forme part-time e/o di autoconsumo e tempo libero quando queste possono costituire un'importante elemento di mantenimento e recupero della qualità della vita urbana, anche in termini di diversificazione e valorizzazione dell'economia rurale.

Fanno parte del contesto periurbano le zone poste ai margini del tessuto urbano, a nord-ovest del centro abitato, a confine con il territorio di Monteroni.

Gli interventi di nuove costruzioni, di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici esistenti sono consentiti su lotti prospicienti viabilità pubblica esistente, previo rilascio di permesso di costruire che preveda la cessione di aree per spazi pubblici da attrezzare a verde e parcheggi lungo detta viabilità, nella misura prevista dal D.M. 1444/68. In queste zone gli edifici dovranno essere costruiti secondo i criteri di

valutazione di cui alla legge regionale n. 13/2008 raggiungendo almeno il livello 3 di sostenibilità ambientale. Le aree scoperte dovranno essere mantenute interamente permeabili e piantumate con essenze tipiche del paesaggio agrario locale. Dovranno essere conservati e valorizzati i muri a secco e ogni altro segno del paesaggio rurale esistente. Nel frazionamento, anche funzionale, del terreno agricolo non sono consentite delimitazioni con strutture murario o stabili ad eccezione di muretti a secco, in coerenza con la tradizione costruttiva locale.

I nuovi interventi saranno progettati secondo un'elevata qualità e specifici criteri di compatibilità ambientale e sviluppo sostenibile. Si considerano interventi di edilizia sostenibile (LR n.13/2008) gli interventi che:

- utilizzano materiali naturali, con particolare riferimento a quelli di provenienza locale, per salvaguardare i caratteri storici e tipologici della tradizione costruttiva locale;
- promuovono e sperimentano sistemi edilizi a costi contenuti in riferimento al ciclo di vita dell'edificio, attraverso l'utilizzo di metodologie innovative e/o sperimentali;
- adottano soluzioni planimetriche degli organismi edilizi e degli spazi aperti tenendo conto del percorso apparente del sole e dei venti dominanti e usano piante autoctone a foglia caduca, idonee a garantire l'ombreggiamento durante la stagione estiva e il soleggiamento invernale;
- utilizzano sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, attraverso metodi di depurazione naturali quali il lagunaggio e fitodepurazione finalizzandole anche al sostentamento degli spazi verdi da realizzare opportunamente con specie arboree ed arbustive meno idroesigenti.

Il contesto periurbano destinato ad insediamenti a bassa densità con carattere di ruralità è costituito dalle zone C3.

ART. 3.27 - CONTESTO URBANO DESTINATO A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO

Il contesto urbano è costituito dalle aree destinate ad insediamenti produttivi esistenti, già oggetto di P.I.P., dalle aree produttive di ampliamento, dagli ambiti produttivi di tipo misto e dalle zone per attrezzature ricettive di progetto. Essi sono costituiti dalle zone D1, D1.1, D2 e D3.

Le nuove aree produttive dovranno perseguire i seguenti obiettivi volti a migliorarne l'impatto visivo e la qualità paesaggistica ed architettonica:

- connettere le aree produttive alle strutture territoriali e ai valori patrimoniali ambientali ed architettonici;
- potenziare e/o riqualificare la relazione tra il sistema produttivo e le componenti naturali (suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici;
- riattribuire rilevanza alla qualità compositiva dell'impianto, attraverso: la tipologia edilizia, i volumi, la relazione tra spazi aperti ed edificato nelle diverse articolazioni;
- innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica;
- conservare per quanto possibile la trama interpodereale agricola esistente.

TITOLO III - CONTESTI RURALI

ART.3.28 - CONTESTI RURALI

1. I Contesti rurali sono articolati in:
 - a) Contesto Rurale a prevalente funzione agricola;
2. Le Previsioni Strutturali del PUG definiscono il perimetro di ciascun Contesto Rurale e stabiliscono gli Indirizzi e Direttive Strutturali volti a definire gli obiettivi progettuali di tutela, uso e valorizzazione delle risorse individuate nel Contesto e le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con detti obiettivi.

ART. 3.29 - CONTESTO RURALE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA

1. Sono le parti del territorio non urbanizzate destinate al mantenimento e allo sviluppo della attività produttive agricole, per la maggior parte destinate a seminativo o uliveto.
2. Le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia la utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove.
3. Gli insediamenti e i manufatti storico-testimoniali anche di edilizia minore, tipici del paesaggio rurale, in quanto testimonianza dell'evoluzione temporale del sistema di produzione agricola e dei sistemi insediativi connessi, fanno parte integrante del patrimonio edilizio esistente e, come tali, debbono essere conservati e valorizzati.
4. Gli interventi per il recupero e l'integrazione degli insediamenti esistenti devono tenere conto delle esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo e di tutela dell'ambiente.
5. Vanno conservati i muri a secco esistenti.
6. Nel frazionamento, anche funzionale, del terreno agricolo, non sono consentite delimitazioni con strutture murarie o stabili ad eccezione dei muretti a secco da realizzarsi secondo tecniche costruttive tradizionali, nel rispetto di quanto disposto dalle linee guida del P.P.T.R., ovvero con rete metallica a maglie larghe sostenuta da pali infissi nel terreno.
7. L'indice di fabbricabilità fondiaria è stabilito nella misura di 0,03 mc/mq; Il lotto minimo su cui localizzare l'intervento edilizio di nuova costruzione deve essere non inferiore 10.000 mq.
8. E' ammesso l'accorpamento di terreni non confinanti.
9. Sono altresì consentiti gli interventi finalizzati al recupero e riuso del patrimonio edilizio legittimamente esistente anche mediante ristrutturazione.
10. Sono inoltre ammessi impianti di prima lavorazione, attrezzature al servizio diretto della produzione agricola, l'allevamento del bestiame e/o avicolo con attrezzature per lo stallaggio e l'allevamento, concimaie, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti e lubrificanti; ecc...
11. Sono altresì consentite le attività di maneggio cavalli, allevamento animali da compagnia, canili e/o pensioni per cani con la possibilità di realizzare edifici a supporto delle attività fermo restando il rispetto degli indici e delle prescrizioni di zona.

Il contesto rurale a prevalente funzione agricola è costituito dalla zona E1.

CAPITOLO 4

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 4.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PIANO URBANISTICO GENERALE

Ai sensi della legge 17/08/1942 n.1150 e successive modificazioni, della legge 28/01/1977 n.10, della L.R. n. 56/1980, della L.R. n.20/2001 e del D.P.R.n°.380/2001, la disciplina urbanistico-edilizia del P.U.G. si applica nel territorio comunale, secondo le disposizioni delle tavole grafiche, delle presenti norme e delle norme contenute nel regolamento edilizio, per qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia e deve essere osservata da chiunque intenda eseguire nuove costruzioni, ovvero compiere opere di ampliamento, di demolizione, di restauro, di ristrutturazione, modificazione e/o variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici e del suolo, nonché eseguire impianti, servizi ed opere di urbanizzazione.

ART. 4.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Le opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) le strade di accesso alle singole proprietà e quelle di servizio all'interno degli insediamenti, ivi comprese le strade pedonali e piste ciclabili;
- b) gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico;
- c) la rete fognante o, nel caso di edifici isolati, equivalenti sistemi di allontanamento e smaltimento delle acque luride, comunque comprensivo dell'impianto (o degli impianti) di trattamento o di depurazione integrale;
- d) impianto di sollevamento dei liquami;
- e) la rete di distribuzione idrica, costituita da acquedotto pubblico o consortile, salvo i casi di edifici isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o conduttura privata autorizzati secondo le vigenti disposizioni in materia;
- f) la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- g) la rete di pubblica illuminazione;
- h) la rete di distribuzione del gas;
- i) la rete di distribuzione del telefono;
- j) allacciamenti generali ai pubblici servizi;
- k) spazi per verde attrezzato;
- l) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali e piattaforme ecologiche.

ART. 4.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Le opere di urbanizzazione secondaria sono:

1. asili nido;
2. scuole materne;
3. scuole elementari;
4. scuola media dell'obbligo;
5. chiese ed altri edifici religiosi;
6. centri sociali;
7. centri culturali;
8. attrezzature sanitarie ed assistenziali;
9. centri commerciali;
10. mercati;
11. uffici di enti pubblici aperti al pubblico;
12. sedi di enti e associazioni pubbliche;
13. spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere;
14. verde pubblico attrezzato.

ART. 4.4 - STANDARD URBANISTICI

Il P.U.G., allo scopo di conseguire attraverso la gestione degli interventi sul territorio un rapporto equilibrato tra servizi ed insediamenti, stabilisce, ai sensi del D.M. n.1444/1968 e

dell'art.51 della L.R. n° 56/1980, le seguenti quantità minime inderogabili di spazi per servizi ed attrezzature pubbliche che devono essere mediamente assicurate per abitante, nelle zone residenziali o in rapporto alle strutture produttive commerciali e direzionali.

A) Standard per gli insediamenti residenziali

Attrezzature per l'istruzione (scuole dell'infanzia e dell'obbligo):	
- asilo nido e scuola materna	mq/ab 1,30
- scuola elementare	" 2,20
- scuola media	" 1,50
- Standard complessivo per l'istruzione dell'obbligo	" 5,00
- Attrezzature civili di interesse comune (culturali, religiose, sociali, sanitarie ed assistenziali, amministrative e per pubblici servizi, uffici P.T., ecc.):	
- Standard	mq/ab. 2,00
- Verde attrezzato a parco e per il gioco, verde sportivo, con esclusione delle fasce di verde lungo le strade:	
- Standard	mq/ab. 10,50
- Parcheggi pubblici in aggiunta alle superfici di parcheggio previste dall'art. 18 della legge n.765 del 1967:	
- Standard	<u>mq/ab. 2,50</u>

Standard complessivo per attrezzature: mq/ab.20,00

B) Standard per gli insediamenti produttivi

Per gli insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale o simili compresi nelle zone D devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici:

per spazi di verde pubblico, liberi ed attrezzati a servizio delle zone stesse; per spazi di sosta e di parcheggio pubblico (esclusa la sede viaria) \geq 12% della superficie territoriale

C) Standard per gli insediamenti commerciali, alberghieri, direzionali

Per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili devono essere destinate le seguenti quantità minime di spazi pubblici:

- per spazi di verde pubblico, liberi ed attrezzati: mq 40 ogni 100 mq di superficie utile SU;
- per spazi di sosta e parcheggio pubblico (escluse le sedi viarie ed in aggiunta a quelli di cui all'art.18 della Legge n.765/1967): mq 40 di parcheggio ogni 100 mq di superficie utile SU.

ART. 4.5 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - COMPARTI D'INTERVENTO

L'Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria ed alla acquisizione delle relative aree nella misura innanzi indicata.

Nella convenzione dei Piani di Lottizzazione, ai sensi dell'art.28 della L.R. n.56/1980, deve essere previsto:

1. la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art.4.2 (pag. 49)
2. la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria nella misura stabilita nel precedente art.4.3 (pag. 49)
3. garanzia fedejussoria.

Pertanto nell'ambito di ogni comparto aree per la realizzazione delle urbanizzazioni e quelli relativi all'acquisizione delle aree destinate alle infrastrutture, ai servizi ed alle attrezzature di uso pubblico devono essere reperite in rapporto alle superfici utili realizzabili, secondo le diverse destinazioni previste.

Il perimetro del comparto si intende sempre comprensivo dell'intera porzione di strada o piazza interessata dal comparto stesso. I relativi piani attuativi andranno perciò estesi

all'intera larghezza della strada o piazza. Qualora la linea di demarcazione tra due comparti risulti invece in asse a strade o piazze e gli stessi non vengono attuati contemporaneamente, gli oneri relativi alla porzione di strada o piazza, compresa nel comparto non oggetto di intervento, vengono sopportati dal Comune che si rivarrà successivamente sui rispettivi proprietari delle aree, secondo la misura percentuale corrispondente alla entità dell'onere addossato agli altri proprietari del relativo piano di attuazione.

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

ART. 4.24 - GENERALITÀ

L'ambiente, sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini, costituisce bene di interesse pubblico da salvaguardare e tutelare.

Il Comune, d'intesa con gli altri Organi competenti a livello regionale e statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.

Qualsiasi intervento che comporti trasformazione urbanistica ed edilizia deve essere compatibile con la difesa e la valorizzazione dei beni naturali e culturali e deve concorrere alla formazione di ambienti che determinino condizioni di sviluppo della qualità della vita.

Le presenti norme definiscono prescrizioni specifiche di protezione ambientale e paesaggistica con particolare riguardo per:

1. gli elementi d'interesse vegetazionale;
2. gli elementi d'interesse storico;

nonché disposizioni specifiche di prevenzione e mitigazione degli effetti ambientali indotti da:

3. inquinamento da emissioni aeriformi e da rumore;
4. inquinamento da scarichi liquidi;
5. campi elettromagnetici ad alta frequenza;
6. campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa.

ART. 4.25 - TUTELA DI ELEMENTI DI INTERESSE VEGETAZIONALE

Sono considerati elementi di interesse vegetazionale:

- i grandi alberi intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm 120 dal suolo, superiore a 60 cm o quelli con più tronchi se almeno uno ha una circonferenza, misurata come sopra, superiore a 50 cm;
- le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo in quanto costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti;
- gli alberi di pino posti lungo le strade e gli agrumeti situati nei giardini urbani e annessi ad insediamenti rurali; le formazioni vegetali che costituiscono lembi di macchia mediterranea, anche di piccola dimensione, situati nelle zone agricole e a ridosso dei muri a secco di confine;
- gli alberi di fico e le piante di fico d'india esistenti nel centro urbano e quelli posti a confine di strade anche rurali.

Gli elementi e le essenze arboree di notevole interesse vegetazionale dovranno essere oggetto di un sistematico censimento attuato dall'Amministrazione comunale da cartografare in scala 1:5000.

Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale le coltivazioni arboree di tipo produttivo.

Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. E' quindi obbligatorio, in caso di lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, innaffiature, protezioni, ricambi di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.

Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, è vietato distruggere, danneggiare o tagliare le specie vegetali e le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di rami con diametro superiore a cm 30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è altresì vietato, in un raggio di 2 m dal tronco degli alberi, effettuare opere che possano danneggiare l'apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.).

ART. 4.26 – TUTELA DELLE EMERGENZE STORICO-ARCHITETTONICHE DEL TERRITORIO AGRICOLO

Gli insediamenti generalmente costituiti da ville padronali e dalle loro pertinenze, da

masserie, da chiese, corti rurali, rappresentano emergenze storico-architettoniche del territorio agricolo.

Questi elementi di valore storico architettonico, e le aree agricole ad essi contigue, ovvero le aree agricole comprese tra gli stessi e altri elementi vicini, anche strutturanti storicamente il paesaggio, strade, canali, ecc., sono sottoposti alla disciplina del presente articolo.

In queste zone non sono consentite trasformazioni che possono alterare i tratti essenziali strutturanti e/o connotanti gli ambiti individuati, né che alterino l'integrità visuale degli stessi, né destinazioni d'uso non compatibili con le finalità di salvaguardia dei luoghi.

Sono considerati elementi di tutela del paesaggio anche i muri a secco posti a confine degli appezzamenti agricoli; tali strutture devono essere conservate e recuperate. Le nuove recinzioni delle unità poderali devono essere preventivamente autorizzate e realizzate con muretti a secco o siepi in modo da non alterare i caratteri dell'ambiente agricolo.

E' comunque vietata la sostituzione degli stessi con nuovi manufatti.

ART. 4.27 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA EMISSIONI AERIFORMI E DA RUMORE

In tutto il territorio le attività di qualunque tipo che presentino emissioni aeriformi in atmosfera comunque derivanti da processo produttivo, devono attenersi rigorosamente alle disposizioni emanate ai sensi del D.P.R. n. 203/1988.

Tali attività, comunque, devono essere dotate di opportuni impianti di abbattimento che facciano rientrare le emissioni stesse nei più ristretti limiti che la tecnica consente.

Le emissioni rumorose dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla legge n.447/1995 e della legge regionale n.3/2001 e pertanto le attività che presentano cicli rumorosi si dovranno dotare degli opportuni impianti di insonorizzazione, ai sensi della normativa vigente.

ART. 4.28 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA SCARICHI LIQUIDI E SOLIDI

In tutto il territorio la disciplina degli scarichi liquidi e solidi è regolata:

- a) dal D. Lgs. n.152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi allegati
- b) dalla legislazione regionale in materia; dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, di livello comunale o sovracomunale, ed in particolare dalle presenti Norme
- c) dai vigenti Regolamenti Comunali d'Igiene e Regolamento Edilizio Comunale.

Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo, provenienti da insediamenti e/o complessi produttivi che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs n.152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di materiali di risulta provenienti da demolizione di costruzioni e manufatti tutti i produttori di tali inerti sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione allo scarico che dovrà avvenire in discariche autorizzate ai sensi del D. Legge n. 36 del 13.01.2003 e s.m.i..

Qualsiasi domanda di permesso di costruire riguardante insediamenti produttivi dovrà essere corredata dall'autorizzazione allo scarico ottenuta dal richiedente in conformità alle disposizioni delle vigenti norme.

ART. 4.29 - STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Gli impianti di cui al presente articolo sono quelli operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 Ghz, relativi a sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi.

E' vietata l'installazione di sistemi radianti di cui al punto precedente su case di riposo e di cura, scuole e asili nido, aree vincolate ai sensi del D. Lgs n.490/1999 e all'interno di aree a parco urbano, di quartiere e aree adibite a verde attrezzato.

E' altresì vietata l'installazione di tali impianti nell'intorno di 500 metri da case di riposo e di

cura, scuole e asili nido.

ART.4.30 - ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA

L'esposizione a campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (o campi ELF, dall'inglese Extremely Low Frequency) è principalmente legata alla trasmissione e all'uso dell'energia elettrica alla frequenza industriale di 50 o 60 Hz.

In osservanza del DPCM 23/4/1992 non sono consentite nuove edificazioni a funzione residenziale, produttiva o a servizi che comportano tempi di permanenza prolungati, nei pressi degli elettrodotti, secondo la normativa vigente:

- linee a 132 Kv \geq 10 m;
- linee a 220 Kv \geq 18 m;
- linee a 380 Kv \geq 28 m;

ART. 4.31 - TUTELA DEL VERDE NELL'AMBIENTE URBANO

Le alberature esistenti nell'insediamento urbano, anche se non comprese nelle aree pubbliche o private classificate dal P.U.G. con specifica destinazione di verde o di parco, devono essere mantenute ed incrementate a cura dei proprietari degli immobili che sono tenuti a sostituirle nel caso che, per qualsiasi motivo, venissero a perire.

Negli elaborati di progetto relativi ad interventi edilizi, anche su fabbricati esistenti, devono essere rilevate e riportate le alberature di alto e medio fusto esistenti, che dovranno, per quanto possibile, essere salvaguardate.

L'abbattimento degli alberi esistenti potrà essere consentito solo per motivate ragioni e se previsto nel progetto approvato.

Al fine di realizzare l'incremento della permeabilità del suolo urbano, in caso di nuove costruzioni o demolizioni e ricostruzioni, nelle zone degli insediamenti residenziali o destinate alle attrezzature pubbliche o di interesse collettivo, dovrà essere riservata a verde un'area non inferiore al 15% per le zone B1; per le B2, B3, B4 e C il 30% della superficie fondiaria che non potrà essere interessata da costruzioni nel sottosuolo, tranne maggiori prescrizioni previste dal Piano nelle varie zone d'intervento. In tale area dovranno essere messe a dimora alberature di alto e medio fusto nella misura non inferiore di una pianta per ogni 30 mq di superficie a verde.

Nelle aree destinate a verde sopra descritte è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di pavimentazione continua, e tanto al fine di garantire la permeabilità del terreno.

Nei progetti per Permesso di Costruire, dovranno essere indicate le sistemazioni esterne previste per tutta l'area precisando le zone alberate, le zone a prato, o altrimenti sistemate, ed il tipo delle essenze.

ART. 4.32 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO

Oltre a rispettare le prescrizioni e gli indici del P.U.G., gli interventi edilizi dovranno armonizzarsi con il tessuto urbano esistente ed essere progettati, realizzati e mantenuti in ogni loro parte, compresi gli spazi esterni, nelle condizioni di decoro proprio dell'ambiente urbano.

Gli strumenti urbanistici attuativi del P.U.G., i Permessi di Costruire e le SCIA anche se concernenti interventi su edifici esistenti, dovranno precisare con apposite norme ed elaborati, i materiali previsti, le relative tecniche di lavorazione, i rivestimenti, le tinteggiature e gli altri elementi di arredo.

Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.

Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimenti di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.) necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

ART. 4.33 - AREE PER PARCO ROTTAMI

Il deposito su aree scoperte di materiale o rottami ferrosi e di quelli provenienti dalla

demolizione di auto (parco-rottami), possono trovare sistemazione esclusivamente all'interno delle zone industriali ed artigianali, purché lontane dalle zone destinate alla residenza, ed alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- l'area deve essere circondata da una triplice cortina di alberi ad alto fusto
- deve essere evitato l'inquinamento del suolo mediante idoneo sistema di impermeabilizzazione
- il ciclo di accatastamento e di immagazzinamento deve garantire lo svuotamento dell'area di deposito in un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi.

Tali depositi sono vietati in tutte le altre zone del territorio comunale. Le autorizzazioni sono regolate dalle disposizioni del R.E..

Devono essere comunque osservate le norme dettate in proposito dal D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 e dalla L.R. n.30/1986.

ART. 4.34 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI O DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO

Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura e genere si verificano rinvenimenti di cose mobili o immobili di interesse artistico, storico o archeologico è fatto obbligo al rinvenitore, al proprietario, al direttore dei lavori e all'assuntore degli stessi di darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza e provvedere alla conservazione temporanea di quanto rinvenuto, lasciandolo nelle condizioni e nel luogo di ritrovamento.

Il rinvenitore, il proprietario, il direttore dei lavori e l'assuntore degli stessi sono altresì obbligati a farne immediata denuncia al Sindaco.

La custodia di tali ritrovamenti e gli altri obblighi conseguenti sono regolati dalle disposizioni della legislazione vigente sulla tutela del patrimonio storico artistico.

In seguito ai ritrovamenti di cui innanzi il Sindaco può disporre la totale o parziale sospensione dei lavori con riserva di motivarla entro trenta giorni; nello stesso termine il Responsabile del Servizio Urbano indica gli elementi necessari per una eventuale variante ai lavori e può, sentita la competente Soprintendenza, disporre la revoca del Permesso di Costruire.

Fatta salva ogni altra sanzione prevista da leggi statali e regionali, la mancata denuncia di cui ai precedenti 1° e 2° comma comporta l'immediata ed automatica decadenza del Permesso di costruire o di altro titolo edilizio abilitativo.

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DESTINAZIONE D'USO

ART. 4.36 - SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Il P.U.G. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.1444/1968 e in applicazione dell'art.17 della Legge n. 765/1967, in zone omogenee, allo scopo di individuare per ciascuna di esse le destinazioni, di disciplinarne gli interventi e le trasformazioni e di stabilirne i vincoli, in base alla L.R. n.56/1980 ed alle altre disposizioni legislative vigenti in materia di uso e tutela del territorio.

Le zone omogenee sono classificate come segue:

ZONE A - Residenziali del centro antico e di interesse ambientale

Comprendono le parti del territorio comunale costituite da nuclei e tessuti urbani, complessi edilizi o edifici isolati con caratteristiche specifiche relative all'impianto urbanistico, che presentano interesse storico-artistico o ambientale.

ZONE B - Residenziali esistenti e di completamento

Comprendono le parti del territorio comunale urbano, edificate, parzialmente edificate o inserite in un contesto prevalentemente urbanizzato, con esclusione di quelle rientranti nella precedente zona A. Tali zone sono destinate quasi esclusivamente alla residenza per il completamento mediante interventi diretti; ad esclusione di quelli perimetrati e normati dal PUG da attuarsi mediante gli strumenti esecutivi preventivi (PUE).

ZONE C – Aree della trasformazione urbana (A.T.U.)

Comprendono le parti del territorio comunale, destinate ai nuovi insediamenti residenziali e residenziali miste ad attività terziarie e direzionali, da attuarsi mediante gli strumenti esecutivi preventivi (PUE).

ZONE D - Insediamenti industriali, direzionali, artigianali, commerciali

Comprendono le parti del territorio comunale interessate o destinate agli insediamenti industriali, direzionali, commerciali, artigianali, ed ai relativi servizi per l'esposizione, la promozione e commercializzazione dei manufatti prodotti.

ZONE E - Destinate ad uso agricolo e di tutela ambientale

Comprendono le parti del territorio comunale interessate o destinate alla produzione agricola, differenziate in rapporto alla presenza o meno di colture arboree od in relazione ai loro caratteri morfologici o ambientali, che diano luogo ad interventi di tutela e salvaguardia paesaggistica, naturalistica o ecologica.

ZONE F1 - Attrezzature e servizi per standard urbanistici

Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le zone già interessate o destinate ad attrezzature o servizi pubblici di quartiere, in applicazione degli standard stabiliti del P.U.G., ed in base agli Standard urbanistici stabiliti nel precedente art. 4.4 (pag.49).

Per l'attuazione delle previsioni del PUG in tali zone è prevista la perequazione urbanistica. I proprietari che cederanno le aree con tale destinazione all'Amministrazione Comunale si vedranno assegnata la volumetria espressa, secondo il "rapporto di conversione", in occasione dell'approvazione dei PUE delle zone C.

ZONE F2 – F3 – F4 – F5 - Attrezzature e servizi di interesse generale

Comprendono gli edifici, gli impianti pubblici e le zone esistenti o destinate ad attrezzature di interesse generale, determinate dal P.U.G., in rapporto alle esigenze funzionali dell'insediamento urbano ed in relazione alle integrazioni comprensoriali. Tra queste sono inclusi anche i parchi attrezzati e le attrezzature per il tempo libero.

Le previsioni di piano possono essere oggetto di realizzazione da parte dei privati, Enti o soggetti che, a giudizio dell'amministrazione Comunale attraverso il convenzionamento, possono garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e dei servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse generale.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni del PUG, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dall'autorità competenti nelle materie specificate.

ART.4.37 - DESTINAZIONI D'USO - DESTINAZIONI DI ZONA

Il P.U.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso ammesse, quelle vietate e le eventuali norme transitorie relativamente a destinazioni attuali non compatibili con le previsioni del P.U.G.

Mutamenti nella destinazione d'uso dei suoli, dei fabbricati, delle varie parti dei fabbricati rispetto a quelle in atto al momento dell'entrata in vigore del P.U.G. devono essere indicati negli strumenti urbanistici attuativi e nei Permessi di Costruire corrispondenti.

Per le destinazioni d'uso esistenti che richiedono autorizzazioni di gestione da parte di Enti ed Uffici, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere atto di sottomissione o convenzione, con cui siano formalmente regolate le modalità ed i termini dell'uso e/o dell'esercizio di gestione. La relativa convenzione o atto di sottomissione dovrà essere trascritta a cura e spese degli interessati sui Registri Immobiliari.

A garanzia degli oneri assunti l'Amministrazione Comunale potrà richiedere la costituzione di servitù a suo favore.

ZONE A - RESIDENZIALI DEL CENTRO ANTICO E DI INTERESSE AMBIENTALE

ART. 4.38 - ZONE A - RESIDENZIALI DEL CENTRO ANTICO E DI INTERESSE AMBIENTALE

Sono classificate zone A le aree del centro antico di San Pietro in Lama e le parti del territorio comunale interessate da agglomerati, semplici nuclei o isolati, complessi edilizi o edifici isolati, che, per le loro caratteristiche specifiche o per quelle relative all'impianto urbanistico, presentano interesse storico, artistico o ambientale, nonché le aree circostanti che possono considerarsi parte integranti di essi.

Di tali zone il P.U.G. prevede la salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico, la salvaguardia funzionale relativa alle destinazioni d'uso e la salvaguardia sociale relativa alla permanenza delle fasce sociali presenti ed alle loro attività.

Tali zone, individuate e/o tipizzate nelle tavole in scala 1:5.000 del P.U.G., sono così distinte:

1. zone A1 - Centro Antico;
2. zone A2 - Edifici di interesse storico-artistico ed ambientale esterni al Centro Antico.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti di cui all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia approvato con DPR n.380/2001 e s.m.i con eventuali prescrizioni contenute nel presente capo:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- cambio di destinazione d'uso in:
 - residenza;
 - servizi alla persona (a titolo indicativo, non esaustivo: centri estetici e di bellezza, estetisti, parrucchieri, saloni di bellezza e similari..ecc.);
 - piccolo artigianato di servizio e produttivo con l'esclusione delle lavorazioni nocive e inquinanti;
 - commercio al dettaglio (vicinato)
 - agenzie assicurative e di credito;
 - bar;
 - ristorante e somministrazioni varie;
 - attività ricreative;
 - pensioni, b&b e affittacamere indipendentemente dalle modalità di esercizio.

Gli interventi urbanistici ed edilizi nel Centro Antico sono finalizzati:

1. al mantenimento e al ripristino degli specifici caratteri architettonici ed ambientali;
2. al tendenziale mantenimento della popolazione insediata nella sua pluralità sociale con la riqualificazione delle funzioni residenziali;
3. al mantenimento e allo sviluppo delle attività culturali e ricreative, del commercio al dettaglio e dell'artigianato non nocivo;
4. all'insediamento delle attività strettamente connesse e a servizio della residenza;
5. alla rivitalizzazione dell'area mediante la realizzazione di albergo diffuso, b&b, affittacamere.

Essi pertanto hanno come contenuto operativo:

- a) realizzare il restauro e risanamento conservativo degli edifici e degli elementi strutturali e decorativi d'interesse storico-artistico e conseguire il recupero delle zone e degli edifici degradati;
- b) realizzare il restauro conservativo ed il recupero igienico-edilizio degli edifici esistenti ;
- c) promuovere l'allontanamento delle attività nocive e comunque di quelle incompatibili con la struttura fisica e tipologica del tessuto edilizio e con le esigenze igieniche degli immobili, nonché in contrasto con la qualità d'insieme dell'ambiente urbano;

- d) conseguire l'utilizzazione di tutte le aree e degli edifici di proprietà e di interesse pubblico, per il soddisfacimento delle esigenze collettive nella dimensione urbana e di quartiere.

ART. 4.39 - ZONA A1 - CENTRO ANTICO

Comprende l'ambito urbano costituito dall'insieme di strade, slarghi ed edifici formati da elementi modulari a schiera, aggregati a corte aperta o a corte chiusa e a tipologia mista, oltre ad alcuni immobili di notevole pregio storico-architettonico, che, nel loro insieme, originano il tessuto edilizio continuo del Centro Antico del comune di San Pietro in Lama delimitato nelle tavole del P.U.G.

Per gli edifici in zona A1 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- residenza
- servizi alla persona (a titolo indicativo, non esaustivo: centri estetici e di bellezza, estetisti, parrucchieri, saloni di bellezza e similari..ecc.);
- piccolo artigianato di servizio e produttivo con l'esclusione delle lavorazioni nocive e inquinanti;
- commercio al dettaglio (vicinato)
- agenzie assicurative e di credito;
- bar;
- ristorante e somministrazioni varie;
- attività ricreative;
- pensioni, b&b e affittacamere indipendentemente dalle modalità di esercizio

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti di cui all'art.3 del Testo Unico in materia edilizia approvato con DPR 380/2001 e s.m.i con eventuali prescrizioni contenute nel presente Capo:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- cambio di destinazione d'uso in:
 - residenza;
 - servizi alla persona (a titolo indicativo, non esaustivo: centri estetici e di bellezza, estetisti, parrucchieri, saloni di bellezza e similari..ecc.);
 - piccolo artigianato di servizio e produttivo con l'esclusione delle lavorazioni nocive e inquinanti;
 - commercio al dettaglio (vicinato)
 - agenzie assicurative e di credito;
 - bar;
 - ristorante e somministrazioni varie;
 - attività ricreative;
 - pensioni, b&b e affittacamere indipendentemente dalle modalità di esercizio.

Sono consentiti, all'interno dell'originario involucro dell'edificio, gli aumenti di superficie, anche attraverso la sopralcatura, piccolissimi aumenti di cubatura (non in altezza), onde consentire l'inserimento di servizi igienici, ed ancora l'abbassamento del piano di calpestio al piano terra, ove sopraelevato, rispetto al piano stradale;

Possono, altresì, essere consentiti, interventi di:

- modifica della distribuzione interna con spostamento di tramezzature, sempre che gli interventi non alterino gli elementi strutturali formali e tipologici storici, né entrino in contraddizione con la struttura spaziale e geometrica di organismi costruttivi significativi (volte in pietra);
- aggregazione di unità tipologiche o di più elementi modulari semplici allo scopo di conseguire una adeguata organizzazione degli spazi interni in rapporto alle esigenze abitative, nel rispetto dei caratteri architettonici essenziali delle singole parti;
- formazione di spazi interni aperti, pozzi luce, chiostrine, mediante la demolizione

senza ricostruzione di parti del fabbricato, a condizione che le parti di fabbricato oggetto di demolizione non abbiano valore architettonico e qualora si rendano strettamente necessarie per l'esecuzione di adeguamento igienico-sanitario dell'immobile;

- ricostruzione e completamento di parti irreparabilmente degradate o dirute quando risultino deducibili per documentazione diretta o indiretta nella forma, dimensione e posizione, da realizzarsi nel rispetto dei caratteri architettonici originari o comunque di interesse ambientale, e con l'uso di materiali e tecnologie tradizionali, salvo prescrizioni di altra autorità preposta alla verifica delle condizioni di sicurezza (sismica..) ove possibile;
- mantenimento di elementi edilizi realizzati in ampliamento dell'organismo originario, che risultino necessari ad esigenze igienico-abitative dell'edificio e che non siano in contrasto con i valori ambientali d'insieme;
- realizzazione di ampliamenti per servizi igienico sanitari, impianti tecnologici o miglioramento delle condizioni abitative nella misura massima ripartita tra gli stessi di 10 mq, alle condizioni di cui al successivo art. 4.43 (pag. 62);
- introduzione di soppalchi in ambienti coperti a volta o a tetto, aventi una luce libera in chiave o sotto il colmo non inferiore a m. 4,60.

Il soppalco, realizzato esclusivamente a secco in legno o ferro dovrà ancorarsi ai muri portanti esistenti al di sotto dell'imposta delle volte; dovrà estendersi al massimo per un terzo del vano in cui verrà realizzato, dovrà lasciare al di sotto una altezza libera minima di m. 2,20, utilizzabile preferibilmente con ambienti di servizio; dovrà essere aperto e la parte superiore dovrà essere munita di balaustra; dovrà essere raggiungibile con scala a giorno in ferro o legno.

Negli interventi devono osservarsi tutte le prescrizioni stabilite al successivo art. 4.41 (pag. 61) (relativo alle categorie A.1.2).

E' fatto divieto di:

- alterare i fili stradali esistenti, nonché i profili altimetrici;
- alterare le strutture portanti e tutte le coperture a volta ed a tetto, eccetto che, in caso di gravissimi dissesti statici (la pericolosità dovrà essere documentata con rilievo fotografico e con relazione scritta del quadro lesionativo e sulle cause del dissesto, sottoscritto dal tecnico progettista);
- tagliare ed ampliare porte e finestre sui prospetti esterni che alterino le caratteristiche esistenti, salva a necessità di interventi edilizi che si rendono necessari per realizzare l'adeguamento igienico-sanitario dell'immobile mediante, anche, accorpamento di più unità immobiliari, in caso di destinazione residenziale, sempre nel rispetto delle caratteristiche morfologiche;
- inserire vetrine o nicchie sui prospetti;
- rivestire con marmi lucidi e non, con ceramiche o rivestimenti simili, con intonaci tipo graffiato, granigliato o similari, la finitura di paramenti murari esterni, nonché dei vani porta e finestra che dovranno invece essere eseguiti con pietra locale e finiture ad intonaci a grana sottile con pitturazioni a calce di tutte le tinte tradizionali;
- utilizzare profilati in alluminio anodizzato ed in PVC per la realizzazione di infissi esterni su prospetti principali e secondari, porte, finestre, portoni e cancellate salvo mimetizzazione;
- frazionare gli spazi interni voltati per la collocazione di impianti e servizi igienici che non consentano una lettura unitaria del sistema di copertura.

ART. 4.40 - CATEGORIA A1.1 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-MONUMENTALE

Comprende le chiese ed i complessi e gli altri edifici destinati come pertinenza al culto, individuati nelle tavole del P.U.G., per i quali è prevista la conservazione integrale mediante il restauro e risanamento conservativo.

Tali edifici, se già non sottoposti a vincolo ai sensi della legge n.1089/1939, sono proposti

dal P.U.G. per tale vincolo di tutela, così come individuati nelle tavole del P.U.G..

Per tali edifici sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo condotti secondo la metodologia propria del restauro monumentale e finalizzati al ripristino dei valori storici ed al recupero degli aspetti tipologici e costruttivi dell'edificio e delle sue singole parti, con la eliminazione delle superfetazioni che non presentino interesse storico-documentario per la comprensione dell'evoluzione dell'opera attraverso il tempo.

E' ammessa l'installazione degli impianti necessari per dotare l'edificio dei servizi igienici e tecnologici, secondo le destinazioni consentite, purché non ne alterino l'impianto tipologico ed i caratteri di interesse storico-artistico.

E' prescritto il mantenimento ed il ripristino delle pavimentazioni degli androni e dei cortili, in basolato tradizionale di pietra calcarea.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, con l'impiego di materiali e di tecnologie consentite in rapporto al vincolo di tutela e con esclusione di ogni intervento parziale sulle facciate.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e risanamento conservativo dovranno essere autorizzati dalla competente Soprintendenza BB.AA. secondo anche i disposti del PPTR.

ART. 4.41 - CATEGORIA A1.2 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

Comprendono i palazzi, i palazzetti ed alcuni edifici con caratteristiche tipologico-storiche della residenza e del lavoro (antichi frantoi) che presentano comunque un notevole interesse ambientale, così come individuati nelle relative tavole del P.U.G.

Per tali edifici è prescritta la conservazione dell'impianto strutturale originario e dei caratteri tipologici, dell'aspetto architettonico, della tecnologia costruttiva e dei materiali, in quanto determinano il valore storico-ambientale di essi.

Questi edifici, rappresentando un notevole interesse storico-ambientale, se già non sottoposti a vincolo ai sensi della Legge n.1089/1939, sono proposti dal P.U.G. per tale vincolo di tutela, secondo quanto disposto nelle tavole del P.U.G..

Per tali edifici sono consentiti oltre agli interventi di restauro e risanamento conservativo previsti nel precedente art. 4.40 per gli edifici di categoria A.1.1, anche:

1. conservazione delle facciate interne ed esterne, dei tetti e di tutti gli elementi decorativi costituiti da mostre, lesene, marcapiani, doccioni, mensole, balaustre, inferriate, ecc.;
2. conservazione dell'impianto strutturale originario, delle volte e delle scale, in quanto costituiscono elementi caratteristici della tipologia edilizia originaria;
3. conservazione e ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate, anche di quelle a livello stradale, che formano accesso agli edifici o alle botteghe o negozi, in quanto costituiscono elementi caratterizzanti del disegno architettonico dell'edificio;
4. conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi isolati, quali colonne angolari, stemmi gentilizi, edicole, fregi, lapidi ed iscrizioni antiche;
5. conservazione di mostre, vetrine ed insegne di negozi, che abbiano valore ambientale e documentario;
6. eliminazione delle superfetazioni e delle sovrastrutture, che non abbiano interesse storico-documentario e che alterino i caratteri essenziali della morfologia dell'edificio;
7. le aree libere o risultanti dalle demolizioni di superfetazioni devono essere sistemate a verde, e in caso di cortili, androni e corti vanno lasciati con basolato tradizionale di pietra calcarea.

Sono ammessi:

- l'inserimento di scale, ascensori o servoscale ed impianti tecnologici (idrico, elettrico, fognante, di riscaldamento, ventilazione, di condizionamento), nel rispetto dei caratteri tipologici, strutturali e formali dell'edificio, con il divieto di realizzare volumi tecnici emergenti dalle coperture esistenti;
- l'inserimento di servizi igienici e di cucine, anche con ventilazione forzata, quest'ultima purché collegata con ambienti dotati di finestra;
- la possibilità di spostare ed integrare aperture esclusivamente sulle facciate interne, che non presentino interesse architettonico e che non compromettano l'equilibrio formale. Ciò a condizione che siano motivate da esigenze di carattere igienico, e che siano impiegate tecnologie analoghe a quelle originali.

Nella redazione dei progetti e per l'impiego dei materiali dovranno rispettarsi le norme e le prescrizioni di cui al successivo art.4.44 (pag.63).

Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo riguardanti gli edifici di categoria A1.2, devono essere preventivamente autorizzati dalla competente Soprintendenza.

Per gli edifici che rientrano in questa categoria è ammessa la destinazione residenziale; sono altresì consentite le seguenti destinazioni, purché compatibili con i caratteri architettonici degli edifici:

- sedi di servizi e di associazioni culturali, religiose e politiche;
- studi professionali e sedi di attività rappresentative e direzionali a livello locale;
- piccole botteghe artigiane ed attività commerciali al dettaglio (vicinato).

Mediante i Piani di Recupero potranno essere introdotte altre destinazioni in relazione alle finalità di riqualificazione delle funzioni residenziali complessive del settore urbano interessato.

ART. 4.42 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Nella zona A1, per gli edifici in forte contrasto con l'ambiente circostante, risultato di interventi sostitutivi del tessuto edilizio o di occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico, è ammesso, l'intervento di demolizione senza ricostruzione con il ripristino della pavimentazione in basolato calcareo e la restituzione dell'area risultante per spazi pubblici attrezzati.

ART. 4.43 - INTERVENTI NELLE AREE LIBERE E NELLE ZONE DESTINATE A VERDE

Nella zona A1 tutti gli spazi liberi esterni che costituiscono il sistema delle corti o dei percorsi pedonali pubblici o privati a servizio della residenza, dovranno essere rigorosamente mantenuti inedificati, recuperandone preferibilmente, anche le parti occupate da superfetazioni. Per essi è prescritto il mantenimento e ripristino delle pavimentazioni tradizionali, in basolato di pietra calcarea.

Le aree interne al tessuto edilizio, utilizzate come aree a verde, sono vincolate a tale destinazione.

Saranno altresì recuperate con destinazione a verde le aree attualmente occupate dalle superfetazioni e dagli accrescimenti edilizi interni ai tessuti, con le modalità previste dagli articoli precedenti, attraverso gli interventi riguardanti i singoli edifici cui sono pertinenti.

Attraverso i medesimi interventi è consentita l'eventuale realizzazione di servizi igienico sanitari ed impianti tecnologici, anche insistenti nelle aree interne classificate come verde privato, della superficie massima di mq 10,00.

ART. 4.44 - INTERVENTI NELLA ZONA A1 - PRESCRIZIONI PER I PROGETTI

Per i progetti di restauro e di risanamento conservativo e per i progetti di manutenzione

straordinaria relativi agli interventi nel Centro Antico e ad edifici di interesse storico-artistico ed ambientale, si richiede una dettagliata documentazione dello stato di fatto dell'edificio e delle aree di pertinenza, che consideri gli aspetti storici, architettonici, statici ed igienici, anche relativamente alle sistemazioni esterne ed agli elementi di arredo.

E' prescritto in particolare:

1. il rilievo quotato in scala 1/50 dello stato di fatto dell'edificio completo di ogni sua parte, incluse le sistemazioni e gli elementi esterni qualificanti, ed il rilievo dei particolari architettonici costruttivi in scala adeguata (1:20 - 1:10 ecc.).
2. i profili longitudinali del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti ed il corrispondente profilo del fronte contrapposto; le sezioni trasversali delle sedi stradali;
3. la documentazione fotografica dello stato di fatto e dei particolari significativi dello spazio interno ed esterno, anche riferita al contesto;
4. il progetto esecutivo dettagliato in scala 1/50 completo di piante, prospetti e sezioni con indicazione differenziata delle demolizioni e delle nuove opere che si intendono eseguire;
5. la descrizione dettagliata delle opere di finitura interne ed esterne previste dal progetto;
6. la relazione con la descrizione dettagliata delle opere che si intendono realizzare precisando il tipo di intervento, la classificazione prevista dal P.U.G. (secondo le categorie previste nel P.U.G.) e le destinazioni d'uso.

Per gli edifici soggetti o proposti a vincolo di tutela secondo il D.Lgs n.42/2004 e smi, individuati nelle tavole del P.U.G., gli elaborati dovranno essere integrati da:

1. documentazione storica ed eventualmente anche storiografica con tutti gli elementi significativi di rilievo, idonei per illustrare l'evoluzione storica dell'edificio;
2. rilievo stratigrafico delle varie strutture dal quale risulti la successione nel tempo delle trasformazioni intervenute con l'indicazione dei relativi materiali e tecnologie;
3. rilievo descrittivo dei diversi tipi di finitura interna ed esterna.

I progetti devono prevedere il ripristino, il consolidamento o il rifacimento delle murature in conci di pietra leccese o tufo carparo originariamente a faccia vista per i prospetti esterni, ovvero in conci di pietra di tufo ed intonaco per le strutture murarie originariamente realizzate con tali materiali.

Sono vietate le tinteggiature di pareti interne ed esterne con materiali plastici, i rivestimenti con malta di cemento e con pitture sintetiche.

E' altresì vietato ogni tipo di rivestimento in materiale ceramico o di marmo e la creazione di zoccolature ed imbotti in marmo.

Ove sia richiesto e corrisponda ai criteri di conservazione e di restauro:

- l'intonaco esterno dovrà essere realizzato secondo le tecnologie tradizionali con tufina e calce;
- gli elementi architettonici o le parti di essi irrecuperabili quali cornici, lesene, davanzali, mostre, doccioni ecc., per i quali sia necessaria la sostituzione, dovranno essere realizzati in pietra leccese, con le tecnologie delle lavorazioni tradizionali;
- sulle pareti a faccia vista in pietra leccese gli interventi dovranno essere condotti con il metodo del "cuci e scuci" per piccole superfici in modo da conservare le stesse caratteristiche dell'antica muratura;
- eventuali strutture di rafforzamento dovranno essere eseguite all'interno del corpo murario lasciando all'esterno un sufficiente spessore della muratura antica;
- il materiale delle sostituzioni deve essere uguale a quello antico e lavorato con analogo tecnica;
- gli infissi quando ne risulta necessaria la sostituzione, dovranno preferibilmente essere in legno verniciati con i colori originali;
- sono vietati gli infissi in alluminio anodizzato e ne è prescritta la sostituzione con infissi in legno, nei casi in cui siano stati precedentemente adoperati per tutto l'edificio. Possono essere autorizzati infissi in alluminio o metallo elettrocolorato di

- colore scuro opaco, da realizzarsi con particolarità costruttive compatibili con i caratteri dell'edificio;
- devono essere conservate, per quanto possibile, le vecchie patine sulle facciate degli edifici, intervenendo quando necessario con leggera pulitura a mano;
 - devono essere conservate e ripristinate le vetrine, le insegne e gli altri elementi di arredo, che costituiscano documentazione autentica dell'ambiente.

I lavori di restauro e risanamento conservativo dovranno essere affidati ad imprese specializzate per opere di tale genere che dovranno avvalersi di artigiani esperti nelle lavorazioni tradizionali.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria riguardanti gli edifici già sottoposti o proposti al vincolo ai sensi del il D.Lgs n.42/2004 e smi è necessario esibire il rilievo dello stato di fatto, la documentazione fotografica delle parti interessate dall'intervento e la relazione con descrizione dettagliata delle opere da realizzare e dei materiali da impiegare.

Per gli edifici soggetti o proposti per il vincolo di tutela, di cui alla tavola del P.U.G., e per gli altri eventualmente individuati dal P.U.G., durante la esecuzione dell'opera il direttore dei lavori dovrà periodicamente trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale una relazione con documentazione fotografica relativa allo sviluppo degli interventi.

ART. 4.45 - ZONE A2 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE ESTERNI AL CENTRO ANTICO

Sono gli edifici e i complessi edilizi civili e religiosi di valore storico, artistico ed ambientale esterni al Centro Antico e soggetti o proposti a vincolo di tutela ai sensi del il D.Lgs n.42/2004 e sm.i

Tali edifici con le relative aree di pertinenza sono sottoposti alle norme e prescrizioni stabilite dal precedente art. 4.44 (pag. 63) per gli edifici vincolati o proposti a vincolo di tutela.

Gli interventi per le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza dovranno rispettare i caratteri ambientali dell'edificio storico anche per quanto attiene l'essenza e il tipo delle alberature, mantenendo le aree completamente libere da qualsiasi eventuale sovrastruttura esistente.

Per gli interventi su tali edifici è prescritto il preventivo parere della Soprintendenza ai BB. AA. anche per gli interventi di manutenzione ordinaria su edifici e complessi già soggetti a vincolo e su quelli proposti a vincolo di tutela dal P.U.G.

Gli edifici di interesse ambientale, indicati nelle tavole di P.U.G. della zonizzazione in scala 1:2000 e con apposito retino, comprendono le costruzioni con tipologie diverse esistenti nel territorio comunale all'esterno del perimetro del Centro Antico, che costituiscono testimonianze storico-culturali legate alla struttura urbana e all'organizzazione del territorio agricolo e che, per i loro specifici caratteri architettonici, costituiscono con le relative aree di pertinenza testimonianze di interesse ambientale da salvaguardare ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale.

Tali edifici, con le relative aree di pertinenza sono sottoposti alle norme e prescrizioni stabilite per gli edifici delle categorie A1.1 ed A1.2 del Centro Antico, di cui al precedente art. 4.40 (pag. 61) e 4.41 (pag.61) secondo il livello di classificazione che sarà loro attribuito in sede di formazione dell'inventario dei beni culturali ed ambientali, di cui al successivo art. 4.46 (pag.65).

Per essi è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso, produttive e residenziali, legate alle attività agricole o delle destinazioni originarie ove queste costituiscano una utilizzazione attualmente fruibile. Per le masserie possono essere consentite anche destinazioni per servizi pubblici o attrezzature d'interesse collettivo, ovvero anche più specificatamente attrezzature turistico-ricettive o turistico-commerciali connesse allo sviluppo

dell'agriturismo, a condizione che gli interventi siano attuati con le metodologie prescritte per gli interventi di cui ai precedenti artt.4.40 (pag. 60) e 4.41 (pag. 61) e comunque nel rispetto delle qualità tipologiche e costruttive previste dal PPTR.

Nel caso di interventi che prevedano il rinnovamento funzionale o le nuove destinazioni di cui al comma precedente, i relativi progetti devono essere preventivamente sottoposti al parere del nulla-osta della competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza dovranno rispettare i caratteri dell'edificio, anche per quanto attiene l'essenza ed il tipo di alberature.

Per l'area annessa valgono le norme del PPTR.

ART.4.46 - ALTRI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Sono gli edifici e i complessi edilizi di valore storico, artistico ed ambientale meritevoli di tutela a norma del P.U.G. e indicati nella tavola C1B "Invarianti paesaggistiche".

Gli interventi per le sistemazioni a verde delle aree di pertinenza dovranno rispettare i caratteri ambientali dell'edificio storico anche per quanto attiene l'essenza e il tipo delle alberature, mantenendo le aree completamente libere da qualsiasi eventuale sovrastruttura esistente.

Tali edifici di interesse ambientale, indicati nelle tavole di P.U.G. della zonizzazione in scala 1:2000 e con apposito retino, comprendono le costruzioni con tipologie diverse esistenti nel territorio agricolo, che costituiscono testimonianze storico-culturali legate alla struttura urbana e all'organizzazione del territorio agricolo e che, per i loro specifici caratteri architettonici, costituiscono con le relative aree di pertinenza testimonianze di interesse ambientale da salvaguardare ed elementi caratterizzanti il paesaggio rurale.

Per tali edifici è prescritta la conservazione delle destinazioni d'uso, produttive e residenziali, legate alle attività agricole o delle destinazioni originarie ove queste costituiscano una utilizzazione attualmente fruibile; possono essere consentite anche destinazioni per servizi pubblici o attrezzature d'interesse collettivo, ovvero anche più specificatamente attrezzature turistico-ricettive o turistico-commerciali connesse allo sviluppo dell'agriturismo, a condizione che gli interventi siano attuati nel rispetto delle qualità tipologiche e costruttive degli edifici, fatte salve le valutazioni e prescrizioni dei soggetti preposti alla tutela del bene.

ZONE B - RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

ART. 4.47 - ZONE B - RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

Le zone B comprendono le maglie urbane esterne alle zone A, già quasi completamente impegnate da edifici a prevalente carattere residenziale e le altre aree del territorio comunale interessate dalle più recenti espansioni residenziali, per le quali sono definite dal P.U.G. le relative organizzazioni e configurazioni urbanistiche.

In rapporto alla localizzazione, al livello di saturazione, ai caratteri edilizi ed ai conseguenti interventi ammissibili, le zone B sono individuate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. in scala 1:5.000 e disciplinate nei successivi articoli secondo le classificazioni di seguito riportate.

Centro urbano:

B1 - zone residenziali urbane prevalentemente sature;

B2 - zone residenziali esistenti urbanisticamente definite;

B3 - zone residenziali urbane di completamento;

B4 - zone residenziali urbane con prevalente edificazione sparsa; B5 - nuclei residenziali di riqualificazione urbana

ART. 4.48 - ZONE B1 – ZONE URBANE PREVALENTEMENTE SATURE

Comprendono le maglie dell'area urbana centrale, sviluppatasi intorno alle zone A, completamente edificate con caratteristiche intensive e con destinazioni d'uso prevalentemente residenziale e che pur non presentando una omogeneità storico-artistica ed ambientale, ne rappresentano la continuità data la presenza di caratteri tipologici costruttivi e tradizionali.

Le tipologie abitative ammesse sono quelle già preesistenti e dovranno essere conformi a quelle esistenti nella stessa zona.

In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

1. residenziale
2. commercio al dettaglio
3. direzionale
4. artigianato di servizio
5. ristoranti, bar e attività ricreative

Le altre destinazioni d'uso, purché non espressamente vietate nei successivi commi, sono confermate limitatamente alle attività già insediate alla data di adozione del P.U.G..

Sono vietate le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento o comunque incompatibili con le residenze.

Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.U.G. devono essere adeguate entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione con permesso di costruire;
- nuova costruzione ed ampliamento.

In dette zone sono consentiti gli interventi con gli indici e i parametri urbanistico-edilizi di seguito riportati:

- Interventi di nuove costruzioni ampliamento del p.t. e di ristrutturazione edilizia e ricostruzione di edifici esistenti.

- Indice di fabbricabilità fondiaria:	IFF = 5,00 mc/mq
- Rapporto di copertura	RC = 0,60 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra	N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)

- Altezza massima

Hmax = 9,00 m

Per i nuovi vani realizzati con copertura a volta in muratura l'altezza virtuale da considerare per la determinazione della volumetria sarà pari a 3,00 m.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

- Interventi d'ampliamento per sopraelevazione e ristrutturazione edilizia parziale su fabbricati già esistenti
 - indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 7,50÷8.50 mc/mq
 - Rapporto di copertura RC = 0,60 mq/mq
 - Numero dei piani fuori terra N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)
 - Altezza max ristrutturazione: Hmax = 9,00 m
 - Altezza max sopraelevazione 1° piano: Hmax = 3,20 m

Per i nuovi vani realizzati con copertura a volta in muratura l'altezza lorda da considerare per la determinazione della volumetria sarà pari a m 3,00.

Per gli edifici al piano terra esistenti sarà comunque garantita la sopraelevazione del solo piano primo in rapporto alla già esistente superficie coperta del piano terra; inoltre, l'altezza dovrà tenere in debito conto gli allineamenti delle costruzioni limitrofe, al fine di ottenere un decoroso livellamento dei prospetti.

Distanze tra edifici e dai confini

Per le nuove costruzioni è prescritta una distanza tra gli edifici pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m.3,00.

La distanza delle nuove costruzioni dai confini dovrà essere pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio da costruirsi, con minimo assoluto di m.3,00.

Per le nuove costruzioni in confine con lotti edificati, ove la distanza tra costruzione esistente e relativo confine risulti inferiore a m.1,50, si applica la normativa sulle distanze prescritta dal Codice Civile.

Sono ammesse costruzioni in aderenza e/o sul confine, nei casi ammessi dal vigente Codice Civile. L'arretramento dal filo stradale dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal PUG, o in mancanza in linea con gli edifici esistenti e, comunque, secondo i capisaldi forniti dall'UTC, da richiedersi eventualmente anche prima della formazione progettuale dell'intervento.

Il reperimento delle aree per parcheggi privati, nella misura di cui all'art.4.10 (pag.94) delle presenti norme, è dovuto nei seguenti casi:

- nuove costruzioni, con esclusione delle sopraelevazioni di edifici a p.t.;
- ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato esistente;
- ristrutturazioni integrali con cambio di destinazione d'uso e ampliamento di edifici.

ART. 4.49 - ZONE B2 - RESIDENZIALI ESISTENTI URBANISTICAMENTE DEFINITE

Comprendono le aree interessate dalle più recenti espansioni a carattere prevalentemente residenziale, che risultano organizzate secondo maglie con definita configurazione urbanistica.

Le tipologie abitative ammesse sono quelle conformi a quelle già realizzate in zona e comunque con tipologie di case in linea, qualora sul fronte stradale interessato siano già presenti edifici senza arretramento in tal caso dovrà proseguirsi l'allineamento imposto dai fabbricati esistenti. Nel caso in cui la superficie del lotto lo possa consentire sono ammesse case isolate ed a schiera.

In tali zone sono consentite le stesse destinazioni d'uso consentite nelle Zone B1, ivi comprese le relative prescrizioni e condizioni.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- restauro e risanamento conservativo;

- ristrutturazione edilizia e ricostruzione con permesso di costruire;
- nuova costruzione ed ampliamento.

Gli interventi di nuove costruzioni, di ampliamento, e/o di ristrutturazione edilizia e ricostruzione di edifici esistenti sono consentiti con il rispetto dei seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 3,00 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,65 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 3 (p.t + 2 p.)
- Altezza massima: Hmax = 11,00 m

Per i nuovi vani realizzati con copertura a volta in muratura l'altezza lorda da considerare per la determinazione della volumetria sarà pari a ml. 3,00.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Per le Zone B2 ove l'area d'intervento fosse compresa nell'ambito di precedenti strumentazioni attuative vigenti (conformi alla L.R. n. 56/80) con impegno all'attuazione assunto da proprietari, convenzionalmente efficace, le progettazioni potranno conformarsi alle norme ed alle configurazioni planovolumetriche fissate in dette strumentazioni attuative.

Ove ricorra il caso di cui al precedente comma, è ammesso l'intervento diretto con Permesso di Costruire singolo secondo la strumentazione previgente, fermo restando l'osservanza della disciplina di salvaguardia relativamente alle eventuali norme innovative del P.U.G.. rispetto a quella strumentazione.

Distanze tra edifici e dai confini tra pareti non finestrate

Per le nuove costruzioni è prescritta una distanza tra gli edifici pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m 3,00.

La distanza delle nuove costruzioni dai confini dovrà essere pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio da costruirsi, con minimo assoluto di m 3,00.

Sono ammesse costruzioni in aderenza e/o sul confine, nei casi ammessi dal vigente Codice Civile.

Per le nuove costruzioni in confine con lotti edificati, ove la distanza tra costruzione esistente e relativo confine risulti inferiore a m 1,50, si applica la normativa sulle distanze prescritta dal Codice Civile.

Distanze tra edifici e dai confini tra pareti finestrate

Il distacco tra edifici e pareti finestrate dovrà essere non inferiore all'altezza massima dell'edificio più alto, con un minimo assoluto di m 10,00.

Il distacco dai confini laterali sarà, ovviamente la metà di quello risultante tra gli edifici di cui al paragrafo precedente, con un minimo assoluto di m 5,00.

Il distacco dal confine interno dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza massima dell'edificio, con un minimo assoluto di m 5,00.

L'arretramento dal filo stradale dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dal PUG, o in mancanza in linea con gli edifici esistenti e, comunque, secondo i capisaldi forniti dall'UTC, da richiedersi eventualmente anche prima della formazione progettuale dell'intervento.

Il reperimento delle aree per parcheggi privati, nella misura di cui all'art.10 delle presenti norme, è dovuto nei seguenti casi:

- nuove costruzioni, con esclusione delle sopraelevazioni di edifici al piano terra;
- ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato esistente;
- ristrutturazioni integrali con cambio di destinazione d'uso e ampliamento di edifici.

Il permesso di costruire è comunque subordinato all'obbligatoria cessione delle eventuali aree destinate alle corrispondenti sedi viarie e fasce di arredo stradale comprese nella proprietà del richiedente (anche se di particelle limitrofe a quella di intervento), secondo le sistemazioni definite nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. La cessione avverrà in compensazione agli oneri di urbanizzazione primaria secondo i valori di esproprio determinati ai sensi della legislazione vigente.

ART. 4.50 - ZONE B.3 - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

Comprendono le maglie urbane di recente formazione quasi completamente edificate, con caratteristiche edilizie semintensive e con destinazione prevalentemente residenziale e nello specifico corrispondono alle seguenti zone omogenee del P.d.F:

- C1 "di espansione"; approvato con Delibera C.C. n. 52 del 23.03.1985
- C3 (1° PEEP), approvato con D.P. Reg. n. 3913 del 19/12/1974
- C13 (2° PEEP), approvato con D.G.R. n. 5350 del 29/06/1981
- C13 (Piano Particolareggiato), approvato con Delibera C.C. n. 175 del 29/12/1988.

Per tale zona le progettazioni e le tipologie edilizie dovranno conformarsi alle norme ed alle configurazioni planovolumetriche fissate in dette strumentazioni attuative.

Ove ricorra il caso di cui al precedente comma, è ammesso l'intervento diretto con il Permesso di Costruire singolo secondo la strumentazione previgente, fermo restando l'osservanza della disciplina di salvaguardia relativamente alle eventuali norme innovative del P.U.G. rispetto a quella strumentazione.

In tali zone sono consentite le stesse destinazioni previste per le precedenti zone B1e B2, ivi comprese le relative prescrizioni e condizioni.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione;
- nuova costruzione ed ampliamento.

Il permesso di costruire è, comunque, subordinato alla obbligatoria cessione delle eventuali aree destinate alle corrispondenti sedi viarie e fasce di arredo stradale comprese nella proprietà del richiedente (anche se di particelle limitrofe a quella di intervento), secondo le sistemazioni definite nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. La cessione avverrà in compensazione agli oneri di urbanizzazione primaria secondo i valori di esproprio determinati ai sensi della legislazione vigente.

ART. 4.51 - ZONE B.4 - RESIDENZIALI URBANE CON PREVALENTE EDIFICAZIONE SPARSA

Comprendono aree interessate da recenti edificazioni periferiche, esistenti ai margini delle maglie urbane e ricadenti in aree già tipizzate dallo strumento urbanistico precedente.

Tali aree assumono definitiva configurazione urbanistica con il completamento e la integrazione dei sistemi di viabilità e delle urbanizzazioni previste dal P.U.G..

Il Piano individua le seguenti zone d'intervento:

- zona B4.1 su via Calamandrei;
- zona B4.2 su prolungamento via Pozzino.

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenziale;
- commerciale;
- direzionale;
- artigianale;

Le altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata alla data di adozione del P.U.G..

Sono vietate le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento e comunque incompatibili con la residenza.

Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.U.G. devono essere adeguate entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- sostituzione edilizia;
- nuova costruzione ed ampliamento.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Distanze tra edifici e dai confini:

Per le nuove costruzioni è prescritta una distanza tra gli edifici pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m 10,00.

La distanza delle nuove costruzioni dai confini interni dovrà essere pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio da costruirsi, con minimo assoluto di m 5,00.

Sono ammesse costruzioni in aderenza e/o sul confine, nei casi ammessi dal vigente Codice Civile.

Il reperimento delle aree per parcheggi privati, nella misura di cui all'art. 10 delle presenti norme, è dovuto nei seguenti casi:

1. nuove costruzioni, con esclusione delle sopraelevazioni di edifici al piano terra;
2. ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato esistente;
3. ristrutturazioni integrali con cambio di destinazione d'uso e ampliamento di edifici.

ART. 4.52 - ZONE B4.1- RESIDENZIALI URBANE CON PREVALENTE EDIFICAZIONE SPARSA

L'individuazione delle aree così tipizzate e comprese nel perimetro indicato nel Piano, si è resa necessaria per la realizzazione delle infrastrutture che vanno così ad assumere definitiva configurazione urbanistica con il completamento e l'integrazione nel sistema della viabilità e dell'urbanizzazione previste dal PUG.

La soluzione può essere trovata attraverso un'estensione della zonizzazione B4.1, fino al tratto stradale di previsione del prolungamento di Via Pio la Torre, a condizione della cessione gratuita della restante area (F1.1), fino al confine nord-est del territorio comunale, sottoponendo l'edificazione dell'intera area B4.1 a permesso di costruire convenzionato, condizionato alla realizzazione dei tratti vari di previsione e degli standard per come individuati.

Si attua così una perequazione interna alla maglia, dove, al sacrificio per il privato, rinveniente dalla cessione delle aree classificate F1.1 e degli standard di previsione, la restante maglia acquisisce il maggior indice rinveniente dalla zonizzazione B4 condizionata, senza sostanziale alterazione degli equilibri di Piano, salvo sempre il pagamento degli oneri per intero come conseguenza del Permesso a Costruire in via diretta.

Le tipologie edilizie ammesse sono quelle abbinata, in linea ed a schiera.

In tali zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenze;
- uffici privati e studi professionali;
- associazioni sociali, culturali, religiose e politiche;
- commercio al dettaglio ed artigianato di servizio;
- ristoranti, bar ed attività ricreative;

Le altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata alla data di adozione del P.U.G..

Sono vietate le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento o che siano incompatibili con la residenza.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- sostituzione edilizia;
- nuova costruzione ed ampliamento.

I suddetti interventi sono consentiti con il rispetto dei seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 1,90 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)
- Altezza massima Hmax = 7,50 m
- Arretramento dal filo stradale: secondo l'allineamento previsto nelle tavole di P.U.G..

Per le distanze e per quanto non espressamente specificato valgono le norme delle zone "B2" art. 4.49 (pag. 67).

ART. 4.53 - ZONE B4.2- RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE URBANA

Comprendono quelle aree periferiche poste ai margini delle maglie urbane esistenti e ricadenti in aree già tipizzate dallo strumento urbanistico precedente (P.d.F.) e corrispondenti alla Zona B4.2, alla zona "E1" agricola ed "E2" agricola speciale, del P.d.F., sul prolungamento di via Libertini.

Tali aree assumono definitiva configurazione urbanistica nel Piano riammagliandosi al tessuto edilizio esistente contiguo.

L'utilizzo di dette aree come zone B4.2 è condizionato alla cessione gratuita dell'area E2.1, posta lungo via Libertini, a nord delle zone B4.3, realizzando così l'immediata acquisizione a standard di carattere generale; le aree B4.2 e E2.1, vengono pertanto sottoposte al regime della perequazione interna.

Per dette zone B4.2, pertanto, gli interventi sono subordinati a rilascio di permesso di costruire convenzionato, attraverso la cessione gratuita della predetta area E2.1, delle aree destinate a standard, a viabilità e a parcheggi, secondo la previsione realizzativa contenuta nel PUG e salvo l'integrale pagamento del contributo di costruzione.

Le tipologie edilizie ammesse sono quelle abbinata, in linea ed a schiera.

Le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi sono quelli previsti nel precedente art. 4.52 e sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri ed indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IFF = 1,90 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,40 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)
- Altezza massima: Hmax = 7,50 m
- Arretramento dal filo stradale: secondo l'allineamento previsto nelle tavole di P.U.G

Per le distanze e per quanto non espressamente specificato valgono le norme delle zone "B2" art. 4.49 (pag.67).

ART. 4.54- ZONE B5 - NUCLEI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Comprendono aree interessate da recenti edificazioni periferiche poste ai margini delle maglie urbane su via Schiavo della Conca e su via Pozzino

Tali aree assumono definitiva configurazione urbanistica con il completamento e la integrazione dei sistemi della viabilità e delle urbanizzazioni previste dal P.U.G. in rapporto alla riorganizzazione dei tessuti interessati, ai fini della loro riqualificazione urbana.

In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenziale;
- commerciale;
- direzionale;
- artigianale;

Le altre destinazioni d'uso esistenti sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata alla data di adozione del P.U.G..

Sono vietate le attività artigianali con caratteristiche di nocività, rumorosità ed inquinamento e comunque incompatibili con la residenza.

Le attività vietate dal precedente comma ed esistenti alla data di adozione del P.U.G devono

essere adeguate entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- risanamento igienico ed edilizio;
- ristrutturazione edilizia;
- sostituzione edilizia;
- nuova costruzione ed ampliamento.

Gli interventi di nuove costruzioni, di ampliamento, e/o di ristrutturazione edilizia e ricostruzione di edifici esistenti sono consentiti con il rispetto dei seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 1,60 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,40 m/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)
- Altezza massima: Hmax = 7.50 m
- Arretramento dal filo stradale: secondo l'allineamento previsto nelle tavole di P.U.G.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato si dovrà attuare un arretramento dell'area di sedime di 5,00 m dal filo stradale, pur restando salva l'applicazione delle altre disposizioni di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Distanze tra edifici e dai confini:

Per le nuove costruzioni è prescritta una distanza tra gli edifici pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m 10,00.

La distanza delle nuove costruzioni dai confini dovrà essere pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio da costruirsi, con minimo assoluto di m 5,00.

Sono ammesse costruzioni in aderenza e/o sul confine, nei casi ammessi dal vigente Codice Civile.

Il reperimento delle aree per parcheggi privati, nella misura di cui all'art. 4.10 (pag.94) delle presenti norme, è dovuto nei seguenti casi:

- nuove costruzioni, con esclusione delle sopraelevazioni di edifici al piano terra;
- ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato esistente;
- ristrutturazioni integrali con cambio di destinazione d'uso e ampliamento di edifici.

Il Permesso di Costruire è, comunque, subordinato alla obbligatoria cessione delle eventuali aree destinate alle corrispondenti sedi viarie e fasce di arredo stradale comprese nella proprietà del richiedente (anche se di particelle limitrofe a quella di intervento), secondo le sistemazioni definite nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. La cessione avverrà in compensazione agli oneri di urbanizzazione primaria secondo i valori di esproprio determinati ai sensi della legislazione vigente.

ART. 4.55 - VERDE PRIVATO O DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI

Nelle tavole di zonizzazione del Piano sono indicate con retino aree a "verde privato o a pertinenza di edifici pubblici" e senza altra connotazione in altre aree interne alla struttura edilizia esistente o di completamento nell'ambito della stessa maglia.

Tali aree sono destinate a verde di pertinenza degli edifici pubblici o privati a cui si riferiscono e devono essere sistemate e mantenute a giardino nella misura stabilita dalle disposizioni dell'art. 4.31 (pag.54) delle presenti norme.

ZONE C - AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

ART. 4.56 - ZONE C1 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA (I.F.T.1,32 MC/MQ)

La zona C1 definisce ambiti destinati alla nuova edificazione residenziale.

Gli interventi nella zona C1 si attuano mediante Piani Urbanistici Esecutivi - P.U.E. (P.P. - P.L. - P.E.E.P.) estesi a tutte le aree comprese entro i perimetri di intervento unitario definiti dalle tavole del P.U.G., e nel rispetto delle presenti norme.

Le tipologie edilizie ammesse sono: a schiera o in linea.

In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenza;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- commercio al dettaglio a servizio della residenza ed artigianato con essa compatibile;

Si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- Comparto d'intervento unitario N° = 1
 - Sub comparti autorizzati..... N° 3
(delibera di C.C. n.37 del 09/12/2016)
 - Indice di fabbricabilità territoriale IFT = 1,32 mc/mq
 - Rapporto di copertura RC = 0,50 mq/mq
 - Numero dei piani fuori terra N.P. = 3 (p.t. + 1° p. + 2°p)
 - Altezza massima Hmax = 10,50 m
 - Arretramento minimo dal filo stradale quello indicato dalle fasce di rispetto dove prescritte dal P.U.G.
 - Distanza minima dai confini D = 5,00 m
 - Distacco minimo tra gli edifici D = 10,00
- Sono ammesse costruzioni in aderenza.

Standard urbanistici per attrezzature e servizi nel rispetto delle quantità stabilite dal P.U.G. e delle presenti N.T.A.

ART. 4.57 - ZONE C2 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA (I.F.T.0,50 MC/MQ)

La Zona C2 definisce ambiti destinati alla nuova edificazione residenziale.

Gli interventi nella Zona C2 si attuano mediante Piani Urbanistici Esecutivi – P.U.E. (P.P. - P.L. - P.E.E.P.) estesi a tutte le aree comprese entro i perimetri di intervento unitario definiti dalle tavole del P.U.G., e nel rispetto delle presenti norme.

Le tipologie edilizie ammesse sono: a schiera o in linea.

In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- residenza;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- commercio al dettaglio a servizio della residenza ed artigianato con essa compatibile;

Si applicheranno i seguenti indici e parametri:

- Comparto d'intervento unitario N° = 1
- Indice di fabbricabilità territoriale IFT = 0,50 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,40 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 2 (p.t. + 1° p.)
- Altezza massima Hmax = 7,50 m
- Arretramento minimo dal filo stradale quello indicato dalle fasce di rispetto dove prescritte dal PUG
- Distanza minima dai confini D = 5,00 m

- Distacco minimo tra gli edifici D = 10,00
Sono ammesse costruzioni in aderenza

Standard urbanistici per attrezzature e servizi nel rispetto delle quantità stabilite dal D.M. n.1444/1968.

Il comparto delle zone C2 ed E2.3, corrispondente al vecchio comparto C2 del PUG adottato, si può attuare nei due modi distinti:

- in caso di cessione bonaria al Comune della zona E2.3, la volumetria relativa di perequazione pari a 0,15mc/mq della superficie territoriale della zona E2.3, dovrà essere localizzata nella zona C2 e sarà di pertinenza dei proprietari delle aree E2.3;
- nel caso di mancata cessione, comunque, l'attuazione del comparto nel suo complesso (C2 ed E2.3), sarà subordinata all'acquisizione della zona E2.3 a carico dei proprietari della zona C2, che utilizzeranno la relativa volumetria di 0,15mc/mq da localizzare sempre nella zona C2.

Indice di permeabilità secondo le disposizioni PAI se e in quanto applicabili.

ART. 4.58 - ZONE C4 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA ESISTENTE (I.F.T. 0,72 MC/MQ)

La zona C4 è costituita da un ambito insediativo di carattere residenziale, per il quale è stato approvato un P.L., attualmente in fase di attuazione e di completamento.

Nelle tavole di zonizzazione del P.d.F., il suddetto ambito era stato distinto come segue:

- C2 "Comp. 4". (approvato con Del. C.C. n. 47 del 05/8/1987);
- C2 "Comp. 5". (approvato con Del. C.C. n. 48 del 05/8/1987)

Detta strumentazione attuativa riguarda aree destinate dal P.di F. all'insediamento abitativo con tipologie di case a schiera, a villini e a case accoppiate, e fissa per le stesse un indice di fabbricabilità territoriale IFT = 0,72 mc./mq ed un IFF = 1,20 mc/mq.

Il P.U.G. conferma la tipologia e la normativa di intervento come pure l'anzidetto indice territoriale.

Nel caso di proposizione di varianti al P.L. si applicano gli stessi indici e parametri previsti dal P.d.F.

ART. 4.59 - ZONE C0.1 e C0.2 - INSEDIAMENTI A BASSA DENSITÀ CON CARATTERE DI RURALITÀ

Fermo restando a quanto previsto nell'art.3.26 (pag. 46) tali aree comprendono alcune zone a bassa densità edilizia, a carattere residenziale con tipologia di casa isolata, ricadenti su via S. Lucia, via Sant'Anna, via Vecchia Sant'Antonio e strada spartitraffico S. Pietro in Lama /Monteroni, in aree già tipizzate come zone agricole.

La nuova sistemazione prevista dal PUG organizza tali insediamenti secondo una più definita configurazione urbanistica.

In tali zone sono consentite le destinazioni residenziali e sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti, anche a titolo oneroso:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento igienico ed edilizio
- ristrutturazione edilizia e/o ampliamento
- sostituzione edilizia
- nuova costruzione

Gli interventi di nuove costruzioni, di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia e di ricostruzione di edifici esistenti sono consentiti con il rispetto dei seguenti indici:

1. Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 0,10 mc/mq
2. Lotto minimo zone C0.1 L.M. = 5000 mq

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 3. Lotto minimo zone C0.2 | L.M. = 3500 mq |
| 4. Numero dei piani fuori terra | N.P. = 2 |
| 5. Altezza massima | H max =7,50 m. |

Per i nuovi vani realizzati con copertura a volta in muratura l'altezza virtuale da considerare per la determinazione della volumetria sarà pari a m 3,00.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione dell'originario fabbricato resta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Distanze tra edifici, dai confini e dai fili stradali:

- la distanza minima assoluta tra pareti finestrate è di m 10,00
- il distacco tra edifici con pareti non finestrate dovrà essere pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m 5,00.
- il distacco dai fili stradali e dai confini non potrà essere inferiore a m. 5,00.
- il distacco dalle strade provinciali non potrà essere inferiore a m. 20 (CdS)

E' prescritto il mantenimento delle alberature esistenti e le sistemazioni a verde secondo le disposizioni delle presenti norme.

ZONE D - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

ART. 4.60 - ZONE D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Comprendono il P.I.P. in via di attuazione e di completamento e l'ampliamento ottenuto tramite l'adeguamento viario ed il riammagliamentamento a quello esistente, ed inoltre le nuove aree che il Piano determina per i nuovi insediamenti artigianali, su cui già insistono edifici utilizzati per attività artigianali e commerciali.

In rapporto alle specifiche destinazioni ed alle modalità di intervento previste, dette aree sono individuate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. e disciplinate nei successivi articoli secondo le seguenti classificazioni:

- Zona D1 - Zona Insediamenti Produttivi esistenti (P.I.P.)
- Zona D1.1 - Zona Insediamenti Produttivi di Ampliamento (P.I.P.)
- Zona D2 - Zona Artigianale
- Zona D3 - Zona Attrezzature Ricettive e Ricreative e/o per la Ristorazione

Gli interventi nelle zone D sono subordinati alla esecuzione ed all'adeguamento delle strutture con opere che garantiscono il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere, in base alle prescrizioni della legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni; nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori.

Nelle zone ove è indicato, è consentita anche la destinazione commerciale purchè il nuovo insediamento preveda la dotazione di aree a standards di cui all'art.5 del D.M. n.1444/1968.

ART. 4.61 - ZONE D1 - ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTE (P.I.P.)

Comprende la parte di territorio localizzato nella parte sud del centro abitato interessata dallo strumento urbanistico particolareggiato vigente (Piano Insediamenti Produttivi – P.I.P.), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 17/02/1986, attualmente in fase di completamento.

In questa zona sono consentite le destinazioni previste dalle norme del predetto Piano Particolareggiato, le ulteriori destinazioni ammesse con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 23/11/2021 e la destinazione commerciale e per la distribuzione, fatto salvo il reperimento degli standards di cui all'art.5 del D.M. n.1444/1968.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento igienico ed edilizio
- ristrutturazione edilizia e ricostruzione
- nuova costruzione ed ampliamento

Indici e parametri del Piano Particolareggiato (P.I.P.) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 17/02/1986 si recepiscono integralmente nel P.U.G. e si riassumono come appresso:

- | | |
|---|---------------------------|
| - Indice di fabbricabilità fondiaria: | I.F.F. = 3,00 mc/mq |
| - Rapporto di copertura: | R.C. = 0,30 mq/mq |
| - Lotto minimo: | L.M. = 1250 mq |
| - Altezza massima | H max. = 8,00 m. |
| - Superficie Fondiaria massima % | 69,91% della S.T. |
| - Superficie a Standardminima % | 14,18% della S.T. |
| - Superficie viaria e di arredo stradale non meno del | 16,01% della S.T. |
| - Arretramento dai fili stradali: | 6,00 m. dal filo stradale |

Le costruzioni dovranno essere edificate ad una distanza minima dalla recinzione di m.6,00. Le fasce di terreno corrispondenti al predetto distacco di m.6,00 restano vincolate a verde, ad eccezione di:

- varchi per autoveicoli

- sistemazione dei parcheggi che dovrà occupare al massimo il 40% dell'intera fascia

La quantità di superficie a parcheggio, in aggiunta a quelli pubblici, dovrà essere pari a quella già prevista nel successivo art.4.10 (pag. 94).

Gli spazi liberi di pertinenza dovranno essere alberati e sistemati a verde per almeno il 30 % della superficie totale.

La divisione delle superfici accessorie sarà proporzionale alle attività che vengono svolte.

Nella zona è ammessa la possibilità di reperire superfici da destinare a residenza connessa all'attività produttiva (custode o titolare), in ragione di 140 mq di superficie coperta per ogni insediamento industriale. Il rapporto tra la superficie complessiva degli edifici riservata ad alloggi ed uffici e la superficie totale dell'area recintata dovrà essere inferiore al 10%.

Per le altre ed ulteriori norme di dettaglio si rimanda al Piano Particolareggiato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 15/02/1986.

Il rilascio del Permesso di Costruire è ammesso anche ai non possessori di Partita Iva.

ART. 4.62 - ZONE D1.1 – ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – AMPLIAMENTO P.I.P.

Comprendono le nuove zone destinate all'insediamento per attività di tipo artigianale, commerciale e per la distribuzione e direzionale, in ampliamento all'attuale zona prevista dal vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi (D1).

L'attuazione potrà essere realizzata anche mediante iniziativa privata.

Per le destinazioni d'uso ammesse ed i parametri edilizi ed urbanistici sono confermate le stesse previsioni e prescrizioni della "zona D1-ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTE (P.I.P.)".

ART. 4.63 - ZONA D2 – ZONA ARTIGIANALE - ATTIVITÀ ARTIGIANALE, COMMERCIALE, DIREZIONALE E RESIDENZIALE (IFT 0,91)

Comprendono le zone già impegnate da edifici utilizzati per attività artigianali esistenti sulla via per Copertino sorte spontaneamente ed ampliate nel Piano su via Grottele-Pozzino.

In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni:

- impianti ed edifici artigianali con relativi servizi tecnici
- commerciale e per la distribuzione
- amministrativi
- direzionali
- depositi e magazzini

E' altresì consentita la realizzazione di un solo alloggio ad uso del dirigente o del custode, per una superficie utile non superiore a 140 mq di superficie coperta per ogni insediamento artigianale.

Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a dimora cortine di alberature o di siepi. Le recinzioni lungo i prospetti su strada dovranno essere uniformate, compresi anche gli arretramenti dei fabbricati con la sistemazione esterna a verde (alberature basso e medio fusto e siepi) delle aree prospicienti la strada.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi diretti:

- manutenzione ordinaria e straordinaria
- risanamento igienico ed edilizio; ristrutturazione edilizia e ricostruzione
- nuova costruzione ed ampliamento;

nel rispetto dei seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IFF = 1,50 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,30 mq/mq

- Altezza massima (ad esclusione di volumi tecnici Richiesti da specifici impianti) H max = 8,00 m

Sono consentite altezze maggiori per comprovate esigenze produttive dell'azienda che ne faccia richiesta con motivazioni esplicite e non diversamente soddisfabili.

Distacco minimo tra gli edifici pari all'altezza dell'edificio più alto e comunque non inferiore a 10,00 m.

Distanza minima dai confini non inferiore a 5,00 m.

Aree del lotto da destinarsi al verde alberato ed a parcheggi, nel caso di ricostruzione o nuova costruzione, non dovranno essere inferiori al 30% della superficie fondiaria.

La quantità di superficie a parcheggi, dovrà essere pari a quella già prevista nel successivo art. 4.10 (pag. 94).

Qualora gli edifici esistenti alla data di adozione del P.U.G. superino il volume consentito dagli indici prescritti, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento funzionale, l'ampliamento "una tantum" della superficie SU nella misura del 20% della superficie utile SU preesistente.

ART. 4.64 - ZONE D3 - ATTREZZATURE RICETTIVE E RICREATIVE E/O PER LA RISTORAZIONE PRIVATE O PUBBLICHE

Comprendono gli edifici e le aree destinate ad attrezzature ricettive e ricreative private o pubbliche, individuate dal P.U.G. in due ambiti ben definiti e correlati con il sistema della viabilità e degli spazi pubblici: uno a ridosso dell'ampliamento della zona PIP e l'altro sulla via provinciale per Copertino nei pressi del cimitero comunale.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attrezzature ricettive per servizi e per il tempo libero;
- attrezzature sportive;
- bar e ristoranti;
- attività per lo spettacolo e l'intrattenimento connessi alla ricettività;
- sale di esposizione e convegni;
- complessi tipo residence alberghiero.

Sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione edilizia. e risanamento igienico-edilizio.

Per le aree libere gli interventi edilizi possono essere attuati con Permesso a costruire previo convenzionamento.

Indici e parametri:

- | | |
|---|--|
| - Lotto minimo d'intervento (*) | L.M.= 5.000 mq o multipli |
| - Indice di fabbricabilità fondiario | IFF = 0,30 mc/mq |
| - Rapporto di copertura fondiario | RC = 0,30 mq/mq |
| - Distacco dal confine | 5,00 m |
| - Altezza massima | H max = 7,50 m. |
| - Numero dei piani | N.P. = 2 (p.t. +1°) |
| - Arretramento minimo dal filo stradale | D = 5,00 m |
| - Distacco minimo tra edifici: | ½ dell'altezza dell'edificio più alto, con minimo assoluto di m 5,00 |

() il lotto minimo di intervento non opera per gli interventi sugli immobili edilizi esistenti, il cui ampliamento potrà essere realizzato nei limiti degli indici previsti.*

La superficie del lotto da destinarsi a verde non dovrà essere inferiore al 50% della superficie fondiaria ove è localizzato l'intervento.

Gli impianti sportivi scoperti dovranno essere inclusi entro ampie aree alberate e sistemate a verde, prive di barriere cieche. Detti impianti devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a dimora cortine di alberature o di siepi.

Gli interventi in tali zone di tipo alberghiero sono soggetti alle normative statali e regionali di settore, nonché al reperimento degli standard ex art.5, punto 2 del D.M. n.1444/1968.

La quantità di superficie a parcheggi, in aggiunta a quelli pubblici, dovrà essere pari a quella già prevista nel successivo art. 4.10 (pag.94).

ZONE E - DESTINATE AD USO AGRICOLO E DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 4.65 - ZONE E - DESTINATE AD USO AGRICOLO E DI TUTELA AMBIENTALE

Comprendono le aree del territorio comunale destinate al mantenimento ed allo sviluppo dell'attività e produzione agricola, nonché alla conservazione e alla tutela dell'ambiente.

Su tali zone non sono consentiti interventi che risultino in contrasto con tale finalità o, in generale, con i caratteri ambientali del territorio agricolo o che alterino l'equilibrio ecologico.

E' ammesso l'accorpamento delle aree e atto d'obbligo attestante l'asservimento delle aree di pertinenza.

Il rilascio di permesso di costruire nelle zone agricole è subordinato inoltre alla trascrizione, a spese degli interessati, nei registri delle proprietà immobiliari del vincolo di inedificabilità dei fondi o appezzamenti computati ai fini dell'applicazione degli indici, e dell'impegno di rispettare la destinazione d'uso stabilita nella concessione.

Il permesso di costruire è altresì subordinato all'obbligo di eseguire le opere per il trattamento e smaltimento dei rifiuti domestici o di eventuali allevamenti.

Ai fini del calcolo degli indici prescritti per gli interventi nelle zone agricole di cui ai successivi articoli, devono essere computati i volumi dei fabbricati esistenti.

Qualsiasi intervento di trasformazione o di ristrutturazione agricola dovrà prevedere il miglioramento delle condizioni idrogeologiche del terreno e l'incremento del patrimonio arboreo nel rispetto delle prescrizioni generali stabilite dal precedente art. n. 3.29 (pag.48).

I permessi di costruire a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 9 punto a) della legge n. 10/1977, sono soggetti alle disposizioni dell'art. n. 9 della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i soggetti che non svolgono attività agricola in via principale è possibile il rilascio del permesso a titolo oneroso.

Le costruzioni in aderenza sono consentite previo accordo con il vicino confinante e con progetto edilizio unitario. Solo le preesistenze necessitano del solo accordo con i confinanti. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente prescindono dal lotto minimo di intervento e sono comunque consentiti gli accorpamenti.

In rapporto ai caratteri della produzione e dell'ambiente naturale, le zone agricole sono individuate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. e disciplinate nei successivi articoli secondo le classificazioni seguenti:

- Zone E1 - Zone agricole normali
- Zone E2 - Agricole speciali sono classificate come segue:
 - Zone E2.1 zone agricole speciali a vocazione agricola
 - Zone E2.2 zone agricole speciali a servizi:
 - Zone E2.3 zone agricole speciali sottoposte a vincolo idrogeologico

Le altre destinazioni d'uso non agricole legittimamente insediate alla data di adozione del P.U.G. sono confermate limitatamente alla superficie utile impegnata a tale data. Per tali immobili sono vietati interventi di ampliamento anche se compatibili con gli indici di utilizzazione per le aree di pertinenza; sono ammessi, salvo diversa prescrizione dei successivi articoli, gli interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile esclusivamente per la installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative.

Per i nuovi vani realizzati con copertura a volta in muratura l'altezza virtuale da considerare per la determinazione della volumetria sarà pari a m 3,00.

Per la realizzazione di serre, trovano applicazione gli indici e parametri stabiliti dalla L.R. 11/9/1986 n.19. La realizzazione di detti manufatti, è consentita nell'ambito delle zone E1.

Eventuali muri divisorii per il frazionamento dei terreni in tale zona E, dovranno essere realizzati con pietrame locale a secco secondo tecniche costruttive tradizionali, secondo quanto disposto dalle linee guida del P.P.T.R., ovvero con rete metallica a maglie larghe sostenuta da pali infissi nel terreno.

In caso di contrasto tra le norme del PUG e le disposizioni del P.P.T.R., queste ultime si devono considerare, in ogni caso, prevalenti.

ART. 4.66 - ZONE E1 - AGRICOLE PRODUTTIVE NORMALI

Comprendono le aree del territorio agricolo prevalentemente interessate dalle colture tradizionali dell'olivo e della vite, che costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo da salvaguardare, e da altre colture arboree e a seminativo.

In tali zone è prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loro sostituzione nel caso sia richiesta da esigenze di conduzione agricola.

Interventi di trasformazioni colturali sono ammessi solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni produttive dell'azienda che risultino da piani zonali o, in loro assenza, da certificazione dello loro idoneità tecnico-produttiva da parte del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

Gli interventi diretti, riferiti ad una superficie minima di intervento (SF) di 10.000 mq, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1. Per le attrezzature a servizio della produzione agricola e per piccoli allevamenti zootecnici:
 - a) Indice di fabbricabilità fondiario IFF = 0,05 mc/mq
 - b) Altezza massima H.max = 7,50 m

2. Per la residenza e le attività di cui al punto 11) dell'art.3.29 (pag.48):
 - a) Indice di fabbricabilità fondiario IFF = 0,03 mc/mq
 - b) Altezza massima H.max = 4,00 m
 - c) in caso di costruzioni a volta l'altezza è misurata al netto della volta stessa

Gli edifici di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono rispettare la distanza minima dai confini di m. 5 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo le fasce di rispetto indicate nelle tavole di P.U.G. e nelle presenti norme, con un minimo di m. 5,00 dal ciglio delle strade interpoderali. Non sono ammesse costruzioni in aderenza o su confini di proprietà.

Per gli edifici esistenti posti sul confine, è consentito l'ampliamento in aderenza conservando lo stesso allineamento, fermo restando il rispetto del distacco di m 5 dagli altri confini.

Non è consentito l'ampliamento sul confine nelle parti in cui esiste già un fabbricato nel lotto limitrofo posto a distanza inferiore di m. 10,00.

La superficie minima SF delle aree interessate dall'intervento edilizio non potrà essere inferiore ad un ettaro, in un unico fondo costituito da una o più particelle confinanti.

Fermo restando la predetta superficie minima d'intervento è ammesso l'accorpamento delle aree con asservimento delle stesse.

E' possibile, nei limiti dell'indice di fabbricabilità fondiaria IFF = 0,03 mc/mq, la realizzazione di infrastrutture ricreative e sportive destinate all'agriturismo (ad eccezione della realizzazione di alloggi per agriturismo) sempre che le stesse risultino di contorno all'attività agricola principale e che per l'imprenditore agricolo, singolo o associato, ricorrano le disposizioni di cui alla L.R. n.34 del 22.05.1985 (Interventi a favore dell'agriturismo).

Per le ville, le masserie e gli altri edifici rurali d'interesse ambientale indicati con apposito

retino nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., si applicano le norme del CAPITOLO 3 delle presenti NTA e del PPTR che il PUG recepisce integralmente.

E' consentita la costruzione di serre su lotti di terreno con superficie minima di 4000 mq con un rapporto di copertura non superiore al 75%.

E' consentita la costruzione di un locale per la lavorazione e conservazione dei prodotti ricavati dalle colture in serra con i seguenti indici e parametri:

- Indice di fabbricabilità fondiario IFF = 0,03 mc/mq
- Numero dei piani N.P. = 1 (solo p.t.)
- Altezza massima H.max = 4,00 m

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.

E' consentito il cambio d'uso a destinazione residenziale per gli edifici esistenti nel rispetto della cubatura esprimibile dal lotto minimo.

Per gli interventi su fabbricati preesistenti non è necessario il lotto minimo di intervento.

Qualora gli edifici esistenti superino il volume consentito dagli indici prescritti per la installazione di servizi igienici e tecnologici ed il miglioramento delle condizioni abitative è consentito l'ampliamento "una tantum" della superficie utile (SU) nella misura massima del 10% della superficie utile (SU) preesistente.

ART. 4.67- ZONE E2 - AGRICOLE SPECIALI

Sono state così classificate alcune parti ed aree del territorio, debitamente perimetrare dal Piano, che pur mantenendo la loro vocazione agricola sono state designate ad una più specifica destinazione data la loro peculiarità e la stretta vicinanza al tessuto edilizio urbano ed alle sue previsioni di crescita. In tali zone devono essere conservate ed eventualmente potenziate le colture in atto.

In esse il Piano localizza spazi da destinare al mantenimento della naturalità (E2.1), ad attrezzature pubbliche per lo sport e lo svago (E2.2), di salvaguardia idrogeologica (E2.3)

ART. 4.68 - ZONE E2.1 - ZONE AGRICOLE SPECIALI A VOCAZIONE AGRICOLA

Gli interventi in tale zona sono indirizzati alla tutela dei valori paesaggistici e dell'ambiente naturale, mediante il rispetto dei caratteri morfologici, delle vegetazione e delle sistemazioni tradizionali.

Sono consentite le attività edilizie già in atto e quelle finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle essenze arboree.

Per gli edifici esistenti che non rivestono carattere ambientale, ferme restando le originarie destinazioni, sono consentiti oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione con l'aumento una tantum del 10% della superficie utile per l'istallazione dei servizi igienici e tecnologici e/o il miglioramento delle condizioni abitative.

ART. 4.69 - ZONE E2.2 - ZONE AGRICOLE SPECIALI A SERVIZI

Comprendono le zone destinate ad uso agricolo speciale fra le quali l'Amministrazione Comunale potrà reperire gli spazi pubblici ai sensi del D.M. n.1444 del 02.04.1968.

In tali zone sono ammesse, attrezzature per lo sport e per lo svago destinate al pubblico, e opere ed impianti pubblici.

Non sono consentiti insediamenti produttivi di alcun genere anche se legati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli.

Gli interventi diretti sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

1. Indice di fabbricabilità fondiario:
 - a) per attrezzature destinate a sport e svago IFF = 0,10 mc/mq
 - b) per opere ed impianti pubblici seconde le specifiche norme vigenti (in deroga a quanto sopra).

2. Altezza degli edifici:
 - a) per gli edifici di cui alla lettera 1.a) Hmax = 5,00 m
 - b) numero dei piani N.P. = 1 (solo p.t.)
 - c) per opere ed impianti pubblici secondo le specifiche norme vigenti (in deroga a quanto sopra).

3. Distanza dal filo stradale: dovranno essere osservate le fasce di rispetto indicate nelle tavole di PUG e le distanze previste nelle presenti norme.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione.

Per gli edifici esistenti al fine della installazione di servizi igienici e tecnologici e per il miglioramento delle condizioni abitative è consentito l'ampliamento "una tantum" della superficie utile (SU) nella misura massima del 10% della superficie utile (SU) preesistente.

ART. 4.70 - ZONE E2.3 - ZONA AGRICOLA SPECIALE SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Comprende la zona destinata ad uso agricolo speciale prospiciente la Strada Provinciale 16 (SP16) per Copertino sottoposta dal Piano di Assetto Idrogeologico Regionale (PAI) a vincolo idrogeologico.

Con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale n.878 del 03/09/2021 è stata approvata la modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità idraulica prospicienti la suddetta SP 16 e, quindi, allo stato il PUG perimetra e sottopone a piano particolareggiato (PUE) l'area interessata da media e bassa pericolosità idraulica (MP e BP).

L'Amministrazione Comunale, in tale ambito ed ai sensi del D.M. n.1444/68, potrà reperire gli spazi pubblici e tutte quelle attrezzature atte a non pregiudicare la vulnerabilità ma tendenti a perseguire un miglioramento o una mitigazione della sua pericolosità idrogeologica.

Gli interventi consentiti devono osservare tutte le disposizioni prescritte nelle NTA del PAI.

Il comparto delle zone C2 ed E2.3, corrispondente al comparto "C2" del PUG, così come specificato per la zona C2 interessata, si può attuare nei due modi distinti:

- in caso di cessione bonaria al Comune della zona E2.3, la volumetria relativa di perequazione pari a 0,15mc/mq della superficie territoriale della zona E2.3, dovrà essere localizzata nella zona C2 e sarà di pertinenza dei proprietari delle aree E2.3;
- nel caso di mancata cessione, comunque, l'attuazione del comparto nel suo complesso (C2 ed E2.3), sarà subordinata all'acquisizione della zona E2.3 a carico dei proprietari della zona C2, che utilizzeranno la relativa volumetria di 0,15mc/mq da localizzare sempre nella zona C2.

ZONE F1 - ATTREZZATURE E SERVIZI PER STANDARD URBANISTICI

ART. 4.71 - ZONE F1 - ATTREZZATURE E SERVIZI PER STANDARD URBANISTICI

Comprendono gli edifici pubblici esistenti e le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici di quartiere, secondo le previsioni del P.U.G. indicate nelle tavole di zonizzazione e determinate in base agli standard urbanistici stabiliti nell'art.4.4 (pag.49) delle presenti Norme.

In rapporto alle diverse categorie considerate, le zone F.1 sono classificate come segue:

- Zone F1.1 - Attrezzature per l'istruzione dell'obbligo
- Zone F1.2 - Attrezzature civili di interesse comune
- Zone F1.3 - Attrezzature religiose di interesse comune
- Zone F1.4 - Verde attrezzato
- Zone F1.5 - Verde sportivo
- Zone F1.6 - Parcheggi pubblici.
-

L'acquisizione da parte del Comune delle aree destinate alle suddette attrezzature e servizi avverrà attraverso gli strumenti urbanistici esecutivi estesi ai comparti di intervento unitario che li comprendono, come definiti nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., ovvero anche mediante interventi esecutivi diretti di iniziativa pubblica, di cui all'art.4.19 (pag.98) delle presenti norme, quando se ne determini l'esigenza in base al programma attuativo del P.U.G., stabilito con le modalità fissate nel precedente art.4.11 (pag.95).

Gli indici ed i parametri riportati negli articoli che seguono, che regolano gli interventi nelle aree destinate alle singole attrezzature, vanno applicati alla superficie con destinazione omogenea indicata nelle tavole di zonizzazione del P.U.G..

La realizzazione delle attrezzature e servizi, oltre alle disposizioni delle presenti norme, è soggetta alle prescrizioni legislative e ai Regolamenti che disciplinano le specifiche materie. Nei comparti con classificazione mista la destinazione deve intendersi riferita alle attrezzature integrate corrispondenti a ciascuna delle classificazioni indicate.

ART. 4.72- ZONE F1.1 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO

Comprendono le aree e gli edifici destinati alle seguenti attrezzature:

- a) asilo nido
- b) scuola materna
- c) scuola elementare
- d) scuola media

Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ristrutturazione edilizia con l'aumento della superficie utile nella misura necessaria per il miglioramento delle condizioni igieniche-funzionali dell'edificio.

Per le nuove costruzioni e l'ampliamento di edifici esistenti si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 2,50 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,35 mq/mq
- Altezza massima: H max = 11,00 m.
- Distanza minima dai confini: D = H.max del fronte dell'edificio e comunque non inferiore a 6,00 m
- Parcheggi: mq.1,00 ogni 8 mq di SU.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde ed attrezzate per il gioco e l'attività all'aperto.

Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,60 (fondiario).

ART. 4.73 - ZONE F1.2 - ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE

Comprendono le aree e gli edifici destinati alle seguenti attrezzature pubbliche:

- amministrative, gestionali pubbliche;
- culturali e partecipative (centro culturale, sale per riunioni ed esposizioni, mostre, proiezioni);
- sociali, sanitarie ed assistenziali di quartiere, centro di servizi per anziani, consultori;
- commerciali pubbliche e ricreative (mercati, ristoro e servizi collettivi di quartiere, centri ricreativi);
- direzionali

Le attrezzature commerciali, ricreative e direzionali comprese nei comparti di intervento unitario possono essere realizzate mediante permesso di costruire convenzionata a termine da altri enti o privati che ne assumano la gestione soggetta al pubblico controllo.

L'Amministrazione dovrà, in tal caso, stabilire i termini e le modalità della concessione in modo che risultino garantiti i servizi pubblici previsti.

Per gli interventi si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

- Indice di fabbricabilità fondiaria IFF = 3,00 mc/mq
- Altezza massima H max = 11,00 m.
- Parcheggio mq 1 ogni 5 mq di Su

Le attrezzature F1.2 possono trovare sistemazione in edifici esistenti di interesse storico, artistico ed ambientale, purché le specifiche destinazioni siano compatibili con i caratteri degli edifici e non contrastino con le prescrizioni per essi stabilite. In tal caso gli interventi sono soggetti alle prescrizioni specifiche stabilite in rapporto alla classificazione degli edifici interessati.

Negli altri edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,50 (fondiario).

ART. 4.74 - ZONE F1.3 - ATTREZZATURE RELIGIOSE DI INTERESSE COMUNE

Comprendono le aree e gli edifici destinati a centri religiosi, chiese e servizi parrocchiali.

Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici massimi:

- Indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,90$ mq/mq
- Rapporto di copertura $RC = 0,50$ mq/mq
- Parcheggio mq 1 ogni 5 mq di Su
- Altezza massima H max = 11,00 m

Le aree libere devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature di alto fusto, o attrezzature con campi per il gioco e lo sport.

Per gli edifici di interesse storico-artistico ed ambientale si applicano le disposizioni di cui al Capitolo 3 delle presenti norme.

Negli altri edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia.

Le aree dei comparti delle zone F1.3 saranno cedute dal Comune all'Amministrazione religiosa per la realizzazione delle relative attrezzature previste.

Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,30 (fondiario).

ART. 4.75 - ZONE F1.4 - VERDE ATTREZZATO

Comprendono le aree pubbliche sistemate a verde ed attrezzature per le attività ricreative e sportive dei bambini e dei ragazzi sino all'età della scuola dell'obbligo.

Sono consentite tutte le attrezzature a carattere sportivo-ricreative, quali campetti da gioco, campi Robinson, ecc., adatti ai vari livelli di età dei ragazzi.

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di piccole costruzioni occorrenti per il deposito di attrezzi del giardinaggio, per i servizi igienici e spogliatoi, e per chioschi ad uso

bar, ristoro e giornali.

Le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 8% dell'area disponibile con tale destinazione.

Dovrà essere sistemata con alberature ad alto fusto e prato almeno il 50% della superficie di ogni singolo nucleo e zona con tale destinazione.

Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,30 (fondiario), con riferimento ai parametri urbanistici del precedente art. 4.74.

ART. 4.76 - ZONE F1.5 - VERDE SPORTIVO

Comprendono le attrezzature sportive regolamentari e gli impianti sportivi coperti e scoperti destinati ai giovani, agli adulti e agli anziani, con esclusione delle attrezzature sportive di spettacolo a livello urbano. Riguardo all'estensione e alla localizzazione dei nuclei previsti dal P.U.G., tali attrezzature saranno collegate ed integrate con ampie aree libere alberate o a parco, e dovranno preferibilmente contenere una pluralità di impianti sportivi.

Per gli interventi si applicano i seguenti indici e prescrizioni:

- | | |
|---|---|
| a) per attrezzature ed impianti:
superficie max occupata | SU = 82% della superficie fondiaria Sf |
| b) per spogliatoi e servizi annessi: | SC max = 8% della sup. fondiaria Sf |
| c) per parcheggi | P = min. 10% della
superficie fondiaria Sf
<i>(tenendo conto anche degli eventuali
parcheggi esterni al comparto)</i> |

Tutte le aree libere devono essere sistemate e mantenute a verde con alberature ad alto fusto e prato.

Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,30 (fondiario), con riferimento ai parametri urbanistici del precedente art. 4.73.

ART. 4.77 - ZONE F1.6 - PARCHEGGI PUBBLICI

Comprendono le aree destinate a parcheggi pubblici secondo le previsioni del P.U.G. indicate nelle tavole di zonizzazione e dimensionate in modo da soddisfare il relativo standard fissato nell'art. 4.4 (pag.49) delle presenti norme.

Nella formazione degli strumenti urbanistici esecutivi relativi ai comparti di intervento unitario devono altresì destinarsi a parcheggi pubblici le ulteriori aree nella misura stabilita in rapporto alle specifiche destinazioni di zone o di edifici.

Le aree destinate a parcheggi dovranno essere protette da fasce a verde con alberature ad alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 30 mq.

I parcheggi pubblici saranno realizzati a cura dell'Amministrazione Comunale o attuati attraverso le opere di urbanizzazione nel caso di Piani di Lottizzazione convenzionati.

Il rapporto di conversione, per la realizzazione della perequazione urbanistica, è pari a 0,50 (fondiario), con riferimento ai parametri urbanistici del precedente art. 4.73.

ZONE F2 - F3 – F4 – F5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

ART. 4.78 - ZONE F2 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Comprendono gli edifici e gli impianti pubblici o di interesse pubblico esistenti e le zone destinate ad attrezzature e servizi di interesse generale, secondo le previsioni del P.U.G. indicate nelle tavole di zonizzazione e determinate in base agli standard urbanistici di cui all'art.9 delle presenti norme ed alle altre esigenze funzionali di carattere generale.

In rapporto alle esigenze dei vari settori, a livello urbano e territoriale, queste sono classificate come segue:

- F2.2 - Attrezzature e spazi destinati a piazze;
- F2.3 - Attrezzature ed aree di arredo stradale;
- F2.4 - Attrezzature per mercato settimanale;
- F3.1 - Attrezzature sanitarie e paramediche;
- F3.2 - Attrezzature per l'ordine pubblico e la protezione civile;
- F4.2 - Attrezzature sportive private;
- F5.1 - Attrezzature di servizio alla viabilità;
- F5.2 - Attrezzature per impianti tecnologici di servizio pubblico;
- F5.3 - Attrezzature a servizio delle zone produttive ed artigianali, zone D.

La realizzazione delle attrezzature pubbliche in tali zone F avviene di norma mediante acquisizione o esproprio dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale o da parte degli Enti preposti istituzionalmente alla realizzazione e gestione delle specifiche attrezzature e servizi.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzati altresì da Enti o soggetti pubblici e privati che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possano garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto dell'interesse generale.

Per le eventuali attrezzature incluse nei comparti di intervento unitario indicate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'acquisizione delle relative aree a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui all'art.4 delle presenti norme.

Gli interventi in tali zone F., secondo le specifiche norme prescritte nei seguenti articoli, sono subordinati alla formazione di Piani Particolareggiati P.P. o equivalenti strumenti urbanistici attuativi, o di progetti esecutivi comunali, estesi all'intero comparto indicati nelle tavole di zonizzazione del P.U.G.. Gli strumenti urbanistici attuativi potranno includere anche aree con destinazioni diverse oltre i perimetri indicati, allo scopo di conseguire la realizzazione di attrezzature e servizi di interesse generale previsti dal P.U.G., con la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri, secondo la disciplina sui comparti fissata dall'art. 15 della L.R. n. 6/1979.

Per la realizzazione delle attrezzature, oltre all'osservanza delle prescrizioni delle presenti norme, dovranno essere rispettate le leggi ed i regolamenti emanati dalle autorità competenti nelle specifiche materie attinenti ciascuna attrezzatura interessata.

Nei comparti con classificazione mista, la destinazione deve intendersi riferita alle attrezzature corrispondenti a ciascuna delle classificazioni indicate.

Gli indici ed i parametri riportati negli articoli seguenti, che regolano gli interventi nelle aree destinate alle singole attrezzature, vanno applicati alla superficie con destinazione omogenea indicata nelle tavole di zonizzazione del P.U.G..

ART. 4.79 - ZONE F2.2 – ATTREZZATURE E SPAZI DESTINATI A PIAZZE

Comprendono aree e spazi destinati a piazze e zone pubbliche esistenti e di progetto.

Le piazze esistenti sono: Piazza del Popolo, Largo Chiesa, Piazza della Repubblica e Largo Calvario.

Oltre alle piazze che hanno forme e storia antica il Piano prevede la realizzazione di una nuova piazza da ricavare nel tessuto della zona "B1" nelle vicinanze della vecchia Piazza del Popolo e sulla via Unità d'Italia intesa come prosecuzione della via Diaz e collegamento con via Libertini.

L'Amministrazione Comunale per la realizzazione della piazza in zona "B1" provvederà con apposito Progetto Esecutivo esteso all'intera area interessata alla trasformazione come individuata dalle tavole del P.U.G. e dovrà prevedere:

- l'individuazione delle aree da acquisire;
- la sistemazione dell'impianto dei parcheggi e del verde.

Nelle more dell'attuazione da parte dell'Amministrazione Comunale di quanto innanzi specificato, per gli immobili esistenti coinvolti dalla trasformazione poiché ricadenti all'interno della maglia della zona "B1" trova applicazione l'art.3-bis "Interventi di conservazione" del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. . Tali immobili andranno a costituire la zona "B1/speciale" per la quale trovano applicazione anche leggi e norme speciali funzionali anche al riuso e alla riqualificazione edilizia.

ART. 4.80 - ZONE F 2.3 – ATTREZZATURE ED AREE DI ARREDO STRADALE

Comprendono le aree destinate a spazi pubblici e fasce sistemate ed attrezzate a verde lungo i tracciati della viabilità e dei quartieri della trasformazione urbana.

Sono destinate alle sistemazioni del verde con alberature compatibili con la sicurezza del traffico.

Tali zone sono acquisite dall'Amministrazione Comunale o da eventuali altre Amministrazioni competenti. Potranno essere altresì acquisite dall'Amministrazione Comunale attraverso i Piani esecutivi del P.U.G., riferiti ai comparti di intervento unitario entro cui ricadono.

Prima della acquisizione di tali aree, per le eventuali costruzioni esistenti, sono consentiti soltanto interventi di ordinaria manutenzione.

ART. 4.81 - ZONE F2.4 - ATTREZZATURE PER MERCATO SETTIMANALE

Comprendono le aree del mercato settimanale integrate al tessuto urbano.

Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: attrezzature, impianti e spazi attrezzati per il mercato settimanale.

Gli interventi dovranno precisare le destinazioni specifiche delle singole attrezzature e la sistemazione degli spazi.

Le attrezzature all'aperto o con strutture a carattere precario dovranno osservare la presente prescrizione

– Indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,50 mq/mq

Le aree libere devono essere sistemate a verde con alberature e siepi, zone di sosta e parcheggi.

ART. 4.82 - ZONE F3.3 - ATTREZZATURE CIMITERIALI

Comprendono le aree, le strutture e le pertinenze del cimitero destinate alle attrezzature cimiteriali ed ai servizi connessi.

Nelle immediate prossimità del cimitero è consentita la realizzazione di chioschi con struttura precaria per piccole attività commerciali strettamente connesse alla struttura cimiteriale stessa, quali il commercio di piante, fiori e di addobbi.

Gli interventi nelle zone libere e di ampliamento dovranno rispettare le attuali previsioni e prescrizioni relative al progetto del nuovo ampliamento del Cimitero Comunale.

E' prescritta la conservazione delle cappelle, dei monumenti e degli elementi architettonici esistenti, che abbiano carattere storico-artistico.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione e di restauro conservativo.

In tutti gli interventi si devono osservare le disposizioni stabilite in materia dalle leggi igienico-sanitarie vigenti.

ART. 4.83 - ZONE F4.2 - ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE

Comprendono le aree di proprietà privata utilizzate per impianti ed attrezzature sportive e ricreative aperte all'uso pubblico.

Detti impianti devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle relative disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti devono essere rispettati gli indici, i parametri e le prescrizioni stabilite nel precedente art. 4.74 (pag.86), in rapporto alla specifica importanza dell'impianto.

Limitatamente agli enti, associazioni, cooperative e organismi ufficialmente riconosciuti ed in attività è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative aperte all'uso pubblico nelle zone agricole E1 ed E2, secondo le disposizioni di cui al comma precedente mediante permesso di costruire convenzionato ed a condizione che l'area interessata abbia una superficie fondiaria SF non inferiore a 10.000 mq.

ART. 4.84 - ZONE F5.1 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALLA VIABILITÀ'

Le Zone F5.1 comprendono l'area attualmente interessata dall'impianto di distribuzione di carburante con Stazione di servizio sulla via per Lecce.

L'intervento in detto ambito, come pure la nuova realizzazione di altri impianti, sarà consentita nel rispetto del Piano Carburanti e nelle aree ammesse dal P.U.G. come le fasce di rispetto stradale.

Per la installazione di stazione di servizio è consentita la realizzazione di strutture occorrenti agli impianti e relative costruzioni accessorie, per uffici di gestione, servizi igienici, piccola attrezzatura commerciale, bar e ristoro. Non è consentita la destinazione residenziale.

Si stabiliscono i seguenti indici e prescrizioni:

- | | |
|--|---|
| - Indice di fabbricabilità fondiaria: | I.F.F. = 0,10 mc/mq |
| - Rapporto di copertura | RC = 0,05 mq/mq |
| - Altezza massima | H max = 5,00 m |
| - Distanza minima dai confini | D = 6,00 m |
| - Arretramento minimo dal filo stradale: | non inferiore alla metà delle fasce di rispetto, e comunque non inferiore a m 12.00 |

Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

ART. 4.85 - ZONE F 5.2 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO PUBBLICO

Comprendono le aree destinate alle opere terminali di impianti tecnologici cittadini.

Per le zone degli impianti terminali della fognatura, gli interventi sono soggetti alle speciali disposizioni vigenti in materia, in modo da assicurare l'efficienza del servizio e rispondere alle norme di antinquinamento e di sicurezza.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde e con alberatura ad alto fusto.

L'impianto sito a confine con il Comune di Monteroni indicato come "depuratore" ma in realtà "pompa di sollevamento" a servizio della rete comunale di fognatura nera non è assoggettato alla previsione di una fascia di rispetto di mt.300 (2° Conferenza di Servizi del 16/03/2012).

ALTRE ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

ART. 4.86 - ZONE PER LA VIABILITÀ

Comprendono le aree già impegnate dalle sedi viarie esistenti e quelle destinate dal P.U.G. al loro ampliamento ed alla formazione delle nuove viabilità a livello urbano e comprensoriale, inclusi gli svincoli, gli spazi di sosta e di servizio e le aree di raccordo.

In tali zone è consentita la realizzazione delle opere di sistemazione delle sedi stradali, dei raccordi e degli spazi connessi e quelle relative ai servizi funzionali (illuminazione, segnaletica, ecc) ed alle canalizzazioni degli impianti tecnologici urbani (acquedotto, fognature, reti elettriche, telefoniche e del gas).

Gli interventi sono soggetti alla formazione di progetti esecutivi disciplinati dall'art.20 delle presenti norme, o dagli altri strumenti urbanistici attuativi, che dovranno precisare:

- il dimensionamento esecutivo delle sezioni stradali, degli incroci attrezzati a livello o degli svincoli a diversi livelli;
- i sistemi di canalizzazione della viabilità primaria;
- il riordino delle immissioni delle reti di distribuzione interna (relative agli insediamenti marginali) nelle infrastrutture viarie a scorrimento veloce, con riduzione degli accessi diretti;
- la viabilità pedonale e ciclabile e le sistemazioni relative al verde di arredo viario.

Per i tracciati viari compresi entro i comparti d'intervento individuati nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., gli interventi sono soggetti ai piani di esecuzione estesi a ciascun intero comparto, allo scopo di conseguire l'attuazione del sistema viario prevista dal P.U.G. con la ripartizione degli utili e degli oneri secondo la disciplina sui comparti fissata dall'art. 15 della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Le previsioni relative ai tracciati ed agli svincoli, indicati nelle tavole di P.U.G., hanno valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate fino alla formazione e realizzazione dei relativi progetti esecutivi.

Ai fini della realizzazione di tali progetti esecutivi, i nuovi tracciati stradali e gli svincoli previsti dal

P.U.G. hanno valore di massima e potranno, in sede esecutiva, essere adeguati allo scopo di conseguire miglioramenti tecnici e funzionali dei sistemi viari indicati, senza però che ne risultino alterate le caratteristiche tecniche e tipologiche.

I progetti esecutivi delle opere stradali dovranno tener conto dello stato dei luoghi al fine di realizzare le soluzioni meno onerose per la Pubblica Amministrazione.

Al fine di migliorare la funzionalità e la sicurezza sulle strade previste dal P.U.G. il Comune o gli altri enti istituzionalmente preposti (Ente Nazionale Strade-Regione- Provincia) potranno realizzare svincoli a raso o a più livelli anche se tali opere non siano indicate nelle planimetrie di P.U.G..

I relativi progetti esecutivi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e dovranno seguire l'iter della variante urbanistica L.R. n. 3/1998.

Nella formazione dei progetti esecutivi dovranno osservarsi i regolamenti tecnici vigenti in materia ed in particolare la normativa predisposta dal CNR in merito alle caratteristiche geometriche delle sedi viarie in rapporto al relativo livello funzionale.

In rapporto ai diversi livelli funzionali le caratteristiche delle principali sedi viarie risultano così individuate:

- Strade di I^a categoria:
comprendono i tracciati primari della viabilità territoriale. Tali tracciati hanno caratteristiche autostradali (superstrada) e sono collegati agli altri sistemi mediante nodi attrezzati o accessi canalizzati.
- Strade di II^a categoria:
comprendono la viabilità comprensoriale principale e la viabilità canalizzata urbana a scorrimento veloce. Sono collegati alla rete viaria di distribuzione prevalentemente mediante svincoli a raso.
- Strade di III^a categoria:
sono costituite dalla viabilità di distribuzione principale interna degli insediamenti urbani,

collegata al sistema della viabilità di servizio alle residenze.

L'indicazione della viabilità e della fascia di rispetto deve costituire esclusivamente vincolo di posizionamento, nel senso che dette aree non potranno essere impegnate da nuove modificazioni del territorio, pur mantenendo la zonizzazione omologa alla maglia contermina, mutuandone indici e parametri.

ART. 4.87 - FASCE DI AREE DI RISPETTO ALLA RETE VIARIA

Nelle tavole di P.U.G. sono indicate le fasce ed aree di rispetto della rete viaria che rappresentano le distanze minime da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio stradale, ai sensi del D.M. n. 1404/1968, del D.P.R. n. 495/1992 di approvazione del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, e s.m.i..

In mancanza di specifiche indicazioni, al di fuori del centro abitato, il cui limite è individuato con deliberazione del Consiglio Comunale, devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime:

- strade extraurbane, di grande comunicazione o di traffico elevato:
 - strade statali di grande comunicazione, strade a scorrimento veloce: m 40,00

- strade extraurbane secondarie di media importanza:
 - strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente, strade provinciali aventi larghezza della sede \geq m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede \geq m. 10,50 : m 30,00

- strade urbane di scorrimento di interesse locale:
 - strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente: m 20,00

- strade vicinali private, poderali o di bonifica m. 10,00

Fuori dal centro abitato, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal P.U.G., sia in caso di intervento diretto o di intervento subordinato di approvazione di strumento urbanistico attuativo, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni o ampliamenti, non possano essere inferiori a:

- strade extraurbane di cui al precedente punto a) m 20,00
- strade extraurbane secondarie di cui al precedente punto b) m 10,00

Per le altre strade e per le costruzioni di muri di cinta si rimanda al D.P.R. n. 147/1993.

Per le modalità di misurazione e per le maggiori distanze da tenere in corrispondenza degli incroci, valgono le norme del suddetto D.M. n. 1404/1968 e dal DPR n. 495/1992 e s.m.i..

Nelle fasce di rispetto della rete viaria indicate nelle tavole di P.U.G. non è consentita alcuna nuova costruzione, tranne che per le recinzioni che dovranno recepire le distanze e le altezze previste dal DPR n.495/1992; per le recinzioni in pietra o a secco non si dovrà in ogni caso superare l'altezza di m 1,00.

L'indicazione della viabilità e della fascia di rispetto deve costituire esclusivamente vincolo di posizionamento, nel senso che dette aree non potranno essere impegnate da nuove modificazioni del territorio, pur mantenendo la zonizzazione omologa alla maglia contermina, mutuandone indici e parametri.

Per gli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di ristrutturazione edilizia senza mutamento di sagoma e cubatura.

Agli edifici esistenti possono essere attribuite le destinazioni d'uso previste per le zone omogenee contigue.

Nelle fasce di rispetto stradali può essere consentita, a titolo precario, la installazione di impianti per la distribuzione di carburante, a condizione che non rechino pregiudizio alla

sicurezza del traffico. Gli impianti e le relative costruzioni accessorie (chioschi, magazzini e servizi igienici, con esclusione di abitazioni ed attività commerciali), devono comunque rispettare i seguenti indici massimi e prescrizioni:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Indice di fabbricabilità fondiaria: | IFF = 0,10 mc/mq |
| - Rapporto di copertura | RC = 0,05 mq/mq |
| - Altezza massima | H max = 5,00 m |

Le autorizzazioni alla realizzazione di tali impianti e la concessione per la costruzione dei relativi accessori sono di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Le aree di rispetto delle infrastrutture viarie sono inedificabili anche nel sottosuolo. In esse sono assolutamente vietate localizzazioni per depositi a cielo aperto, sfasciacarrozze ed attività similari.

Dette aree di rispetto devono essere sistemate con idonei impianti di alberature che costituiscano barriera contro l'inquinamento atmosferico ed acustico ed elementi di caratterizzazione del controllo ambientale, nella dimensione urbana e territoriale. Pertanto è fatto obbligo ai proprietari di curarne la manutenzione. E' consentita la realizzazione di viabilità interna di servizio e parcheggi privati.

Le superfici delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini della applicazione degli indici di utilizzazione pertinenti alle contigue aree della zona omogenea confinante. In ogni caso, comunque, dette aree relative alle fasce di rispetto costituiscono parte integrante delle superfici territoriali interessate dagli interventi attuativi e pertanto devono rientrare nel computo delle ripartizioni perequative degli utili e degli oneri con i criteri dell'art. 15 della L.R. n. 6/1979.

VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO

ART. 4.88 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO

Comprendono le aree delimitate con apposita perimetrazione nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., entro le quali qualsiasi intervento è soggetto a speciali vincoli parziali e totali in rapporto alla salvaguardia dell'ambiente o alle particolari destinazioni delle zone adiacenti.

Vincolo di rispetto cimiteriale:

Le zone intorno al Cimitero, delimitate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G con apposito perimetro retinato di m 80, sono soggette al vincolo di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 della Legge Sanitaria n. 1265/1934 e s.m.i.

Nelle aree ricadenti entro tale perimetro è vietata qualsiasi nuova costruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti. Per le aree ricadenti nelle zone di rispetto o soggette a vincolo, le sopravvenute variazioni delle leggi nazionali e regionali, rispetto a quelle in atto all'adozione del P.U.G., comportano l'automatica variazione dei perimetri indicati e della normativa corrispondente, rimanendo comunque salve le prescrizioni di zona.

Vincolo idrogeologico (PAI):

Il perimetro delle aree soggette a vincolo idrogeologico (PAI) è indicato nelle tavole della zonizzazione del PUG in scala 1:5000.

Qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina prevista dalle NTA del PAI e deve conseguire le eventuali prescritte autorizzazioni dell'Autorità di bacino.

CAPITOLO 4

ART. 4.4 - CORRISPETTIVO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE/SCIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il corrispettivo dei permessi di costruire/SCIA, dovuto da tutti coloro che attraverso un intervento preventivo e diretto esercitano una attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, è costituito da una quota corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria indotti dall'intervento e da una quota commisurata al costo di costruzione, determinate rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6, 9 e 10 della Legge n.10/1977 e della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di piani urbanistici esecutivi attuati direttamente dai proprietari, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria saranno soddisfatti con la costruzione delle opere relative nei termini stabiliti dalla convenzione, ovvero mediante contributi determinati in base alle disposizioni di cui innanzi o a quanto stabilito nel successivo articolo.

Al momento del rilascio dei permessi di costruire/ SCIA per interventi diretti che interessano aree già lottizzate, il contributo di cui al comma precedente va corrisposto scomputando le aree direttamente cedute, le opere già realizzate dal lottizzante ed i contributi da essi eventualmente già corrisposti per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in sede di stipula della convenzione di lottizzazione.

La determinazione degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinato in base al titolo 3° della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni (art.34 L.R. n.53/1985 e art.7 L. n. 537/1993) e dalle presenti norme, dovrà essere aggiornato, come stabilito all'art.16 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., ogni cinque anni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e generale.

La quota commisurata al costo di costruzione viene determinata in base ai parametri di cui al Titolo IV° della L.R. n. 6/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4.9 - F2 - F3 - F4 - F5 ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO E TERRITORIALE, ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Il P.U.G. individua e determina nelle planimetrie della zonizzazione le aree esistenti e da destinare ad attrezzature e servizi d'interesse generale ai sensi del D.M. n.1444/1968 e L.R. n.56/1980, necessarie per le esigenze dei vari settori, a livello urbano e territoriale.

Queste sono:

- F2.1 - Attrezzature a verde ed a parco urbano
- F2.2 - Attrezzature e spazi destinati a piazze
- F2.3 - Attrezzature ed aree di arredo stradale
- F2.4 - Attrezzature per mercato settimanale
- F3.1 - Attrezzature sanitarie e paramediche;
- F3.2 - Attrezzature per l'ordine pubblico e la protezione civile
- F3.3 - Attrezzature cimiteriali;
- F4.1 - Attrezzature ricettive e ricreative e/o per la ristorazione, private o pubbliche
- F4.2 - Attrezzature sportive private;
- F5.1 - Attrezzature di servizio alla viabilità;
- F5.2 - Attrezzature per impianti tecnologici di servizio pubblico;
- F5.3 - Attrezzature a servizio delle zone produttive ed artigianali, zone D.

La realizzazione delle attrezzature urbane e territoriali e l'acquisizione delle relative aree è attuata dalla Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale e Statale, secondo le rispettive competenze.

Tali attrezzature ed impianti potranno essere realizzate anche da Enti e soggetti pubblici e/o

privati mediante convenzionamento che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possono garantire l'attuazione delle finalità proprie delle singole attrezzature e servizi e la loro gestione nel rispetto, comunque, dell'interesse generale.

ART. 4.10 - PARCHEGGI

Ai sensi dell'art.18 della Legge n.765/1967, come modificato dall'art.2 della L. n.122/1989, nelle nuove costruzioni o ricostruzioni devono essere riservate aree per parcheggi privati nelle seguenti misure:

- per le aree residenziali: n.1 posto auto per appartamento anche monocalera e comunque non meno di un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione;
- per le aree industriali, magazzini, laboratori artigianali e simili: mq 10,00 ogni 100,00 mq di superficie fondiaria SF;
- per le aree commerciali con superficie di vendita maggiore di mq 400,00: mq 150,00 ogni 100,00 mq di superficie utile di vendita SU, salvo maggiore quantità fissata da leggi e regolamenti nazionali e regionali, inerenti la grande distribuzione;
- per le aree direzionali, commerciali (con superficie di vendita minore di mq 400) e simili: mq 40,00 ogni mq 100,00 mq di superficie utile Su;
- per le aree alberghiere, sanitarie e simili: n.1 posto auto ogni due camere e comunque non meno di mq 25,00 ogni 100,00 mq di SU;
- per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq 80,00 ogni 100,00 mq di superficie utile SU.

Le aree destinate ai parcheggi privati devono essere vincolate all'uso di parcheggio mediante abbinamento obbligatorio e non separabile ad ogni alloggio o unità immobiliare, con apposita indicazione negli atti relativi alle destinazioni d'uso e con costituzione di vincolo e/o servitù a richiesta del Comune.

In caso di provata impossibilità di destinare nell'ambito dell'area d'intervento le aree per parcheggi, sia in superficie che interrati, nella misura innanzi stabilita, queste potranno essere in tutto o in parte reperite anche su aree esterne a quelle d'intervento, purché abbiano stessa destinazione di zona. Dette aree dovranno risultare vincolate a tale destinazione con atto da trascrivere nei Registri della proprietà immobiliare.

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.

ART. 4.11 – PREVISIONI PROGRAMMATICHE DEL P.U.G.

L'intero territorio comunale è suddiviso in Comparti di Attuazione che rappresentano le unità territoriali di attuazione del PUG. I comparti rappresentano l'elemento strategico per la riqualificazione del territorio ed in modo particolare sono il passaggio dalle previsioni strutturali a quelle programmatiche del PUG.

I comparti sono perimetrati e quantificati in termini di superficie per i quali il PUG definisce regole di attuazione, definite Aree della Trasformazione Urbana; nei comparti è inoltre individuata la viabilità realizzata e quella di progetto, sono precisate le diverse possibilità edificatorie e le diverse destinazioni d'uso.

Il P.U.G. si attua in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e attraverso la formazione di Piani Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o di iniziativa mista.

Tutti gli strumenti di attuazione, siano essi redatti da Enti Pubblici o da privati, devono rispettare le prescrizioni contenute nel Piano Urbanistico Generale, salvo diversa esplicita possibilità richiamata dalle presenti Norme.

ART. 4.12 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.

Al P.U.G. viene data esecuzione mediante PUE, come previsto dalla legge regionale n.20/2001, ed interventi diretti così definiti :

1 Strumenti esecutivi preventivi di iniziativa pubblica:

- a Piani Particolareggiati (PP) disciplinati dalle disposizioni regionali valevoli al momento della loro formazione ed approvazione.
 - b Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) disciplinati dalla Legge n.167/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi (PIP) disciplinati dall'art.27 della Legge n.865/1971.
 - d Piani di Recupero ai sensi della legge n.457/1978, disciplinati dalle disposizioni regionali valevoli al momento della loro formazione ed approvazione.
- 2 Strumenti esecutivi preventivi di iniziativa privata:
- a Piani di Lottizzazione Convenzionata (PLC) disciplinati dalle disposizioni regionali valevoli al momento della loro formazione ed approvazione.
- 3 Interventi esecutivi diretti di iniziativa pubblica
- 4 Interventi esecutivi diretti mediante Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) disciplinati dalle norme nazionali e regionali in vigore e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Le norme che regolano gli interventi nelle singole zone, riportate nei successivi capitoli, specificano i casi in cui l'attuazione delle previsioni del P.U.G. è subordinata alla formazione dello strumento esecutivo preventivo e ne prescrivono le modalità.

Quando il PUG prevede che lo strumento esecutivo sia di iniziativa pubblica questo dovrà essere approvato in via definitiva dall'Amministrazione entro cinque anni dall'approvazione definitiva del PUG.

Scaduto tale termine senza che l'Amministrazione Comunale vi abbia provveduto restano ferme tutte le disposizioni e le normative previste dal PUG, anche ai fini della necessità della preventiva approvazione del PUE, ma questo potrà essere presentato anche da privati che rappresentino almeno il 51% delle aree interessate ovvero da Società di trasformazione urbana.

Analogamente, nelle zone per le quali sia prevista solo l'iniziativa dei privati, trascorsi cinque anni dall'approvazione del PUG senza che i proprietari abbiano presentato un PUE per l'approvazione, l'Amministrazione potrà provvedere all'approvazione di PUE di iniziativa pubblica.

I PUE relativi alle zone C dovranno prevedere, in aggiunta alla cubatura espressa dal comparto secondo gli indici previsti dalle singole zonizzazioni, la cubatura necessaria all'attuazione della perequazione urbanistica prevista per le zone F. Tale cubatura aggiuntiva, che rimane di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere individuata in misura non superiore al 10% dell'intera volumetria residenziale espressa dal comparto e secondo indirizzi di cui al DRAG.

ART. 4.13 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.)

Il Piano Particolareggiato (P.P.) è formato dall'Amministrazione Comunale ed approvato secondo le modalità prescritte dalle disposizioni regionali valevoli al momento della loro formazione ed approvazione e del Regolamento Edilizio Comunale.

Esso precisa ed esegue le previsioni e prescrizioni del P.U.G. e dovrà contenere:

1. la delimitazione delle aree interessate dal Piano;
2. la determinazione della rete stradale, degli spazi pubblici e delle altre attrezzature di servizio;
3. la disposizione planovolumetrica degli edifici esistenti e previsti;
4. l'indicazione degli edifici destinati a demolizione totale o parziale e la specificazione degli interventi sugli edifici soggetti a recupero;
5. la precisazione delle destinazioni d'uso delle aree degli edifici e degli eventuali vincoli;
6. le prescrizioni delle tipologie edilizie e dell'arredo urbano;
7. le Norme di Attuazione,
8. la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione;
9. l'indicazione delle aree da acquisire comunque al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnata dal corrispondente elenco catastale e dai costi di esproprio in base alle valutazioni conseguenti alle vigenti disposizioni di legge.

Gli elaborati del Piano Particolareggiato dovranno corrispondere alle prescrizioni delle disposizioni regionali valevoli al momento della loro formazione ed approvazione e del Regolamento Edilizio Comunale. Nel caso che il P.P. preveda utilizzazioni private, esso dovrà essere integrato da schema di atto unilaterale d'obbligo avente i contenuti stabiliti dall'art.28 della L.R. n. 56/1980.

Il piano dovrà essere integrato con gli elaborati previsti dalla legislazione vigente in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)

ART. 4.14 - PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE (P.E.E.P.)

Il P.E.E.P. è formato a cura dell'Amministrazione Comunale ai sensi delle leggi n.167/1962, n.865/1971, n. 765/1967, n.10/1977, n. 513/1977, n. 457/1978 e della L.R. n.56/1980 e loro successive integrazioni e modificazioni.

Esso è approvato con le modalità prescritte dall'art.21 della L.R. n.56/1980 e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Oltre ai contenuti prescritti per il P.P., di cui al precedente art. 4.13, il PEEP dovrà individuare e precisare:

1. le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
2. le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie ed a singoli aventi diritto ed il relativo prezzo di cessione;
3. lo schema di convenzione tipo per l'eventuale concessione del diritto di superficie dei lotti fabbricabili, ai sensi dell'art.35 della Legge n.865/1971 ed artt.3 e 63 della Legge n.662/1996;
4. tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia.

Il fabbisogno complessivo da soddisfare, nei limiti dell'art.2 della Legge n.10/1977, nonché la localizzazione degli interventi nell'ambito delle zone residenziali, saranno determinate dal Consiglio Comunale in sede di formazione.

ART. 4.15 - PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) ED ARTIGIANALE

I Piani Particolareggiati per insediamenti produttivi, direzionali, commerciali ed artigianali sono formati dall'Amministrazione Comunale ai sensi della Legge n.167/1962, dell'art.27 della Legge n.865/1971, della L.R. n.56/1980 e loro successive integrazioni e modificazioni. Essi sono approvati con le modalità prescritte dall'art.21 della L.R. n.56/1980 e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Oltre ai contenuti prescritti per il P.P. di cui all'art.13 delle presenti norme, i Piani dovranno individuare e precisare:

1. le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
2. la quota delle aree da cedere in proprietà e/o in diritto di superficie nei limiti stabiliti dalla Legge agli aventi diritto ed il relativo prezzo di cessione;
3. lo schema della convenzione tipo per la concessione dei lotti edificabili;
4. le opere antinquinamento ai sensi della Legge n. 319/1976, ed i relativi criteri di applicazione e di gestione;
5. tutti gli altri elementi prescritti dalle disposizioni legislative in materia ed in particolare della L.R. n.56/1980.

In relazione alle dimensioni della zona interessata dal P.P., potranno non essere individuate le disposizioni planovolumetriche di cui **all'art.13 punto c)** delle presenti norme.

ART. 4.16 - PIANO DI RECUPERO (P.R.)

Il Piano di Recupero (P.R.), interessa singolarmente o complessivamente immobili, complessi edilizi, isolati ed aree individuate e determinate con apposita delibera del Consiglio Comunale, a norma delle disposizioni legislative al momento vigenti.

Il P.R. di iniziativa pubblica è formato dall'Amministrazione Comunale ed approvato a norma dell'art.24 della L.R. n. 56/1980. Esso deve contenere:

1. la precisazione, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.U.G., degli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione;
2. la disciplina, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.U.G., per ogni zona omogenea, delle modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;
3. la valutazione dei criteri insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.U.G.;
4. l'individuazione delle unità minime di intervento;
5. le previsioni delle fasi necessarie per la sua esecuzione.

Gli elaborati del P. di R. dovranno corrispondere alle prescrizioni dell'art.23 della L.R. n.56/1980 e del Regolamento Edilizio Comunale.

ART. 4.17 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)

Il Piano di Lottizzazione con lo schema della relativa convenzione (P.L.C.), è proposto dai proprietari delle aree ed immobili interessati, compresi in uno o più comparti di minimo intervento, ed adottato dal Consiglio Comunale con le modalità e le procedure stabilite dall'art. 27 della L.R. n. 56/1980 e dalle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

Il P.L.C. deve eseguire le previsioni e prescrizioni del P.U.G., e contenere tutte le determinazioni e definizioni stabilite per il P.P. nell'art.13 delle presenti norme. Esso è costituito dagli stessi elaborati prescritti per il P.P. dall'art. 20 della L.R. n. 56/1980 e dal Regolamento Edilizio Comunale.

I rapporti tra Comune e proprietari degli immobili compresi nel Piano di Lottizzazione sono regolati da apposita convenzione che dovrà avere i contenuti stabiliti dall'art.28 della L.R. n. 56/1980, nonché dalle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 27 della L.R. n. 56/1980, l'Amministrazione Comunale provvede alla formazione della lottizzazione d'ufficio seguendo il procedimento di formazione ed approvazione del P.P. e le disposizioni del Regolamento Edilizio.

Gli elaborati del piano dovranno essere adeguati alla normativa in materia di VIA.

ART. 4.18 - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA CONVENZIONATO (P.R.C.)

Il Piano di Recupero è di iniziativa privata quando, ai sensi dell'art.30 della Legge n. 457/1978, i proprietari degli immobili sottoposti a Piani di Recupero, rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, presentino una "proposta di piano".

La "proposta di piano" è adottata dal Consiglio Comunale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati dall'art.28 della L.R. n. 56/1980.

Il P.R.C. deve avere i contenuti stabiliti dall'art.16 delle presenti norme.

Per la formazione e l'applicazione del P.R.C. si applica la disciplina di cui all'art. 21 della L.R. n. 56/1980 e le disposizioni del Regolamento Edilizio.

ART. 4.19 - INTERVENTI ESECUTIVI DIRETTI DI INIZIATIVA PUBBLICA

L'esecuzione delle attrezzature e dei servizi pubblici previsti dal P.U.G. e delle altre opere pubbliche, nonché la manutenzione straordinaria ed il restauro di edifici ed aree pubbliche, per gli immobili dei quali il Comune abbia la disponibilità, si attuano mediante progetti esecutivi approvati dall'Amministrazione Comunale, previo parere obbligatorio del Responsabile del Servizio Urbanistico.

I progetti esecutivi dovranno inoltre essere corredati da una relazione a firma del progettista abilitato, che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullastata di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

ART. 4.20 - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

L'attuazione della rete viaria e delle altre opere infrastrutturali previste dal P.U.G., concernenti le reti principali degli impianti di servizio pubblico, è realizzata dalla pubblica Amministrazione mediante progetti esecutivi, formati ed approvati con le modalità prescritte nell'art.19 delle presenti norme e le disposizioni del R.E.C..

I nuovi tracciati previsti dal P.U.G. hanno valore di massima ai fini della realizzazione dei progetti esecutivi di cui innanzi, mentre hanno valore vincolante nei confronti dei proprietari delle aree interessate, sino alla redazione dei progetti esecutivi.

Nelle planimetrie di zonizzazione del P.U.G. sono indicate le aree e le fasce di rispetto della rete viaria principale che rappresentano le distanze minime a partire dal ciglio stradale, da osservarsi, ai sensi del D.M. n.1404/1968 e s.m.i., nella edificazione degli insediamenti previsti dal P.U.G. fuori dai centri abitati. In rapporto alle caratteristiche funzionali, esse sono determinate come segue:

- strade extraurbane principali: strada a carreggiate indipendenti con due corsie di marcia, di grande comunicazione o di traffico elevato, extraurbane e strade a scorrimento veloce:m 40,00;
- strade extraurbane secondarie: strade ad una unica carreggiata con una corsia di marcia, di media importanza:m 30,00;
- strade urbane di scorrimento e strade comunali, e quelle non comprese nella categoria precedente m 20,00;
- strade locali: strade urbane comunali, vicinali, poderali o di bonifica:m 10,00.

Oltre alle zone di rispetto previste nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., restano valide le altre norme stabilite dallo stesso D.M. n.1444/1968, dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione, per quanto riguarda scarpate, fossi, fasce di rispetto e distanza in corrispondenza degli incroci.

Nelle fasce di rispetto è vietata, salvo quanto previsto nel comma successivo, qualsiasi costruzione comunque stabile anche se in precario. Per le costruzioni esistenti nelle fasce ed aree di rispetto sono consentiti solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nelle fasce di rispetto stradali è consentita l'installazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti ai sensi della L.R. n.13/1990.

ART. 4.21 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI MEDIANTE PERMESSO DI CO-STRUIRE, PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO O SCIA

Nelle aree non soggette, ai sensi delle norme specifiche di zona di cui ai successivi articoli, all'obbligo di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.L.C., ed in tali aree quando siano dotate degli strumenti urbanistici, possono essere rilasciati i permessi di costruire o i permessi di costruire convenzionati e accolte le SCIA ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e delle prescrizioni contenute nelle predette norme specifiche di zona, quando la richiesta riguardi aree già collegati alle reti idriche, elettriche e di pubblica illuminazione o esista l'impegno del richiedente di provvedere ai relativi allacciamenti.

Le procedure e le modalità da osservarsi per il rilascio dei permessi di costruire e per l'accoglimento delle SCIA sono regolate dalle norme vigenti al momento della presentazione della domanda/segnalazione.

L'Amministrazione Comunale, tutte le volte che sia necessario garantire l'osservanza di condizioni e l'adempimento di impegni previsti nel permesso di costruire a carico del concessionario, potrà altresì richiedere che dette condizioni ed impegni siano regolate da apposita convenzione o da atto unilaterale d'obbligo.

Qualora le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.

ART. 4.22 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Il P.U.G. stabilisce per le varie zone i diversi indici e parametri urbanistici che devono applicarsi negli interventi ammissibili.

In caso di intervento urbanistico diretto si applicano gli indici di fabbricabilità fondiaria (IFF).

Nella determinazione del volume (V) o della superficie utile (Su) realizzabile su di una determinata area con destinazione omogenea, dovrà essere detratto il volume di eventuali edifici già esistenti che si devono o si intendono conservare.

L'utilizzazione totale degli indici di fabbricabilità stabiliti dal P.U.G. per una determinata area, esclude ogni possibilità di ulteriore utilizzazione della stessa area che, costituendo area di pertinenza degli edifici realizzati, resta vincolata alla non edificazione. Essa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, non potrà più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare, salvo nel caso di ricostruzione o di trasformazione degli edifici esistenti nei limiti consentiti dalle corrispondenti norme di Piano.

L'asservimento al manufatto edilizio dell'area che ne ha espresso la volumetria, dovrà risultare da atto d'obbligo regolarmente trascritto, contenente la volumetria massima ammissibile, a norma dell'art. 29 della L.R. n. 56/1980.

Relativamente alle zone agricole (zone "E") è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superfici utili pertinenti ad aree con identica zonizzazione, sempre che insistano nella stessa maglia urbanistica e siano rispettati gli altri parametri di edificabilità, così come previsto dall'art.51, lettera g, della L.R. n.56/1980.

ART. 4.23 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

Il piano, in relazione alle aree destinate a servizi e standard (denominate F.1), ne favorisce la cessione da parte dei proprietari attraverso lo strumento della perequazione urbanistica.

I proprietari di tali aree sono potenzialmente titolari di volumetria (secondo l'indice riportato nelle norme relative alle singole zone F) trasferibile nelle zone C individuate dal PUG e realizzabile in sede di redazione dei PUE di tali zone.

I soggetti proprietari di aree zonizzate F1.1 - F1.2 - F1.3 - F1.4 - F1.5 - F1.6 che cederanno gratuitamente all'Amministrazione Comunale tali aree, al fine di consentire la realizzazione

dei servizi necessari, diverranno assegnatari della volumetria espressa dal rapporto di conversione che verrà loro effettivamente attribuita in sede di realizzazione dei PUE di zona C.

ART. 4.58 - ZONE C – AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

Comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti di tipo residenziale, individuate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G., secondo comparti perimetrati territorialmente, comprensivi di superficie fondiaria a destinazione omogenea, di aree a servizi e di attrezzature e correlati con il sistema principale della viabilità urbana.

Gli interventi nelle zone "C" di trasformazione urbana si attuano mediante strumenti urbanistici esecutivi preventivi (P.P. - P.L.C. - P.E.E.P), conformi al DRAG-PUE vigente.

Detti strumenti esecutivi dovranno prevedere, ai sensi delle presenti norme, la cessione gratuita delle aree destinate a servizi, attrezzature, alla viabilità ed al verde di arredo stradale, incluse nei comparti d'intervento, e stabilire la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri in applicazione delle disposizioni sui comparti disciplinate dall'art. 15 della L.R. n.6/1979 e successive modifiche ed integrazioni.

Le aree da destinare ad attrezzature collettive eventualmente incluse nei suddetti comparti di intervento unitario, secondo le previsioni del P.U.G., saranno cedute gratuitamente al Comune nella misura non inferiore allo standard di cui al D.M. 1444/1968.

L'Amministrazione Comunale, in relazione a motivate esigenze che potranno eventualmente emergere nelle successive fasi attuative, potrà modificare la perimetrazione dei comparti d'intervento unitario previsti dal P.U.G. allo scopo di conseguire la realizzazione dei servizi e delle attrezzature in esse comprese in tempi più brevi e con modalità meno onerose, assicurando comunque la realizzazione dei servizi e delle attrezzature in proporzione all'area interessata dal comparto.

Per gli strumenti urbanistici attuativi si applicano gli indici e le prescrizioni stabilite nei successivi articoli. Nei limiti di tali indici e prescrizioni, nelle "Zone C" sono ammesse le seguenti destinazioni:

- residenziali;
- uffici pubblici o privati, studi professionali;
- attività commerciali ed artigianali, queste ultime compatibili con le residenze.

Tutti gli indici territoriali, relativi alle zone C residenziali di espansione, sono riferiti allo standard di 100 mc per abitante, di cui 80 mc destinati alla residenza e 20 mc. alle destinazioni non specificatamente residenziali, ma strettamente connesse con la residenza, di cui all'art. 3 del D.M. n. 444 del 2.4.1968.

Le progettazioni, sia a livello urbanistico che a livello edilizio dovranno specificare tale riparto delle volumetrie; per le destinazioni d'uso delle volumetrie non residenziali è prescritta trascrizione in analogia a quella richiesta per le destinazioni a parcheggio ex art. 18 della legge n. 765 del 1967.

All'interno dei perimetri delle zone di espansione, così come classificate dal P.U.G., dovranno essere individuate le aree da destinare ad edilizia economica e popolare (PEEP).

Il Consiglio Comunale determinerà il reperimento delle suddette aree e le quote parti realizzabili con interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata ex art. 35 della legge n. 865/1971.

Ove la linea di demarcazione tra due comparti di zone C risulti in asse a strade o piazze, ovvero comunque li suddivida, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art.8 delle presenti norme.

La perimetrazione di comparto identifica la superficie territoriale (S.T.) che esprime la capacità insediativa in rapporto agli indici di fabbricabilità territoriale (I.F.T.).

Le aree di rispetto della viabilità incluse nei comparti identificano aree di inedificabilità, e partecipano, comunque, alla complessiva capacità insediativa stessa.

Al fine di facilitare l'attuazione nelle strumentazioni urbanistiche, comunque riferite all'intero comparto perimetrato del P.U.G., possono essere individuati subcomparti.

In tal caso, questi ultimi, dovranno prevedere uguale incidenza di aree da cedere e di oneri attuativi.

In rapporto alle densità edilizie le Zone C della trasformazione sono individuate nelle tavole di zonizzazione del P.U.G. secondo le seguenti classificazioni:

Zone C1: Area della trasformazione urbana, (I.F.T. 1,32 mc/mq)

Zone C2: Area della trasformazione urbana, (I.F.T. 0,50 mc/mq)

Zone C3: (#) - Area della trasformazione urbana, (I.F.T. 0,55 mc/mq)

(#) Soppresse a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 12)

Zone C4: Area della trasformazione urbana (I.F.F. 1,20mc/mq)

(I.F.T. 0,72mc/mq)

Zone C0.1 e C0.2: Insediamenti a bassa densità
con carattere di ruralità (I.F.F. 0,10 mc./mq.)

Gli strumenti urbanistici attuativi dovranno prescrivere che negli interventi edilizi siano previste aree per parcheggi privati nella misura di cui all'art. 4.10 (pag.94) delle presenti norme.

A tal fine i PUE delle zone C dovranno prevedere, in aggiunta alla cubatura espressa dal comparto secondo gli indici previsti dalle singole zonizzazioni, la cubatura necessaria all'attuazione della perequazione urbanistica prevista per le zone F.

Tale cubatura aggiuntiva, che rimane di pertinenza dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere individuata in misura non superiore al 10% dell'intera volumetria residenziale espressa dal comparto.

ART. 4.88 - ZONE F3.1 - ATTREZZATURE SANITARIE E PARAMEDICHE

Comprende l'area e l'edificio ex Istituto Psicopedagogico destinato ad attrezzatura sanitaria a livello urbano e comprensoriale.

Per l'edificio esistente sono ammessi soltanto interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le aree libere, dovranno essere mantenute e sistemate a verde con alberature di alto fusto e con essenze autoctone.

ART. 4.89 - ZONE F3.2 - ATTREZZATURE PER L'ORDINE PUBBLICO E LA PROTEZIONE CIVILE

Comprende l'area impegnata per la caserma dei Carabinieri.

Per l'edificio esistente sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Per eventuali ampliamenti si applicano i parametri e gli indici della zona "B2" che di seguito si riportano:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 3,00 mc/mq
- Rapporto di copertura RC = 0,65 mq/mq
- Numero dei piani fuori terra N.P. = 3 (p.t. + 2 p.)
- Altezza massima: Hmax = 11,00 m

L'area libera dovrà mantenere le alberature e l'attuale sistemazione a verde.

In tali zone sono consentite le stesse destinazioni d'uso consentite nelle Zone B1, ivi comprese le relative prescrizioni e condizioni.

ART.4.95 - ZONE F5.3 - ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA ZONA PRODUTTIVA ED ARTIGIANALE D1

Comprendono le aree destinate alla realizzazione di nuclei di attrezzature a servizio degli insediamenti esistenti e previsti secondo le indicazioni del P.U.G..

In tali zone sono ammesse le seguenti realizzazioni:

- attrezzature di servizio sociale (ambulatori, pronto soccorso, centri socio-culturali, ecc.);
- attrezzature ricreative e sportive, mense e ristoro;
- attrezzature per impianti tecnologici (impianti di depurazione, cabine elettriche, ecc)
- uffici e pubblici servizi (ufficio P.T., posto VV.FF. sportello bancario ecc.)

L'utilizzazione di dette zone dovrà rispettare i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: IFF = 1,00 mc/mq
- Rapporto di copertura: RC = 0,30 mq/mq
- Altezza massima Hmax = 7,00 m
- Parcheggi (se non previsti marginalmente) 1 mq ogni 10 mq di

Sulle aree libere dovranno essere sistemate a verde con alberature di alto fusto, la superficie permeabile dovrà essere non inferiore al 40% della superficie fondiaria.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 4.99 - NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI - PIANO DEL COMMERCIO

Nelle zone ove sono ammesse dal P.U.G. attrezzature o attività commerciali, le relative caratteristiche specifiche e la loro dimensione dovranno rispettare le prescrizioni del Piano di Sviluppo e di Adeguamento della rete distributiva commerciale, di cui alla legge regionale in vigore.

L'Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di subordinare la realizzazione di grandi strutture di vendita, alla formazione di strumento urbanistico esecutivo (PUE) che prevedano le sistemazioni relative agli accessi, ai parcheggi ed agli spazi pedonali.

ART. 4.100 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI

1 Precari

- La realizzazione di costruzioni anche senza opere fisse nel suolo e l'installazione di strutture di qualsiasi genere destinate ad usi abitativi, produttivi, di servizio, commerciali, sono consentite soltanto quando vi è conformità con la destinazione di zona individuata dal P.U.G..

2 Tutela e sviluppo del verde

- In sede di progettazione degli interventi diretti e degli interventi urbanistici esecutivi, vanno rilevate le alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate, tutelando anche gli apparati radicali.
- L'abbattimento di alberature esistenti può essere ammesso soltanto se previsto dal progetto approvato e, per ogni albero abbattuto, va predisposta la sostituzione con piante di idonea essenza, così come indicato nel permesso di costruire.

3 Comparto di minimo intervento

- Ogni comparto di nuovo insediamento individuato dal P.U.G., ove non diversamente disposto, costituisce la superficie di minimo intervento ai fini dello strumento urbanistico esecutivo ed anche ai fini della costituzione del comparto perequativo ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.6/1979.

4 Costruzioni irregolari

- L'adozione e l'approvazione del P.U.G. non costituisce automatica sanatoria di eventuali costruzioni irregolari in esso rappresentate e recepite in qualsivoglia destinazione di zona.
- La regolarizzazione della situazione amministrativa di tali costruzioni deve seguire le prescrizioni delle specifiche leggi statali e regionali.

5 Edifici e attività esistenti in contrasto con le previsioni di P.U.G.

- Per gli edifici e/o attività esistenti alla data di adozione del P.U.G. in contrasto con le destinazioni di zona del medesimo P.U.G., sono consentiti soltanto interventi di manutenzione e di adeguamento dei cicli lavorativi, che non comportino ampliamenti dell'edificato.

6 Applicazione degli indici di fabbricabilità

- Gli indici di fabbricabilità prescritti nelle diverse zone previste dal P.U.G. non possono essere applicati ad aree già asservite o comunque pertinenti ad edifici esistenti, se non per gli ampliamenti degli stessi ove consentiti.

7 Riferimento alle Tavole del PUG

- *Nel caso di riscontri contraddittori nelle tavole di Piano, fanno fede i*

disegni della tavola con scala minore.

8 Riferimento alle Leggi Statali e Regionali

- *Per quanto non contenuto ed espressamente prescritto nelle presenti Norme di Attuazione del P.U.G., dovrà farsi riferimento alle leggi statali e regionali vigenti nelle specifiche materie.*

ART. 4.101 - POTERI DI DEROGA

Il potere di deroga alle prescrizioni del P.U.G. può essere esercitato, nel rispetto delle normative nazionale e regionale vigenti, solo nel caso di edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico già esistenti o da realizzare.

ART. 4.102 - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO O INCOMPATIBILI CON LA DISCIPLINA DEL P.U.G.

Tutte le disposizioni, le norme e le previsioni urbanistiche in vigore nel territorio comunale, che siano in contrasto con il P.U.G. e con le presenti norme di attuazione, sono sostituite con la nuova disciplina urbanistica del P.U.G.

Per il periodo di salvaguardia, di cui al **successivo art. 102** tutte le disposizioni e norme in materia di urbanistica ed edilizia in contrasto o incompatibili con il P.U.G. adottato sono sospese.

Per le aree comprese nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi in vigore alla data di adozione del P.U.G. sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni di tali piani fino alla loro scadenza.

Gli edifici in corso di realizzazione in base a concessioni edilizie e/o permessi di costruire, devono essere ultimati entro il termine di scadenza fissato nel relativo provvedimento, senza ulteriori proroghe; la loro ultimazione, non oltre i termini di cui innanzi, resta subordinata alla conformità del permesso di costruire alle destinazioni di zona previste dal P.U.G..

ART. 4.103 - MISURE DI SALVAGUARDIA

Dalla data della deliberazione consiliare di adozione del P.U.G. e sino alla approvazione dello stesso, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 3/11/1952 n. 1902, della legge 5/7/1966 n. 517 e degli articoli 17 e 32 della Legge Regionale n. 56/1980, per qualsiasi intervento o attività in contrasto o incompatibile con le previsioni e le prescrizioni del P.U.G.

ART. 4.104 – VALIDITA' TEMPORALE DELLE PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Si stabilisce un periodo di validità di 10 anni per le previsioni programmatiche

INDICE GENERALE

<u>CAPITOLO 1 Norme Generali</u>	<u>4</u>
<u>CAPITOLO 2 Adeguamento al P.A.I.</u>	<u>7</u>
<u>CAPITOLO 3 Adeguamento al P.P.T.R.</u>	<u>15</u>
<u>CAPITOLO 4 N.T.A. Comune di San Pietro In Lama</u>	<u>49</u>
<u>CAPITOLO 1</u>	<u>4</u>
<u>NORME GENERALI</u>	<u>4</u>
<u>ART. 1.1 – FINALITA' DELLA DISCIPLINA URBANISTICA</u>	<u>4</u>
<u>ART. 1.2 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.U.G</u>	<u>4</u>
<u>ART. 1.3 - CONTENUTI DEL PUG</u>	<u>5</u>
<u>CAPITOLO 2</u>	<u>6</u>
<u>TITOLO I - ADEGUAMENTO AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO</u>	<u>7</u>
<u>ART. 2.1 - FINALITÀ, CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) – DISPOSIZIONI GENERALI (Per quanto non precisato si rinvia alle norme tecniche di attuazione del PAI)</u>	<u>7</u>
<u>ART. 2.2 - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA</u>	<u>8</u>
<u>ART. 2.3 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.)</u>	<u>8</u>
<u>ART. 2.4 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.)</u>	<u>9</u>
<u>ART. 2.5 - INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.)</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO II – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI</u>	<u>11</u>
<u>ART. 2.6 - FINALITÀ DELLE AZIONI</u>	<u>11</u>
<u>ART. 2.7 - OBIETTIVI DI SICUREZZA IDRAULICA</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO III – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 2.8 - PROCEDURE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL PAI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 2.9 - ISTRUTTURIA E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DI AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA</u>	<u>13</u>
<u>ART. 2.10 - MODALITÀ DI RILASCIO DEI PARERI DI CONFORMITÀ DEI NUOVI INTERVENTI E DELLE NUOVE OPERE AI CONTENUTI E ALLE PRESCRIZIONI DEL PAI</u>	<u>14</u>
<u>CAPITOLO 3</u>	<u>15</u>
<u>CAPO I - PPTR - NORME DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (approvato con DGR n.176 del 16/02/205)</u>	<u>15</u>
<u>CAPO II – INVARIANTI</u>	<u>42</u>
<u>TITOLO I – INVARIANTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI</u>	<u>42</u>

<u>ART. 3.10 - INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE ALL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO</u>	42
<u>ART. 3.11 - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO</u>	42
<u>ART. 3.12 SISTEMA PAESISTICO – AMBIENTALE - SISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE</u>	42
<u>TITOLO II - INVARIANTI STORICO CULTURALI</u>	43
<u>ART. 3.13 - INVARIANTI STRUTTURALI RELATIVE AD ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA PAESISTICO–AMBIENTALE-SISTEMA STORICO CULTURALE</u>	43
<u>TITOLO III - INVARIANTI INFRASTRUTTURALI</u>	43
<u>ART. 3.14 - INVARIANTI INFRASTRUTTURALI</u>	43
<u>ART. 3.15 - AREE PER LE URBANIZZAZIONI PRIMARIE</u>	43
<u>ART. 3.16 - VIABILITA'</u>	43
<u>ART. 3.17 - ATTREZZATURE CIMITERIALI</u>	44
<u>ART. 3.18 - IMPIANTI TECNOLOGICI</u>	44
<u>CAPO III - CONTESTI</u>	45
<u>TITOLO I - CONTESTI TERRITORIALI - NORME GENERALI DA RIFERIRSI A TUTTI I CONTESTI TERRITORIALI</u>	45
<u>ART. 3.19 - CONTESTI TERRITORIALI</u>	45
<u>ART. 3.20 - PEREQUAZIONE</u>	45
<u>ART. 3.21 - NORME RELATIVE ALLE VARIANTI URBANISTICHE PUNTUALI APPROVATE ANTECEDENTEMENTE AL PUG</u>	45
<u>TITOLO II - CONTESTI URBANI</u>	46
<u>ART. 3.22 - CONTESTI URBANI</u>	46
<u>ART. 3.23 - CONTESTI URBANI STORICI E DA TUTELARE</u>	46
<u>ART. 3.24 - CONTESTI URBANI CONSOLIDATI E DA MANUTENERE E DA QUALIFICARE</u>	46
<u>ART. 3.25 - CONTESTI URBANO DA COMPLETARE E IN FORMAZIONE</u>	46
<u>ART. 3.26- CONTESTO PERIURBANO DESTINATO AD INSEDIAMENTI A BASSA DENSITA' CON CARATTERE DI RURALITA'</u>	46
<u>ART. 3.27 - CONTESTO URBANO DESTINATO A INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI E DI NUOVO IMPIANTO</u>	47
<u>TITOLO III - CONTESTI RURALI</u>	48
<u>ART.3.28 - CONTESTI RURALI</u>	48
<u>ART. 3.29 - CONTESTO RURALE A PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA</u> ..	48
<u>CAPITOLO 4</u>	49
<u>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA</u> ..	49
<u>ART. 4.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PIANO URBANISTICO GENERALE</u>	49
<u>ART. 4.2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA</u>	49
<u>ART. 4.3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA</u>	49
<u>ART. 4.4 - STANDARD URBANISTICI</u>	49

<u>ART. 4.5 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - COMPARTI D'INTERVENTO</u>	<u>50</u>
<u>TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO</u>	<u>52</u>
<u>ART. 4.24 - GENERALITÀ</u>	<u>52</u>
<u>ART. 4.25 - TUTELA DI ELEMENTI DI INTERESSE VEGETAZIONALE</u>	<u>52</u>
<u>ART. 4.26 – TUTELA DELLE EMERGENZE STORICO-ARCHITETTONICHE DEL TERRITORIO AGRICOLO</u>	<u>52</u>
<u>ART. 4.27 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA EMISSIONI AERIFORMI E DA RUMORE</u>	<u>53</u>
<u>ART. 4.28 - PROTEZIONE DEL TERRITORIO DA SCARICHI LIQUIDI E SOLIDI</u>	<u>53</u>
<u>ART. 4.29 - STAZIONI RADIO BASE E IMPIANTI PER TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE</u>	<u>53</u>
<u>ART. 4.30 – ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI A BASSA FREQUENZA</u>	<u>54</u>
<u>ART. 4.31 - TUTELA DEL VERDE NELL'AMBIENTE URBANO</u>	<u>54</u>
<u>ART. 4.32 - TUTELA E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO</u>	<u>54</u>
<u>ART. 4.33 – AREE PER PARCO ROTTAMI</u>	<u>54</u>
<u>ART. 4.34 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI O DI OPERE DI PREGIO ARTISTICO O STORICO</u>	<u>55</u>
<u>ART. 4.35 - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DESTINAZIONE D'USO</u>	<u>56</u>
<u>ART. 4.36 - SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE</u>	<u>56</u>
<u>ART. 4.37 – DESTINAZIONI D'USO – DESTINAZIONI DI ZONA</u>	<u>57</u>
<u>ZONE A - RESIDENZIALI DEL CENTRO ANTICO E DI INTERESSE AMBIENTALE</u>	<u>58</u>
<u>ART. 4.38 - ZONE A - RESIDENZIALI DEL CENTRO ANTICO E DI INTERESSE AMBIENTALE</u>	<u>58</u>
<u>ART. 4.39 - ZONA A1 - CENTRO ANTICO</u>	<u>59</u>
<u>ART. 4.40 - CATEGORIA A1.1 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO- MONUMENTALE</u>	<u>60</u>
<u>ART. 4.41 - CATEGORIA A1.2 - EDIFICI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO- AMBIENTALE</u>	<u>61</u>
<u>ART. 4.42 - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE</u>	<u>62</u>
<u>ART. 4.43 - INTERVENTI NELLE AREE LIBERE E NELLE ZONE DESTINATE A VERDE</u>	<u>62</u>
<u>ART. 4.44 - INTERVENTI NELLA ZONA A1 - PRESCRIZIONI PER I PROGETTI</u>	<u>62</u>
<u>ART. 4.45 - ZONE A2 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE ESTERNI AL CENTRO ANTICO</u>	<u>64</u>
<u>ART.4.46 - ALTRI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI</u>	<u>65</u>
<i>Rivedere dopo</i>	
<u>ZONE B - RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO</u>	<u>66</u>
<u>ART. 4.47 - ZONE B - RESIDENZIALI ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO</u>	<u>66</u>
<u>ART. 4.48 - ZONE B1 – ZONE URBANE PREVALENTEMENTE SATURE</u>	<u>66</u>
<u>ART. 4.49 - ZONE B2 - RESIDENZIALI ESISTENTI URBANISTICAMENTE DEFINITE</u>	<u>67</u>
<u>ART. 4.50 - ZONE B.3 - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO</u>	<u>68</u>
<u>ART. 4.51 - ZONE B.4 - RESIDENZIALI URBANE CON PREVALENTE EDIFICAZIONE SPARSA</u>	<u>69</u>
<u>ART. 4.52 - ZONE B4.1 - RESIDENZIALI URBANE CON PREVALENTE EDIFICAZIONE SPARSA</u>	<u>70</u>
<u>ART. 4.53 - ZONE B4.2 - RESIDENZIALI DI TRASFORMAZIONE URBANA</u>	<u>71</u>
<u>ART. 4.54 - ZONE B5 - NUCLEI RESIDENZIALI DI RIQUALIFICAZIONE</u>	

<u>URBANA</u>	<u>71</u>
<u>ART. 4.55 - VERDE PRIVATO O DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI</u>	<u>72</u>
<u>ZONE C - AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA</u>	<u>73</u>
<u>ART. 4.56 - ZONE C1 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA</u> <u>(I.F.T. 1,32 MC/MQ)</u>	<u>73</u>
<u>ART. 4.57 - ZONE C2 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA</u> <u>(I.F.T. 0,50 MC/MQ)</u>	<u>73</u>
<u>ART. 4.58 - ZONE C4 - AREA DELLA TRASFORMAZIONE URBANA ESISTENTE(I.F.T.</u> <u>0,72 MC/MQ)</u>	<u>74</u>
<u>ART. 4.59 - ZONE C0.1 E C0.2 - INSEDIAMENTI A BASSA DENSITÀ CON CARATTERE DI</u> <u>RURALITÀ</u>	<u>74</u>
<u>ZONE D - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI</u>	<u>76</u>
<u>ART. 4.60 - ZONE D – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, ARTIGIANALI E</u> <u>COMMERCIALI</u>	<u>76</u>
<u>ART. 4.61 - ZONE D1 - ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTE</u> <u>(P.I.P.)</u>	<u>76</u>
<u>ART. 4.62 - ZONE D1.1 – ZONA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI –</u> <u>AMPLIAMENTO P.I.P.</u>	<u>77</u>
<u>ART. 4.63 - ZONA D2 – ZONA ARTIGIANALE - ATTIVITÀ ARTIGIANALE, COMMERCIALE-</u> <u>DIREZIONALE E RESIDENZIALE (IFT 0,91)</u>	<u>77</u>
<u>ART. 4.64 - ZONA D3 – ATTREZZATURE RICETTIVE E RICREATIVE E/O</u> <u>PER LA RISTORAZIONE PRIVATE O PUBBLICHE</u>	<u>78</u>
<u>ZONE E - DESTINATE AD USO AGRICOLO E DI TUTELA AMBIENTALE</u>	<u>80</u>
<u>ART. 4.65 - ZONE E - DESTINATE AD USO AGRICOLO E DI TUTELA</u> <u>AMBIENTALE</u>	<u>80</u>
<u>ART. 4.66 - ZONE E1 - AGRICOLE PRODUTTIVE NORMALI</u>	<u>81</u>
<u>ART. 4.67 - ZONE E2 - AGRICOLE SPECIALI</u>	<u>82</u>
<u>ART. 4.68 - ZONE E2.1 - ZONE AGRICOLE SPECIALI A VOCAZIONE</u> <u>AGRICOLA</u>	<u>82</u>
<u>ART. 4.69 - ZONE E2.2 - ZONE AGRICOLE SPECIALI A SERVIZI</u>	<u>82</u>
<u>ART. 4.70 - ZONE E2.3 - ZONA AGRICOLA SPECIALE SOTTOPOSTA</u> <u>A VINCOLO IDROGEOLOGICO</u>	<u>83</u>
<u>ZONE F1 - ATTREZZATURE E SERVIZI PER STANDARD URBANISTICI</u>	<u>84</u>
<u>ART. 4.71 - ZONE F1 - ATTREZZATURE E SERVIZI PER STANDARD</u> <u>URBANISTICI</u>	<u>84</u>
<u>ART. 4.72 - ZONE F1.1 - ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE</u> <u>DELL'OBBLIGO</u>	<u>84</u>
<u>ART. 4.73 - ZONE F1.2 - ATTREZZATURE CIVILI DI INTERESSE COMUNE..</u>	<u>84</u>
<u>ART. 4.74 - ZONE F1.3 - ATTREZZATURE RELIGIOSE DI INTERESSE</u> <u>COMUNE</u>	<u>85</u>
<u>ART. 4.75 - ZONE F1.4 - VERDE ATTREZZATO</u>	<u>85</u>
<u>ART. 4.76 - ZONE F1.5 - VERDE SPORTIVO</u>	<u>86</u>
<u>ART. 4.77 - ZONE F1.6 - PARCHEGGI PUBBLICI</u>	<u>86</u>
<u>ZONE F2 - F3 – F4 – F5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE</u> <u>GENERALE</u>	<u>86</u>
<u>ART. 4.78 - ZONE F2 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE</u>	<u>86</u>
<u>ART. 4.79 - ZONE F2.2 – ATTREZZATURE E SPAZI DESTINATI A PIAZZE ...</u>	<u>87</u>
<u>ART. 4.80 - ZONE F 2.3 – ATTREZZATURE ED AREE DI ARREDO STRADALE</u>	<u>88</u>

<u>ART. 4.81 - ZONE F2.4 - ATTREZZATURE PER MERCATO SETTIMANALE ..</u>	<u>88</u>
<u>ART. 4.82 - ZONE F3.3 - ATTREZZATURE CIMITERIALI</u>	<u>88</u>
<u>ART. 4.83 - ZONE F4.2 - ATTREZZATURE SPORTIVE PRIVATE.....</u>	<u>88</u>
<u>ART. 4.84 - ZONE F5.1 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALLA VIABILITÀ.....</u>	<u>89</u>
<u>ART. 4.85 - ZONE F 5.2 - IMPIANTI TECNOLOGICI DI SERVIZIO PUBBLICO</u> <u>.....</u>	<u>89</u>
<u>ALTRE ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE</u>	<u>90</u>
<u>ART. 4.86 - ZONE PER LA VIABILITÀ</u>	<u>90</u>
<u>ART. 4.87 - FASCE DI AREE DI RISPETTO ALLA RETE VIARIA.....</u>	<u>91</u>
<u>VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO</u>	<u>92</u>
<u>ART. 4.88 - VINCOLI DI SALVAGUARDIA E DI RISPETTO</u>	<u>92</u>
<u>CAPITOLO 4</u>	<u>93</u>
<u>ART. 4.4 - CORRISPETTIVO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE/D.I.A. –</u> <u>ONERI DI URBANIZZAZIONE</u>	<u>93</u>
<u>ART. 4.9 - F2 - F3 - F4 - F5 ATTREZZATURE A LIVELLO URBANO E TERRI-</u> <u>ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE</u>	<u>93</u>
<u>ART. 4.10 - PARCHEGGI.....</u>	<u>94</u>
<u>STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.</u>	<u>95</u>
<u>ART. 4.11 – PREVISIONI PROGRAMMATICHE DEL P.U.G.....</u>	<u>95</u>
<u>ART. 4.12 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.G.....</u>	<u>95</u>
<u>ART. 4.13 - PIANO PARTICOLAREGGIATO (P.P.).....</u>	<u>96</u>
<u>ART. 4.14 - PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE</u> <u>(P.E.E.P.)</u>	<u>96</u>
<u>ART. 4.15 - PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) ED</u> <u>ARTIGIANALE.....</u>	<u>97</u>
<u>ART. 4.16 - PIANO DI RECUPERO (P.R.).....</u>	<u>97</u>
<u>ART. 4.17 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.).....</u>	<u>97</u>
<u>ART. 4.18 - PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA</u> <u>CONVENZIONATO (P.R.C.)</u>	<u>98</u>
<u>ART. 4.19 - INTERVENTI ESECUTIVI DIRETTI DI INIZIATIVA PUBBLICA</u>	<u>98</u>
<u>ART. 4.20 - INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE ...</u>	<u>98</u>
<u>ART. 4.21 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI MEDIANTE PERMESSO DI</u> <u>COSTRUIRE, PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO O D.I.A.</u>	<u>99</u>
<u>ART. 4.22 - APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI</u>	<u>99</u>
<u>ART. 4.23 – PEREQUAZIONE URBANISTICA</u>	<u>99</u>
<u>ART. 4.58 - ZONE C – AREE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA.....</u>	<u>100</u>
<u>ART. 4.88 - ZONE F3.1 - ATTREZZATURE SANITARIE E PARAMEDICHE.....</u>	<u>101</u>
<u>ART. 4.89 - ZONE F3.2 - ATTREZZATURE PER L'ORDINE PUBBLICO E LA</u> <u>PROTEZIONE CIVILE.....</u>	<u>101</u>
<u>ART.4.95 - ZONE F5.3 - ATTREZZATURE A SERVIZIO DELLA ZONA</u> <u>PRODUTTIVA ED ARTIGIANALE D1</u>	<u>101</u>
<u>NORME FINALI E TRANSITORIE.....</u>	<u>103</u>
<u>ART. 4.99 - NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI - PIANO DEL</u> <u>COMMERCIO.....</u>	<u>103</u>
<u>ART. 4.100 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI.....</u>	<u>103</u>
<u>ART. 4.101 - POTERI DI DEROGA.....</u>	<u>104</u>
<u>ART. 4.102 - ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO O</u> <u>INCOMPATIBILI CON LA DISCIPLINA DEL P.U.G.....</u>	<u>104</u>
<u>ART. 4.103 - MISURE DI SALVAGUARDIA</u>	<u>104</u>

ART. 4.104 – VALIDITA' TEMPORALE DELLE PREVISIONI
PROGRAMMATICHE..... 104

APPENDICE 1



Autorità di Bacino della Puglia

**PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PAI)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Novembre 2005

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”	1
ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)	1
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione	2
ARTICOLO 3 Elaborati del PAI	2
TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO	3
ARTICOLO 4 Disposizioni generali	3
ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica	4
ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali	4
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)	5
ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)	6
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)	8
ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale	8
TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO	9
ARTICOLO 11 Disposizioni generali	9
ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica.	10
ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)	10
ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)	11
ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)	12
TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI	13
ARTICOLO 16 Finalità delle azioni	13
ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica	14
ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica	14
ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza	15
ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio	15
ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena	15
ARTICOLO 22 Protezione Civile	15
TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI	17
ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano	17
ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI	17
ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica	18
ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI	19
ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati	19
ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale	19
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.	21
ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche ...	21
ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica 21	
ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico	21
ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione	22
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico	22
ARTICOLO 34 Aree naturali protette	22
ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità	22
TITOLO VII – GLOSSARIO	23
ARTICOLO 36 Definizioni	23

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Il PAI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo; ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai sensi della normativa vigente.
5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati cartografici.

TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

ARTICOLO 4 Disposizioni generali

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
 - a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse

pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
 - b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
 - c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non

delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
 - j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.
2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.
3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ARTICOLO 11 Disposizioni generali

1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
2. In tutte le aree a pericolosità geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità geomorfologica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità geomorfologica;
 - c) non compromettere la stabilità del territorio;
 - d) non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva della pericolosità geomorfologica esistente;
 - e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità;
 - g) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all'art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. Nessun intervento può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui all'art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. Il monitoraggio della stabilità del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilità vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.
11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinata all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosità geomorfologica

Nelle aree di cui agli artt. 13, 14 e 15 sono consentiti:

- a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità, ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilità del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall'agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosità geomorfologica, ad incrementare la stabilità dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi di instabilità e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'area interessata ed oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalità di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
 - a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
 - b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento dell'area e la manutenzione delle opere di consolidamento;

- d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2)

- 1 Nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all'articolo precedente e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
- a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area.
 - b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

ARTICOLO 15 Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1)

1. Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

ARTICOLO 16 Finalità delle azioni

1. Le azioni del PAI hanno l'obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale. Tale obiettivo è perseguito mediante:
 - a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosità del territorio;
 - b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
 - c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema fisico esistente;
 - d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l'attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
2. Le finalità primarie da considerare sono quelle inerenti a:
 - a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell'andamento dei tempi di corrivazione;
 - b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità;
 - c) garantire la piena funzionalità delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
 - d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilità dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
 - e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l'incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
 - f) favorire l'informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d'uso delle aree a pericolosità molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosità idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
 - a) *protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche*, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
 - b) *diversità morfologica* atta a preservare una biocenosi il più possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l'eterogeneità morfologica dell'habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversità;
 - c) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei corsi d'acqua*, previa analisi dei rapporti funzionali tra l'ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosità, la sicurezza e la manutenzione dell'alveo;
 - d) *conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalità dei versanti*;
 - e) *protezione e conservazione del suolo* mediante l'uso della buona pratica agricola e la limitazione dell'azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;

- f) *conservazione e creazione di corridoi biologici* atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l'isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
- g) *naturalità e compatibilità ambientale delle strutture e delle opere*, atta a mitigare l'impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalità e il valore storico-architettonico dei siti;
- h) *conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi*, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversità idrobiologica, di "ecosistemi filtro" e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacità fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.

ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica

Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, così come definiti all'art. 36.

Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosità nelle aree ad alta pericolosità idraulica (AP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo della riduzione della pericolosità nelle aree a media pericolosità idraulica (MP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

Nelle aree a bassa pericolosità idraulica (BP), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora ciò concorra al raggiungimento dell'obiettivo primario.

ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica

Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosità dei fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto del tessuto insediativo esistente.

Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosità da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, di condizioni di stabilità tese a preservare le porzioni dell'area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilità delle aree contermini e non venga compromessa la possibilità di realizzare il consolidamento dell'intera porzione in frana.

Le azioni del PAI perseguono altresì l'obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilità delle aree P.G.3 e P.G.2, qualora ciò concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermini interessato da tessuto insediativo.

Nelle aree a pericolosità da frana media e moderata (P.G.1), così come individuate nella cartografia in allegato e definite all'art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.

ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza

1. Il PAI si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e s.m.i., redatti tenendo conto delle finalità di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
2. Il programma triennale degli interventi è adottato, ai sensi dell'art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico.
3. La programmazione triennale degli interventi di cui all'art. 21 della Legge 183/1989 è predisposta sulla base della riduzione della pericolosità idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo ricompreso nel territorio di applicazione del PAI. La definizione delle priorità ai fini della predisposizione dei programmi di intervento può prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosità delle aree interessate dalle azioni.
4. Nell'ambito di eventuali procedure, che implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l'Autorità di Bacino può assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.

ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.
2. A seguito dell'approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all'Autorità di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del PAI.
3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti procedano all'adeguamento, questo consiste nell'introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d'uso contenute nel PAI.
4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell'adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l'art. 24.

ARTICOLO 21 Disciplina delle attività di polizia idraulica e servizio di piena

L'Autorità di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai sensi della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio stesso.

ARTICOLO 22 Protezione Civile

1. Oltre a quanto già stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano, in relazione all'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla

rilevazione, alla raccolta e all'elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.

2. L'Autorità di Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalità summenzionate.

TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI

ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano

1. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è approvato secondo le procedure contenute nell'art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.
2. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico è reso pubblico e consultabile sul sito web dell'Autorità di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it).

ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI

1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
2. L'Autorità di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verificano:
 - a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
 - b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
 - c) l'occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosità idrogeologica;
 - d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografie in allegato e la modifica del livello di pericolosità conseguenti:
 - a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilità di cartografia in scala di maggior dettaglio;
 - b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
 - c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 20 devono essere trasmessi all'Autorità di Bacino che si esprime con parere vincolante.
7. Il parere favorevole dell'Autorità di Bacino costituisce presupposto necessario per l'adozione dell'atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell'approvazione di tale strumento, l'Autorità di Bacino provvederà, ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.

8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.

ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
2. L'istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, possono inoltrare osservazioni all'Autorità di Bacino.
3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:
 - a) per le aree soggette a pericolosità idraulica, studio di compatibilità idrologica ed idraulica;
 - b) per le aree soggette a pericolosità da frana, studio di compatibilità geologica e geotecnica;
 - c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
 - d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'Autorità di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l'Autorità di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l'Autorità di Bacino potrà richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sarà dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l'Autorità di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino e possono essere integrate da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato dall'amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all'art. 24 comma 4 e notificate agli interessati.

ARTICOLO 26 Modalità di rilascio dei pareri di conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI

1. I pareri dell'Autorità di Bacino in merito alla conformità dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni. L'Autorità di Bacino può richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
2. Ai fini dell'espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite le commissioni tecniche per l'istruttoria.

ARTICOLO 27 Attività di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati

Compatibilmente con le risorse disponibili, l'Autorità di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:

- a) atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
- b) individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;
- c) interventi sulle attività produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.

Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale

1. L'Autorità di Bacino si avvale del Sistema Informativo Territoriale della Autorità di Bacino della Puglia, integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Sistema Informativo Territoriale è destinato all'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorità e garantire in tal modo:
 - a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
 - b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d'emergenza;
3. Per l'aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l'Autorità di Bacino:
 - a) predispone nel proprio sito web uno "sportello" dedicato all'acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell'aggiornamento del PAI;
 - b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d'acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilità dei versanti e seguirne nel tempo l'evoluzione;
 - c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio;
 - d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per aggiornare costantemente lo stato reale dell'uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti, ai sensi della Legge 112/98 e s.m.i., sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua e le relative necessità in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.
2. Entro diciotto mesi dall'approvazione del PAI, le autorità idrauliche competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da perseguire, previo parere dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 30 Disciplina delle attività estrattive e compatibilità delle stesse nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica

1. Nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, l'attività estrattiva è consentita, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle attività estrattive a condizione che non aumenti la pericolosità delle aree interessate. In tal caso, l'Autorità di Bacino esprime parere vincolante sulla compatibilità di tale attività con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
 - a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m³, costituenti attività di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell'efficienza delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
 - b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'efficienza delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 5.000 m³,

Tali interventi devono essere autorizzati dall'Autorità Idraulica competente che si impegna a fornire comunicazione all'Autorità di Bacino.

3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali e regionali delle attività estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorità di Bacino per un parere di conformità con gli obiettivi del PAI.

ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico

1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell'art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e

urbanistica, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosità geomorfologica allegata al PAI.

2. L'autorità competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.

ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione

Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del DLgs n. 152/1999, l'Autorità di Bacino, entro 36 mesi dall'approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilità, proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui all'art. 24.

ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico

1. Per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell'Autorità di Bacino, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
2. Le autorità competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, individuandone l'esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresì, a promuovere un'efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l'espropriazione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.

ARTICOLO 34 Aree naturali protette

Per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione Speciale – le norme dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n. 394/1991 e del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003.

ARTICOLO 35 Direttive per l'assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilità

L'Autorità di Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi dalla approvazione del PAI.

TITOLO VII – GLOSSARIO

ARTICOLO 36 Definizioni

Ai fini del PAI si intende per:

Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;

Alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;

Area a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti;

Area a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;

Area a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;

Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;

Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Area golenale: porzione di territorio contermina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite è di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante;

Area inondabile: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Può essere caratterizzata da una probabilità di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile;

Entità E: indica il valore economico del bene;

Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermina all'area golenale;

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;

Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto;

Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilità in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilità e conseguente riattivazione;

Frana stabilizzata: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause però sono state naturalmente o artificialmente rimosse;

Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosità o sulla vulnerabilità del bene esposto;

Pericolosità P_t : è la probabilità di accadimento di un predefinito evento nell'intervallo temporale t ;

Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d'acqua presenti all'interno di un bacino idrografico;

Rischio R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi è possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come *equazione del rischio*:

$$R = E \times V \times P_t;$$

Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosità idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilità per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;

Suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;

Tempo di ritorno T_R : una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilità p con cui tale valore può essere superato. Il tempo di ritorno T_R è il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;

Vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

APPENDICE 2



pptr

piano paesaggistico territoriale regionale

ELABORATO 2

Assessore Assetto del Territorio:

Prof. Angela Barbanente

1ª FASE: proposta PPTR (2010)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Piero Cavalcoli

Responsabile scientifico:

Prof. Alberto Magnaghi

Segreteria Tecnica:

Arch. Mariavaleria Mininni
(Coordinatrice)

Arch. Aldo Creanza

Arch. Anna Migliaccio

Arch. Annamaria Gagliardi

Arch. Daniela Sallustro

Dott. Francesco Violante

Dott. Gabriella Granatiero

Ing. Grazia Maggio

Arch. Luigia Capurso

Ing. Marco Carbonara

Dott. Michele Bux

Dott. Pierclaudio Odierna

Larist - Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Daniela Poli

Arch. Massimo Carta

Arch. Sara Giacomozzi

Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Arch. Ruggero Martines

Direttore Regionale

Arch. Anna Vella

responsabile del procedimento:

Arch. Vito Laricchiuta

Ing. Francesca Pace

2ª FASE: adozione PPTR (2013)

Direttore di Area "Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana":

Arch. Roberto Gianni

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

(Coordinamento generale)

Larist

Consulenza tecnico-scientifica:

Arch. Fabio Lucchesi

(Direttore)

Arch. Massimo Carta

Dott. Gabriella Granatiero

Arch. Sara Giacomozzi

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Dott.ssa Maddalena Ragni

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Gregorio Angelini

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Norme Tecniche di Attuazione

Febbraio 2015

PRIMA FASE:

Consulenza scientifica per i profili giuridici ed elaborazione delle Norme Tecniche:

Prof.ssa Giovanna Iacovone

Avv. Silvia Piemonte

SECONDA FASE:

Consulenza giuridica per la elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio



REGIONE PUGLIA

Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana



servizio
assetto
del territorio



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Direzione Regionale
per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Puglia

piano paesaggistico territoriale

REGIONE PUGLIA - Assessorato all'Assetto del Territorio

3ª FASE: approvazione PPTR (2015)

Direttore Area "Politiche per
l'Ambiente, le Reti e la Qualità
urbana"

Dott. Francesco Palumbo

Dirigente Assetto del Territorio:

Ing. Francesca Pace

Servizio Assetto del Territorio:

Arch. Aldo Creanza

Ing. Marco Carbonara

Dott. Antonio Sigismondi

Dott. Tommaso Vinciguerra

Arch. Luigia Capurso

Arch. Stefania Cascella

Ing. Vittoria Greco

P.A. Pasquale Laruccia

Ing. Grazia Maggio

Consulenza giuridica per la
elaborazione delle Norme Tecniche:

Avv. Alessandra Inguscio

Collaborazioni:

Arch. Enrico Ancora

Ing. Antonio Bellanova

Arch. Raffaella Enriquez

Ing. Carmen Locorriere

Ing. Marco Marangi Dott.

Francesco Matarrese Dott.

Roberta Serini Arch. Rocco

Pastore

Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo

Direzione Generale PaBAAC

Arch. Francesco Scoppola

Direttore Generale

Arch. Roberto Banchini

Arch. Carmela Iannotti

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Puglia:

Dott. Maria Carolina Nardella

Direttore Regionale

Arch. Anita Guarnieri

Arch. Maria Franchini

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province Bari, Barletta -
Andria - Trani e Foggia

Arch. Lucia Caliandro

Arch. Mara Carcavallo

Dott.ssa Ida Fini

Arch. Angela Maria Quartulli

Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province Lecce, Brindisi e
Taranto

Arch. Pietro Copani

Arch. Alessandra Mongelli

Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Puglia

Dott.ssa Francesca Radina

Dott.ssa Annalisa Biffino

Dott. Italo Maria Muntoni

Progetto veste grafica e impaginazione

Aldo Creanza

Si ringraziano i **responsabili degli Uffici e dei Servizi Regionali** che, a vario titolo, hanno dato il proprio contributo nella fase di approvazione del Piano.

Un ringraziamento particolare a **Tina Caroppo**, responsabile del servizio informativo territoriale di InnovaPuglia per il supporto tecnico fornito,
a **Marella Lamacchia**, dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione paesaggistica, per gli utili suggerimenti finalizzati ad agevolare la messa in pratica del Piano
e, naturalmente, a **tutti i componenti del Servizio Assetto del Territorio**.

PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
CAPO I	FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI	4
Art. 1	<i>Principi e finalità</i>	4
Art. 2	<i>Contenuti</i>	4
Art. 3	<i>Elaborati costitutivi del PPTR</i>	5
Art. 4	<i>Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore</i>	11
Art. 5	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i>	11
CAPO II	DEFINIZIONI	11
Art. 6	<i>Disposizioni normative</i>	11
Art. 7	<i>Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale</i>	12
TITOLO II	LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO	14
CAPO I	PRINCIPI	14
Art. 8	<i>Definizione</i>	14
Art. 9	<i>Partecipazione e sussidiarietà</i>	14
Art. 10	<i>Copianificazione</i>	14
CAPO II	SOGGETTI E STRUMENTI	15
Art. 11	<i>L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali</i>	15
Art. 12	<i>Strumenti di partecipazione</i>	15
Art. 13	<i>Le Conferenze d'area</i>	15
Art. 14	<i>Le mappe di comunità</i>	16
Art. 15	<i>Il sito web interattivo</i>	16
CAPO III	STRUMENTI DI GOVERNANCE	16
Art. 16	<i>Generalità</i>	16
Art. 17	<i>Intese con il Ministero</i>	17
Art. 18	<i>Protocolli di intesa</i>	17
Art. 19	<i>Accordi di programma</i>	17
Art. 20	<i>I patti territoriali locali</i>	17
Art. 21	<i>I progetti integrati di paesaggio</i>	18
Art. 22	<i>Gli ecomusei</i>	18
Art. 23	<i>Il contratto di fiume</i>	18
Art. 24	<i>Strumenti premiali</i>	18
TITOLO III	QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO	19
Art. 25	<i>Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio</i>	19
Art. 26	<i>Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale</i>	19
TITOLO IV	LO SCENARIO STRATEGICO	20
CAPO I	OBIETTIVI	20
Art. 27	<i>Individuazione degli obiettivi generali</i>	20
Art. 28	<i>Obiettivi specifici</i>	20
CAPO II	PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE	21
Art. 29	<i>I progetti territoriali per il paesaggio regionale</i>	21
Art. 30	<i>La Rete Ecologica regionale</i>	21

Art. 31	<i>Il Patto città-campagna</i>	22
Art. 32	<i>Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce</i>	22
Art. 33	<i>La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri</i>	22
Art. 34	<i>I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali</i>	22
Art. 35	<i>I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali</i>	22
TITOLO V	AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO	23
CAPO I	AMBITI PAESAGGISTICI	23
Art. 36	<i>Individuazione e schede degli ambiti paesaggistici</i>	23
CAPO II	OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO	24
Art. 37	<i>Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso</i>	24
TITOLO VI	DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI	24
CAPO I	GENERALITÀ	24
Art. 38	<i>Beni paesaggistici e ulteriori contesti</i>	24
Art. 39	<i>Suddivisione in strutture e componenti</i>	26
CAPO II	STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA	27
Art. 40	<i>Individuazione delle componenti idrologiche</i>	27
Art. 41	<i>Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche</i>	27
Art. 42	<i>Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche</i>	27
Art. 43	<i>Indirizzi per le componenti idrologiche</i>	28
Art. 44	<i>Direttive per le componenti idrologiche</i>	28
Art. 45	<i>Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"</i>	29
Art. 46	<i>Prescrizioni per "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche"</i>	31
Art. 47	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.</i>	33
Art. 48	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Sorgenti"</i>	34
Art. 49	<i>Individuazione delle componenti geomorfologiche</i>	34
Art. 50	<i>Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche</i>	34
Art. 51	<i>Indirizzi per le componenti geomorfologiche</i>	35
Art. 52	<i>Direttive per le componenti geomorfologiche</i>	36
Art. 53	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"</i>	36
Art. 54	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"</i>	37
Art. 55	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"</i>	38
Art. 56	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi", gli "Inghiottito" e i "Cordoni dunari"</i>	39
CAPO III	STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE	41
Art. 57	<i>Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico</i>	41
Art. 58	<i>Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali</i>	41
Art. 59	<i>Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali</i>	41
Art. 60	<i>Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali</i>	42
Art. 61	<i>Direttive per le componenti botanico-vegetazionali</i>	43
Art. 62	<i>Prescrizioni per "Boschi"</i>	43
Art. 63	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi</i>	45
Art. 64	<i>Prescrizioni per le "Zone umide Ramsar"</i>	47
Art. 65	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"</i>	48
Art. 66	<i>Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"</i>	49
Art. 67	<i>Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico</i>	50
Art. 68	<i>Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</i>	51
Art. 69	<i>Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</i>	52
Art. 70	<i>Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici</i>	52
Art. 71	<i>Prescrizioni per i Parchi e le Riserve</i>	52

Art. 72	Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali	53
Art. 73	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica	54
CAPO IV	STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE	54
Art. 74	Individuazione delle componenti culturali e insediative	55
Art. 75	Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative	55
Art. 76	Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative	55
Art. 77	Indirizzi per le componenti culturali e insediative	57
Art. 78	Direttive per le componenti culturali e insediative	57
Art. 79	Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico	59
Art. 80	Prescrizioni per le zone di interesse archeologico	60
Art. 81	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa	61
Art. 82	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.	63
Art. 83	Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali	65
Art. 84	Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico	66
Art. 85	Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi	67
Art. 86	Indirizzi per le componenti dei valori percettivi	67
Art. 87	Direttive per le componenti dei valori percettivi	67
Art. 88	Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi	68
CAPO V	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI	69
Art. 89	Strumenti di controllo preventivo	69
Art. 90	Autorizzazione paesaggistica	69
Art. 91	Accertamento di compatibilità paesaggistica.	70
Art. 92	Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica	71
Art. 93	Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica	71
Art. 94	Elenco delle autorizzazioni rilasciate	72
Art. 95	Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità	72
TITOLO VII	ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO	73
CAPO I	ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI	73
Art. 96	Parere di compatibilità paesaggistica	73
Art. 97	Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti	73
Art. 98	Procedimento per l'adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette	74
Art. 98 bis	Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.	75
Art. 99	Adempimenti e verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale	75
Art. 100	Valutazione di conformità dei Piani adeguati al PUTT/P.	75
Art. 101	Forme associative	75
CAPO II	MONITORAGGIO	76
Art. 102	Monitoraggio	76
Art. 103	Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali	77
Art. 104	Aggiornamento e revisione	77
TITOLO VIII	MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI	78
Art. 105	Misure di salvaguardia	78
Art. 106	Disposizioni transitorie	78
Art. 107	Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)	79
Art. 108	Disposizioni finali	79

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITÀ, CONTENUTI E RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI

Art. 1 Principi e finalità

1. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

2. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

3. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

4. Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici di cui al Capo I del Titolo IV che disciplina lo "Scenario strategico".

Art. 2 Contenuti

1. Il PPTR, in attuazione della intesa interistituzionale sottoscritta ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Codice, disciplina l'intero territorio regionale e concerne tutti i paesaggi di Puglia, non solo quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

2. Esso ne riconosce le caratteristiche paesaggistiche, gli aspetti ed i caratteri peculiari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni e ne delimita i relativi ambiti ai sensi dell'art. 135 del Codice.

3. In particolare il PPTR comprende, conformemente alle disposizioni del Codice:

- a) la ricognizione del territorio regionale, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 138, comma 1, del Codice;
- c) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, la loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
- d) la individuazione degli ulteriori contesti paesaggistici, da ora in poi denominati ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134 del Codice, sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

- e) l'individuazione e delimitazione dei diversi ambiti di paesaggio, per ciascuno dei quali il PPTR detta specifiche normative d'uso ed attribuisce adeguati obiettivi di qualità;
 - f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
 - g) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, perimetrare ai sensi dell'art. 93, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice;
 - h) la individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
 - i) le linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti;
 - l) le misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con gli altri piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
4. In attuazione dell'articolo 135, comma 1, del Codice il PPTR sottopone a specifica normativa d'uso il territorio regionale e i beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b) e c) del Codice nelle forme ivi previste.
5. I principali supporti cartografici di base del PPTR sono:
- a) carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata da IGM nell'ambito della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (sistema di riferimento UTM 33 WGS84);
 - b) relativa ortofoto in scala 1:5.000;
 - c) cartografia vettoriale catastale ottenuta dall'Agenzia del Territorio nell'ambito della Convenzione per la fruizione dei dati catastali attraverso il Sistema di Interscambio;
 - d) fogli di impianto del catasto rasterizzati e georiferiti in Cassini-Soldner e successivamente in UTM 33 WGS84 nell'ambito della suddetta convenzione.

Art. 3 Elaborati costitutivi del PPTR

1. Il PPTR è costituito dai seguenti elaborati:

1) Relazione generale

2) Norme Tecniche di Attuazione

3) Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico

L'Atlante del PPTR si compone dei seguenti elaborati:

3.1 Descrizioni analitiche

Elenco delle fonti utilizzate nell'elaborazione dell'Atlante del PPTR (basi di dati, cartografie tematiche, piani di settore, ecc...).

3.2 Descrizioni strutturali di sintesi

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

3.2.1 L'idrogeomorfologia

- 3.2.2 La struttura ecosistemica
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione
- 3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali"
- 3.2.6 Le morfotipologie territoriali
- 3.2.7 Le morfotipologie rurali
- 3.2.8 Le morfotipologie urbane
- 3.2.9 Articolazione del territorio urbano - rurale- silvo-pastorale - naturale
- 3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture)
- 3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale
- 3.2.12 La struttura percettiva e della visibilità
 - 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (1:150.000)
 - 3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (1:300.000)
- 3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia

Tavole:

- 3.2.1 L'idrogeomorfologia (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.2 La struttura ecosistemica:
 - 3.2.2.1 Naturalità (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.2 Ricchezza delle specie (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.3 Ecological Group (n°1, scala 1:150.000)
 - 3.2.2.4 Rete biodiversità e delle specie vegetali (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.3 La valenza ecologica del territorio agro-silvo-pastorale regionale (n°1, scala 1:150.000)
- 3.2.4 La struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione:
 - 3.2.4.1 Il sistema insediativo dal paleolitico al VIII secolo a.c. (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.2 Il sistema insediativo delle città apule e delle colonie greche VIII sec. a.c. (Le città daune, peucete e messapiche) (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3a La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): sistema insediativo e uso del suolo (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3 b La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): schema - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.3 c La Puglia in età romana (IV Sec. A.c.- VI secolo d.c.): nodi e reti - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.4 La Puglia longobarda, bizantina e saracena (VIII - XI sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.5 La Puglia Normanna (X - XII sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.6 La Puglia Sveva (XII - XIII sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.7 Castelli e torri (XI - XVI sec.) - (n°1, scala 1:300.000)
 - 3.2.4.8 La Puglia pastorale dalla dogana delle pecore agli anni 50 del Novecento (sec. XV- sec.

XX) - (n°1, scala 1:150.000)

3.2.4.9 La viabilità dai primi dell'Ottocento all'Unità d'Italia - (n°1, scala 1:300.000)

3.2.4.10 Carta di sintesi delle matrici e delle permanenze insediative e colturali – (n°1, scala 1:150.000)

3.2.5 La "Carta dei Beni Culturali" (n°1, scala 1:150.000)

3.2.6 Le morfotipologie territoriali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.7 Le morfotipologie rurali (n°1, scala 1:150.000)

3.2.8 Le morfotipologie urbane (n°1, scala 1:150.000)

3.2.9 Articolazione del territorio urbano-rurale-silvo-pastorale-naturale (n°1, scala 1:150.000)

3.2.10 Le trasformazioni insediative (edificato e infrastrutture) (n°1, scala 1:150.000)

3.2.11 Le trasformazioni dell'uso del suolo agro-forestale (n°1, scala 1:150.000)

3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità (n°1, scala 1:150.000)

3.2.12.2 La Puglia vista dagli abitanti (n°1, scala 1:300.000)

3.2.13 I paesaggi costieri della Puglia (n°1, scala 1:150.000);

3.2.13.1 - 3.2.13.14 n°14 Unità Costiere (1:50.000)

3.3 Interpretazioni identitarie e statutarie

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici relativi a:

3.3.1 I paesaggi della Puglia

3.3.2 Articolazione della regione in ambiti di paesaggio e figure territoriali

3.3.3 "Laudatio Imaginis Apuliae" (sintesi delle figure territoriali)

Tavole:

3.3.1 I paesaggi della Puglia (n°1, scala 1:150.000)

3.3.2 "Laudatio Imaginis Apuliae" (n°1, scala circa 1:150.000)

4) Lo Scenario strategico

Lo Scenario strategico si compone dei seguenti elaborati:

4.1 Obiettivi generali e specifici dello scenario

4.2 Cinque Progetti Territoriali per il paesaggio regionale

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici (1:150.000) relativi a:

4.2.1 La Rete Ecologica regionale

4.2.2 Il Patto città-campagna

4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri

4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (Contesti Topografici Stratificati - CTS)

e aree tematiche di paesaggio)

4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale

Tavole:

4.2.1 La Rete Ecologica regionale

4.2.1.1 Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità (REB) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.1.2 Schema direttore della Rete Ecologica Polivalente (REP) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.2 Il Patto città-campagna (n°1, scala 1:150.000)

4.2.3 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (n°1, scala 1:150.000)

4.2.4 La valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri (n°1, scala 1:150.000)

4.2.5 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali (CTS e aree tematiche di paesaggio) (n°1, scala 1:150.000)

4.2.6 Scenario di sintesi dei progetti territoriali per il paesaggio regionale (n°1, scala 1:150.000)

4.3 Progetti Integrati di Paesaggio sperimentali

Dossier: schede illustrative dei progetti relative a:

4.3.0 Quadro sinottico regionale dei progetti integrati di paesaggio sperimentali

Schede illustrative dei progetti relativi a:

4.3.1 Mappe di Comunità ed Ecomusei della Valle del Carapelle;

4.3.2 Mappe di Comunità ed ecomusei del Salento;

4.3.3 Mappe di Comunità ed Ecomuseo di Valle d'Itria;

4.3.4 Le porte del parco fluviale del fiume Ofanto, il Patto per la bioregione e il Contratto di fiume;

4.3.5 Progetto di Corridoio Ecologico multifunzionale del fiume Cervaro;

4.3.6 Valorizzazione del tratto pugliese del tratturo Pescasseroli-Candela;

4.3.7 Recupero di un tratto del tratturo di Motta Montecorvino;

4.3.8 Progetto di parco agricolo multifunzionale dei Paduli di San Cassiano;

4.3.9 Conservatorio botanico "I Giardini di Pomona" (Cisternino): interventi di recupero, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità e del paesaggio;

4.3.10 Progetti di copianificazione del piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia:

4.3.10.1 Progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco Nazionale;

4.3.10.2 Recupero di Torre Guardiani in Jazzo Rosso in agro di Ruvo;

4.3.11 Progetti con la Provincia di Lecce di Riqualificazione delle voragini naturali e riqualificazione paesaggistica delle aree esterne e dei canali ricadenti nel bacino endoreico della valle dell'Asso per la fruizione a fini turistici;

4.3.12 Bonifiche ambientali, recupero aree degradate di cave dismesse della provincia di Lecce;

4.4 Linee guida regionali

Testi delle linee guida attivate

- 4.4.1 Parte prima - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili
- 4.4.1 Parte seconda – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili
- 4.4.2 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate (APPEA)
- 4.4.3 Linee guida per il patto città campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane
- 4.4.4 Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia
- 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture
- 4.4.6 Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali
- 4.4.7 Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette

5) Schede degli Ambiti Paesaggistici

Dossier: testi, materiali iconografici, fotografici, e cartografici per ciascuno degli 11 ambiti:

- 5.1 Ambito Gargano
- 5.2 Ambito Monti Dauni
- 5.3 Ambito Tavoliere
- 5.4 Ambito Ofanto
- 5.5 Ambito Puglia Centrale
- 5.6 Ambito Alta Murgia
- 5.7 Ambito Murgia dei Trulli
- 5.8 Ambito Arco Ionico Tarantino
- 5.9 Ambito La Campagna Brindisina
- 5.10 Ambito Tavoliere Salentino
- 5.11 Ambito Salento delle Serre

Ognuna delle 11 Schede degli Ambiti Paesaggistici è articolata in 3 sezioni:

Sezione A: Descrizioni strutturali di sintesi

- A0: Individuazione e perimetrazione dell'ambito
- A1: Struttura idro-geo-morfologica
- A2: Struttura ecosistemico-ambientale
- A3: Struttura antropica e storico culturale

Sezione B: Interpretazioni identitarie e statutarie

- B1: Ambito

B2: Figure territoriali e paesaggistiche che compongono l'ambito

Sezione C: Lo scenario strategico

C1: I progetti territoriali per il paesaggio regionale (per ambito)

C2: Obiettivi di qualità paesaggistico - territoriale e normativa d'uso

6) Il sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti

- 6 Relazione
- 6.1 Struttura idrogeomorfologica (tavole)
 - 6.1.1 componenti geomorfologiche (n°54 fogli al 50K)
 - 6.1.2 componeni idrologiche (n°54 fogli al 50k)
- 6.2 Struttura ecosistemica e ambientale (tavole)
 - 6.2.1 componenti botanico vegetazionali (n°55 fogli al 50k)
 - 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (n54 fogli al 50k)
- 6.3 Struttura antropica e storico culturale (tavole)
 - 6.3.1 componenti culturali e insediative (n°54 fogli al 50k)
 - 6.3.2 componenti dei valori percettivi (n°3 fogli al 125k)
- 6.4 Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice

7) Il rapporto ambientale

Allegati

- 0. Quadro sinottico del PPTR
- 1. Il manifesto dei produttori di paesaggio
- 2. Il premio per il paesaggio
- 3. Il sito web interattivo
- 4. Il progetto *hospitis* sull'ospitalità diffusa
- 5. Il progetto di guida turistica per il paesaggio
- 6. La "Storia" per il piano (testi, iconografie e cartografie storiche, ecc)
- 7. I progetti sulla comunicazione e la partecipazione dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva
- 8. I quaderni del PPTR e i materiali delle Conferenze d'Area
- 9. La rete ecologica territoriale (rapporto tecnico)

Art. 4 Ruolo del PPTR e rapporti con piani e programmi territoriali, urbanistici e di settore

1. La Regione attraverso il PPTR realizza l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche, di pianificazione del territorio ed in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

2. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del Codice le previsioni del PPTR sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, della città metropolitana e delle province e non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico; inoltre esse sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 4, delle presenti norme. L'art. 105 disciplina le norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'approvazione del PPTR.

3. Le disposizioni normative del PPTR individuano i livelli minimi di tutela dei paesaggi della regione. Eventuali disposizioni più restrittive contenute in piani, programmi e progetti di cui al comma 2 sono da ritenersi attuative del PPTR, previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 volto alla verifica di coerenza rispetto alla disciplina del PPTR.

4. In attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di realizzare forme di coordinamento del PPTR con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico, l'ente procedente in fase di elaborazione indice una conferenza di servizi istruttoria, cui partecipano il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi Ministero) in caso di presenza di beni paesaggistici, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

5. Ai fini del recepimento e dell'attuazione della disciplina del PPTR da parte dei piani territoriali e urbanistici, nonché di altri strumenti di governo del territorio degli Enti locali, la conferenza di servizi di cui al comma 4 adotta il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", come disciplinato all'art. 10 delle presenti norme.

Art. 5 Valutazione Ambientale Strategica

1. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) costituisce un procedimento fondamentale per il monitoraggio dell'attuazione del PPTR secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. Non sono sottoposti a VAS, in quanto finalizzati a razionalizzare i procedimenti ed a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PPTR, le eventuali misure correttive al PPTR richieste dalle risultanze del monitoraggio.

3. Non sono sottoposte a VAS le modifiche ai vigenti piani urbanistici generali e territoriali degli Enti locali, se esse sono finalizzate unicamente all'adeguamento di detti piani alle previsioni del PPTR, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 comma 3 e 12 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia.

CAPO II DEFINIZIONI

Art. 6 Disposizioni normative

1. Le disposizioni normative del PPTR si articolano in

- indirizzi
- direttive

- prescrizioni
- misure di salvaguardia e utilizzazione
- linee guida.

2. Gli **indirizzi** sono disposizioni che indicano ai soggetti attuatori gli obiettivi generali e specifici del PPTR da conseguire.

3. Le **direttive** sono disposizioni che definiscono modi e condizioni idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi generali e specifici del PPTR negli strumenti di pianificazione, programmazione e/o progettazione. Esse, pertanto, devono essere recepite da questi ultimi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPTR nelle disposizioni che disciplinano l'adeguamento dei piani settoriali e locali, contenute nel Titolo VII delle presenti norme, nonché nelle disposizioni che disciplinano i rapporti del PPTR con gli altri strumenti.

4. Le **prescrizioni** sono disposizioni conformative del regime giuridico dei beni paesaggistici volte a regolare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Esse contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti, e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione regionale, provinciale e locale.

5. Le **misure di salvaguardia e utilizzazione**, relative agli ulteriori contesti come definiti all'art. 7 co. 7 in virtù di quanto previsto dall'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice, sono disposizioni volte ad assicurare la conformità di piani, progetti e interventi con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto.

6. In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le **linee guida** sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4.

7. Ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice, i limiti alla proprietà derivanti dalle previsioni contenute nel PPTR non sono oggetto di indennizzo.

Art. 7 Definizioni della struttura paesaggistico-territoriale

1. Patrimonio territoriale e paesaggistico: per patrimonio territoriale si intende l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata - sedimenti materiali (naturalistici, neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti cognitivi (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali). Per patrimonio paesaggistico si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio della Regione.

Il patrimonio territoriale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un valore di esistenza, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un valore d'uso in quanto sistema di risorse essenziali che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

2. Statuto del territorio: Lo statuto del territorio delinea l'insieme degli atti costitutivi dell'autoriconoscimento identitario di una società insediata. Questi atti sono: la descrizione, la interpretazione e la rappresentazione del patrimonio territoriale e paesaggistico e delle figure territoriali che ne caratterizzano le strutture morfotopologiche; l'elaborazione delle invarianti strutturali che ne connotano le regole generative, di manutenzione e trasformazione del patrimonio stesso. Lo statuto definisce le condizioni d'uso, in quanto risorsa, del patrimonio territoriale a fronte di futuri scenari indirizzati allo sviluppo durevole ed auto sostenibile.

3. Invarianti strutturali: Le invarianti strutturali definiscono i caratteri e indicano le regole statutarie che costituiscono l'identità di lunga durata dei luoghi e dei loro paesaggi. Esse riguardano specificamente le regole

riproduttive di figure territoriali complesse, esito di processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente, persistenti attraverso rotture e cambiamenti storici.

Le invarianti strutturali, a partire dall'interpretazione degli elementi costitutivi e relazionali della struttura morfotipologica di lungo periodo delle figure territoriali, ne descrivono le regole e i principi che le hanno generate (modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche) e le hanno mantenute stabili nel tempo; tramite la definizione del loro stato di conservazione e/o di criticità, descrivono le regole che ne garantiscono la riproduzione a fronte delle trasformazioni presenti e future del territorio.

La definizione delle invarianti strutturali interessa tutto il territorio regionale e costituisce riferimento ai fini della individuazione delle stesse nei piani comunali e di area vasta, secondo quanto previsto dal Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), e criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), ai sensi della L.R.27 luglio 2001, n. 20, art. 4.

4. Ambito paesaggistico: L'ambito paesaggistico rappresenta una articolazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 135, comma 2, del Codice. Il PPTR articola l'intero territorio regionale in undici ambiti paesaggistici individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche;
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico;
- i caratteri ambientali ed ecosistemici;
- le tipologie insediative: città, reti di città, infrastrutture, strutture agrarie;
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi;
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

Ogni ambito paesaggistico, rappresentato sinteticamente con schemi, è articolato in figure territoriali che rappresentano le unità minime paesistiche. L'insieme delle figure territoriali definisce l'identità territoriale e paesaggistica dell'ambito dal punto di vista dell'interpretazione strutturale.

In ogni ambito paesaggistico le figure territoriali e le relative invarianti strutturali comprendono al loro interno e connettono in forma sistemica i beni paesaggistici, i beni culturali, i contesti topografici stratificati e i contesti di paesaggio presenti nella figura stessa. L'interpretazione strutturale delle invarianti consente di articolare e integrare, in un quadro di riferimento coerente, l'insieme degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso.

5. Figura territoriale: Per "figura territoriale" si intende una entità territoriale riconoscibile per la specificità dei caratteri morfotipologici che persistono nel processo storico di stratificazione di diversi cicli di territorializzazione. La rappresentazione cartografica di questi caratteri ne interpreta sinteticamente l'identità ambientale, territoriale e paesaggistica. La descrizione dei caratteri morfotipologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le "invarianti strutturali" della stessa.

6. Beni paesaggistici: sono costituiti dagli immobili e dalle aree di cui all'art. 134 del Codice. Essi sono delimitati e rappresentati, nonché sottoposti a specifiche prescrizioni d'uso, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione dei beni paesaggistici costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

7. Ulteriori contesti: sono costituiti dagli immobili e dalle aree sottoposti a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e) del Codice, finalizzata ad assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI delle presenti norme. L'individuazione degli ulteriori contesti costituisce riconoscimento delle caratteristiche intrinseche e connaturali di tali immobili ed aree.

TITOLO II

LA PRODUZIONE SOCIALE DEL PAESAGGIO

CAPO I

PRINCIPI

Art. 8 Definizione

1. La promozione della qualità del paesaggio e la valorizzazione dei patrimoni identitari della Puglia sono attuate dalla Regione attraverso la produzione sociale del paesaggio, complesso processo che vede interagire una molteplicità di attori pubblici e privati, sociali, economici e culturali e che connota in modo trasversale l'attività relativa alla formazione ed alla attuazione del PPTR.

2. Tale processo con riferimento all'attività di formazione e attuazione del PPTR si articola in procedimenti volti a realizzare, rispettivamente, la produzione sociale del piano e la gestione sociale del territorio e del paesaggio.

Art. 9 Partecipazione e sussidiarietà

1. I procedimenti per la produzione sociale del paesaggio attuano i principi di partecipazione e sussidiarietà, in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lett. a) e c) della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", attraverso gli strumenti partecipativi e consensuali di cui agli articoli seguenti.

2. Tali procedimenti attivano:

- forme di governance allargata fra rappresentanze di interessi utilizzando strumenti consensuali;
- aggregazioni di soggetti pubblici e privati su progetti sperimentali per dare impulso alla progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali;
- strumenti di democrazia partecipativa in funzione della comunicazione sociale e dell'elaborazione partecipata del quadro delle conoscenze patrimoniali e degli obiettivi di qualità;
- forme di coprogettazione locale per sviluppare la coscienza di luogo e i saperi locali per la cura del territorio e del paesaggio;
- strumenti di conoscenza, comunicazione e valutazione per far interagire saperi esperti e saperi contestuali.

Art. 10 Copianificazione

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà la Regione utilizza il metodo della copianificazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R.27 luglio 2001, n. 20, quale forma di cooperazione e concertazione tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di pianificazione e programmazione urbanistica, territoriale e di settore che presentino implicazioni per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi di Puglia.

2. La Conferenza di servizi assume la denominazione di Conferenza di copianificazione. Essa è indetta dall'Amministrazione procedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, la quale invita a partecipare alla conferenza il Ministero, la Regione, nonché gli altri soggetti pubblici e privati interessati ai sensi del comma 1.

3. Gli esiti della Conferenza di copianificazione non sostituiscono eventuali provvedimenti autorizzatori, né pareri o altri atti di controllo disciplinati dalla normativa nazionale e regionale e necessari ai fini della validità ed efficacia dei singoli piani e programmi, fatti salvi i casi in cui tale effetto sia espressamente previsto dalle norme vigenti.

4. La conferenza di copianificazione costituisce altresì strumento per assicurare, ai sensi dell'art. 145, comma 5 del Codice, la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del PPTR di cui all'art. 97.

5. In sede di Conferenza di copianificazione, i soggetti che vi partecipano possono deliberare di utilizzare gli strumenti di governance come disciplinati dagli articoli seguenti ai fini del perseguimento di finalità condivise.

CAPO II

SOGGETTI E STRUMENTI

Art. 11 L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

1. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, istituito ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 3 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20, nell'ambito delle funzioni e conformemente ai compiti di cui all'art. 4 di detta Legge regionale, favorisce lo sviluppo, la diffusione e lo scambio di conoscenze tra saperi esperti e saperi contestuali soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione.

2. L'Osservatorio cura la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti rilasciati a norma degli articoli 90 e 91 sul sito web di cui all'art. 15.

3. Esso si avvale dell'apporto dei soggetti individuati all'art. 4, comma 2, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 anche al fine dello svolgimento delle attività di monitoraggio, di acquisizione e di elaborazione delle informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio per il periodico aggiornamento e l'eventuale variazione del PPTR ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20.

4. L'assetto organizzativo e le modalità operative dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 5 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 e dal Regolamento approvato dalla Giunta ai fini della definizione di composizione, compiti e modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta nonché delle interconnessioni funzionali con il Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

Art. 12 Strumenti di partecipazione

1. Ai fini dell'attuazione della produzione sociale del paesaggio le presenti norme prevedono idonei strumenti di partecipazione ai processi di PPTR da parte della cittadinanza attiva costituita da tutti i soggetti singoli o associati, potenziali attuatori del PPTR stesso, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Tra gli strumenti di partecipazione particolare rilievo assumono le Conferenze d'area, le mappe di comunità e il sito web interattivo, in quanto oggetto di sperimentazione in sede di elaborazione del PPTR.

3. L'Osservatorio regionale di cui all'articolo 11 delle presenti norme individua e promuove, anche in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ulteriori forme di partecipazione della cittadinanza attiva nelle successive fasi di attuazione, monitoraggio e aggiornamento del PPTR.

Art. 13 Le Conferenze d'area

1. Le Conferenze d'area sono consultazioni pubbliche aperte a tutti i soggetti che cooperano alla produzione del paesaggio (amministratori, associazioni imprenditoriali, sindacali, culturali, sociali, ambientali, locali) indette con cadenza annuale su proposta dell'Osservatorio regionale, nelle forme previste dall'art. 2, comma 1, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20, al fine di promuovere la partecipazione sociale a tutti i processi di piano, dalla fase della progettazione a quella del monitoraggio.

2. Le risultanze di tali consultazioni sono utilizzate dall'Osservatorio ai fini dell'aggiornamento periodico ed eventuale variazione del PPTR.

Art. 14 Le mappe di comunità

1. Le mappe di comunità sono uno strumento di rappresentazione delle peculiarità di un determinato luogo. Esse sono costruite attraverso processi partecipati di riappropriazione e rappresentazione dell'ambiente di vita, comprensivo dei valori materiali e immateriali, partendo dalla percezione che gli abitanti stessi hanno del proprio territorio. In attuazione dei principi e dei criteri di cui alla Convenzione europea del Paesaggio, le mappe di comunità contribuiscono all'individuazione e valorizzazione dei paesaggi della vita quotidiana anche al fine di conservarli e tramandarli alle future generazioni.

2. La Regione promuove la predisposizione delle mappe di comunità attraverso la conclusione di intese con gli Enti locali territoriali della relativa comunità e con i soggetti di cui all'art. 22, comma 2. Le intese prevedono specifiche forme di pubblicità idonee a garantire la più ampia partecipazione delle comunità nella predisposizione delle mappe.

3. La comunità che partecipa alla predisposizione della mappa può anche non coincidere con quella del territorio comunale di riferimento. Le singole mappe, infatti, possono riguardare territori sovra-comunali o provinciali, le cui comunità presentino significativi elementi di unità nella percezione del paesaggio.

4. Le mappe sono trasmesse all'Osservatorio ai fini della formazione dell'Archivio regionale delle mappe di comunità e della elaborazione dell'Atlante del patrimonio paesaggistico, contribuendo al suo continuo aggiornamento.

Art. 15 Il sito web interattivo

1. E' istituito il sito web interattivo dedicato al paesaggio della Puglia (denominato www.paesaggio.regione.puglia.it), quale luogo di informazione in grado di riprodurre il processo partecipativo nel rispetto dei principi di accessibilità, ed interoperabilità ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

2. Sul sito sono pubblicate tutte le informazioni relative all'attuazione del PPTR e, in particolare, quelle funzionali alla partecipazione ed alla diffusione di azioni, eventi, progetti e buone pratiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi di Puglia.

3. Il sito consente la partecipazione interattiva nelle forme del forum o attraverso la segnalazione diretta di buone e cattive pratiche, d'uso del territorio

4. Le segnalazioni e le informazioni acquisite ai sensi del comma 3 costituiscono strumenti conoscitivi funzionali allo svolgimento delle attività dell'Osservatorio di cui all'art. 11 delle presenti norme.

CAPO III STRUMENTI DI GOVERNANCE

Art. 16 Generalità

1. Al fine di pervenire alla definizione di politiche di programmazione condivise e coerenti, nonché alla elaborazione di progetti integrati, la Regione promuove la cooperazione con gli altri Enti pubblici territoriali e gli altri soggetti attuatori, pubblici e privati, attraverso l'utilizzo di strumenti di governance per l'esercizio delle funzioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio, in conformità a quanto disposto dal Codice.

2. Gli strumenti di *governance* di cui al comma precedente sono disciplinati dagli articoli seguenti.

3. L'Osservatorio individua e promuove ulteriori forme di *governance* idonee a garantire l'effettiva attuazione

ed il costante aggiornamento delle politiche attive del PPTR.

Art. 17 Intese con il Ministero

1. La Regione promuove intese con il Ministero ai fini della definizione delle politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio di cui all'art. 11 delle presenti norme.

Art. 18 Protocolli di intesa

1. La Regione e gli altri enti territoriali promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati al fine di specificare in modo condiviso le priorità dello scenario strategico del PPTR di cui al Titolo IV rispetto alle peculiarità del territorio interessato.

2. Ai protocolli d'intesa è data attuazione mediante l'assunzione di specifici impegni da parte dei diversi soggetti attuatori in sede di stipulazione degli accordi di programma di cui all'art. 19, dei patti territoriali locali di cui all'art. 20, ovvero di altre forme di *governance* individuate dall'Osservatorio ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 19 Accordi di programma

1. La Regione, la Provincia o gli altri Enti territoriali locali promuovono la stipulazione di accordi di programma con gli altri soggetti pubblici e privati, attuatori del PPTR, anche in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

2. Tali accordi sono stipulati ai sensi degli articoli 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 20 I patti territoriali locali

1. Per il coordinamento, l'integrazione e la definizione di programmi e progetti finalizzati allo sviluppo locale autosostenibile e durevole del territorio nel rispetto della tutela, valorizzazione e conservazione dei paesaggi di Puglia si auspica la sottoscrizione di patti territoriali locali.

2. I patti sono strumenti ad adesione volontaria, di natura negoziale tra Regione, Province, Enti locali, parti sociali o altri soggetti pubblici e privati.

3. Tali patti sono conclusi nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28, "Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli".

4. Se promossi da Enti locali, parti sociali o da altri soggetti, pubblici o privati, tali patti sono conclusi ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

5. Ai fini della stipula del patto, la Regione, la Provincia e gli altri Enti locali territoriali possono definire un protocollo d'intesa al quale partecipano eventualmente anche altri soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art.18 delle presenti norme. Il protocollo individua le priorità strategiche condivise per la valorizzazione e lo sviluppo autosostenibile e durevole del territorio interessato.

6. I soggetti che sottoscrivono il patto assumono specifici impegni per la successiva fase di realizzazione, fatte salve le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici.

7. Il patto definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e gli strumenti di attuazione degli interventi.

8. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di

priorità ai progetti da inserire nel patto, tra i quali assumono particolare rilievo quelli di riequilibrio ecologico al fine della realizzazione di Aree Produttive Paesisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA – Elaborato 4.4.2).

9. Ai fini del monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e sulla valutazione dell'attuazione e degli esiti dei patti i soggetti attuatori trasmettono periodicamente e secondo le modalità definite nel patto stesso, una relazione all'Osservatorio regionale sulla qualità del paesaggio.

Art. 21 I progetti integrati di paesaggio

1. La Regione riconosce e attiva la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multiattoriali, che richiedono l'integrazione tra diversi campi disciplinari e il coordinamento di attori, pubblici e privati, appartenenti a diversi ambiti decisionali e operativi.

2. I progetti integrati di paesaggio realizzano, attraverso nuove e dimostrative forme di gestione del PPTR, le strategie e gli obiettivi riportati nelle schede degli ambiti paesaggistici e costituiscono modelli di buone prassi da imitare e ripetere.

3. Ai fini dell'attivazione e della definizione del contenuto dei progetti integrati di paesaggio di nuova elaborazione o che replicano in altre realtà territoriali i progetti integrati di paesaggio "sperimentali" di cui all'art. 35, la Regione favorisce il coinvolgimento del Ministero e degli altri attori, pubblici e privati interessati.

Art. 22 Gli ecomusei

1. Gli ecomusei sono luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente; essi realizzano un processo dinamico con il quale le Comunità locali, conservano, interpretano e valorizzano la propria memoria storica, gli ambienti di vita quotidiana e tradizionale, le relazioni con la natura e l'ambiente circostante, quale patrimonio paesaggistico da diffondere in funzione dello sviluppo autosostenibile.

2. Gli ecomusei sono promossi, oltre che dalla Regione, da Enti locali, Associazioni, Enti di ricerca pubblici e privati e Fondazioni con le modalità previste dalle norme regionali in materia. Essi sono finalizzati alla conoscenza ed alla valorizzazione del paesaggio ed assumono compiti promozionali e di attivazione del PPTR sul territorio.

3. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio di cui all'art. 11, il quale può promuovere forme di cogestione tra gli Enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.

4. Gli ecomusei sono istituiti e regolamentati dalla legislazione regionale di settore.

Art. 23 Il contratto di fiume

1. Con specifico riferimento ai corsi d'acqua, nonché al territorio direttamente coinvolto nelle relative dinamiche, la Regione promuove il contratto di fiume.

2. Il contratto di fiume è uno strumento di programmazione negoziata volto all'adozione di un sistema condiviso di obiettivi e di regole, attraverso la concertazione e l'integrazione di azioni e progetti improntati alla cultura dell'acqua come bene comune.

3. Il contratto di fiume è concluso fra soggetti pubblici e/o privati, istituzionali, economici e sociali, nella forma degli accordi di programma regionali di cui all'art. 12, comma 8, L.R.16 novembre 2001, n. 28.

Art. 24 Strumenti premiali

1. Gli strumenti premiali consistono in riconoscimenti di vario genere (in via esemplificativa, marchi di qualità,

segnalazioni, certificazioni, premi) e hanno la funzione di testimoniare la coerenza del progetto, realizzazione o attività che li ha meritati con gli obiettivi generali e specifici del PPTR.

TITOLO III

QUADRO CONOSCITIVO E ATLANTE DEL PATRIMONIO

Art. 25 Finalità e articolazione del quadro conoscitivo e dell'Atlante del Patrimonio

1. Il quadro conoscitivo è parte essenziale del PPTR. Esso, attraverso l'Atlante del Patrimonio, fornisce la descrizione, l'interpretazione nonché la rappresentazione identitaria dei paesaggi della Puglia, presupposto essenziale per una visione strategica del PPTR volta ad individuare le regole statutarie per la tutela, riproduzione e valorizzazione degli elementi patrimoniali che costituiscono l'identità paesaggistica della regione e al contempo risorse per il futuro sviluppo del territorio.

2. L'Atlante del Patrimonio costituisce la struttura organizzativa, cartograficamente rappresentata, del quadro conoscitivo del PPTR ed è articolato in tre fasi consequenziali:

- descrizione analitica delle fonti dei diversi tematismi, rivenienti dai dati e dalle cartografie di base, con riferimento all'intero territorio regionale;
- descrizioni strutturali di sintesi, risultanti dalla interpretazione e integrazione dei tematismi (la struttura fisico-ambientale, la struttura di lunga durata dei processi di territorializzazione, la struttura fisico-antropica) richiamati nei dati e nelle cartografie di base;
- interpretazioni identitarie e statutarie dei caratteri e dei valori patrimoniali, rivenienti dalla integrazione delle descrizioni di cui alla fase precedente (lett. b), in una rappresentazione che sintetizza identità, struttura e regole statutarie dei paesaggi della Puglia.

3. Tra gli elaborati di cui si compone l'Atlante del Patrimonio rientrano altresì quelli volti a rappresentare l'articolazione del territorio regionale in 11 ambiti paesaggistici di cui all'art. 36 ed a indicarne la perimetrazione riveniente dalla individuazione, per ciascun ambito, della dominanza di fattori che caratterizzano fortemente l'identità territoriale e paesaggistica.

Art. 26 Funzione del quadro conoscitivo nella pianificazione settoriale e locale

1. Il quadro conoscitivo e la ricostruzione dello stesso attraverso l'Atlante del Patrimonio costituiscono riferimento obbligato ed imprescindibile per l'elaborazione dei piani territoriali, urbanistici e settoriali della Regione e degli Enti locali, nonché per tutti gli atti di programmazione afferenti al territorio. Esso, infatti, oltre ad assolvere alla funzione interpretativa del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico, definisce le regole statutarie, ossia le regole fondamentali di riproducibilità per le trasformazioni future, socioeconomiche e territoriali, non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e concorrenti alla loro valorizzazione durevole.

2. I piani degli Enti locali dettagliano e specificano i contenuti del quadro conoscitivo nella sua articolazione in "descrizioni strutturali di sintesi" (elaborato 3.2) e "interpretazioni identitarie e statutarie" (elaborato 3.3).

TITOLO IV LO SCENARIO STRATEGICO

CAPO I OBIETTIVI

Art. 27 Individuazione degli obiettivi generali

1. Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme.

2. Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in obiettivi generali, a loro volta articolati negli obiettivi specifici di cui **all'art. 28**.

3. Gli obiettivi generali sono i seguenti:

- 1) Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici
- 2) Migliorare la qualità ambientale del territorio
- 3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata
- 4) Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici
- 5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo
- 6) Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee
- 7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia
- 8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi
- 9) Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia
- 10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili
- 11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riutilizzo e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture
- 12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.

Art. 28 Obiettivi specifici

1. Gli obiettivi generali di cui **all'art. 27** sono articolati in obiettivi specifici, elaborati alla scala regionale.

2. L'insieme degli obiettivi generali e specifici delinea la visione progettuale dello scenario strategico di medio lungo periodo che si propone di mettere in valore, in forme durevoli e sostenibili, gli elementi del patrimonio identitario individuati nell'Atlante di cui al Titolo III, elevando la qualità paesaggistica dell'intero territorio regionale.

3. Gli obiettivi generali in obiettivi specifici sono declinati nella relazione generale (elaborato 1) e ripresi nello scenario strategico (elaborato 4.1). Essi assumono valore di riferimento per i Progetti territoriali, per il paesaggio regionale e i Progetti integrati di paesaggio sperimentali di cui al successivo Capo II, per le Linee guida di cui all'art. 6 e gli obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici di cui al Titolo V.

4. Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2.

CAPO II

PROGETTI PER IL PAESAGGIO REGIONALE

Art. 29 I progetti territoriali per il paesaggio regionale

1. Gli obiettivi generali di cui al Capo I danno luogo a cinque progetti territoriali di rilevanza strategica per il paesaggio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità. Essi hanno valore di direttiva ai sensi dell'art. 6, comma 3. L'attuazione dei progetti è affidata a soggetti pubblici e privati nelle forme descritte dagli articoli seguenti e nel rispetto delle disposizioni normative riportate nell'elaborato 4.2 dello scenario strategico, in corrispondenza di ciascun progetto.

2. I progetti riguardano l'intero territorio regionale, interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36, e sono così denominati:

- a) La Rete Ecologica regionale
- b) Il Patto città-campagna
- c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce
- d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri
- e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

3. Dovrà essere garantita l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale.

Art. 30 La Rete Ecologica regionale

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato "La rete ecologica regionale" (elaborato 4.2.1) delinea in chiave progettuale, secondo un'interpretazione multifunzionale e ecoterritoriale del concetto di rete, un disegno ambientale di tutto il territorio regionale volto ad elevarne la qualità ecologica e paesaggistica.

2. Tale progetto persegue l'obiettivo di migliorare la connettività complessiva del sistema regionale di invariants ambientali cui commisurare la sostenibilità degli insediamenti attraverso la valorizzazione dei gangli principali e secondari, gli *stepping stones*, la riqualificazione multifunzionale dei corridoi, l'attribuzione agli spazi rurali di valenze di rete ecologica minore a vari gradi di "funzionalità ecologica", nonché riducendo i processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico regionale.

3. La rete ecologica è attuata a due livelli. Il primo, sintetizzato nella *Rete ecologica della biodiversità*, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione; il secondo, sintetizzato nello *Schema direttore della rete ecologica polivalente* che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento

ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

Art. 31 Il Patto città-campagna

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il Patto città-campagna” (elaborati 4.2.2 e Linee guida 4.4.3) risponde all’esigenza di elevare la qualità dell’abitare, sia urbana che rurale, attraverso l’integrazione fra politiche insediative urbane e politiche agro-silvo-pastorali ridefinite nella loro valenza multifunzionale.

2. Tale progetto ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

3. La Regione, in raccordo con l'Osservatorio, promuove specifiche iniziative finalizzate ad orientare le misure di politica agro-silvo-pastorale al conseguimento degli obiettivi del progetto, utilizzando a tal fine gli strumenti di governance e premiali di cui al Titolo II.

Art. 32 Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” (elaborato 4.2.3) ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

2. Il Piano Regionale dei Trasporti costituisce uno strumento per l’attuazione del progetto, soprattutto per le parti relative alla realizzazione del “metrò del mare” e al recupero dei tracciati ferroviari e delle stazioni minori.

Art. 33 La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri” (elaborato 4.2.4) ha il duplice scopo di arrestare i processi di degrado dovuti alla pressione insediativa e di valorizzare l’immenso patrimonio identitario (urbano, naturalistico, rurale, culturale) ancora presente nel sistema costiero e nei suoi entroterra.

2. Il progetto interessa, in particolare, i waterfront urbani, i sistemi dunali, le zone umide, le zone agricole, le urbanizzazioni periferiche, i collegamenti infrastrutturali con gli entroterra costieri, la navigabilità dolce.

Art. 34 I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali

1. Il progetto territoriale per il paesaggio regionale denominato “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali” (elaborato 4.2.5) è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.

2. Il progetto interessa, in particolare, l’attività di fruizione sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali che ospitano i beni, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere monotematico (in via esemplificativa: sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali).

Art. 35 I Progetti Integrati di Paesaggio Sperimentali

1. I progetti integrati di paesaggio di cui all’art. 21 caratterizzati da un forte contenuto innovativo e dimostrativo, avviati durante la fase di elaborazione del PPTR, sono qualificati “sperimentali”.

2. Essi sono indicati nell'elaborato 4.3 dello scenario strategico del PPTR, descritti nelle schede illustrative dei progetti contenute nello stesso elaborato e richiamati nelle singole schede degli ambiti paesaggistici.

TITOLO V

AMBITI PAESAGGISTICI, OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

CAPO I

AMBITI PAESAGGISTICI

Art. 36 Individuazione e schede degli ambiti paesaggistici

1. Il territorio regionale è articolato in undici ambiti paesaggistici, come definiti all'art 7, punto 4; a ciascun ambito corrisponde la relativa scheda nella quale, ai sensi dell'art. 135, commi 2, 3 e 4, del Codice, sono individuate le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento, gli obiettivi di qualità paesaggistica e le specifiche normative d'uso.

2. Gli ambiti paesaggistici sono individuati attraverso la valutazione integrata di una pluralità di fattori:

- la conformazione storica delle regioni geografiche
- i caratteri dell'assetto idrogeomorfologico
- i caratteri ambientali ed ecosistemici
- le tipologie insediative: città, reti di città e infrastrutture, strutture agrarie
- l'insieme delle figure territoriali costitutive dei caratteri morfotipologici dei paesaggi
- l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi.

3. Ogni scheda di ambito si compone di tre sezioni:

- a) Descrizione strutturale di sintesi
- b) Interpretazione identitaria e statutaria
- c) Lo scenario strategico.

4. Le Sezioni A) e B) consentono di individuare gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito e di riconoscerne i conseguenti valori paesaggistici.

La Sezione C) riporta gli obiettivi di qualità e le normative d'uso e i progetti per il paesaggio regionale a scala d'ambito.

5. I piani territoriali ed urbanistici locali, nonché quelli di settore approfondiscono le analisi contenute nelle schede di ambito relativamente al territorio di riferimento e specificano, in coerenza con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37, le azioni e i progetti necessari alla attuazione del PPTR.

CAPO II

OBIETTIVI DI QUALITÀ E NORMATIVE D'USO

Art. 37 Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso

- 1.** In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispose le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2.
- 2.** Gli obiettivi di qualità derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, nonché dalle “regole di riproducibilità” delle invarianti, come individuate nella Sezione B) delle schede degli ambiti paesaggistici, in ragione degli aspetti e caratteri peculiari che connotano gli undici ambiti di paesaggio.
- 3.** Essi indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione ed il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo del territorio.
- 4.** Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento.
- 4bis.** Le disposizioni normative di cui innanzi, con particolare riferimento a quelle di tipo conformativo, vanno lette alla luce del principio in virtù del quale è consentito tutto ciò che la norma non vieta.
- 5.** Il PPTR sostiene le proposte di candidatura UNESCO relative a territori espressione dei caratteri identitari dei paesaggi di Puglia, come individuati nelle strutture di cui al Titolo VI e assicura la salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

TITOLO VI

DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI E DEGLI ULTERIORI CONTESTI

CAPO I

GENERALITÀ

Art. 38 Beni paesaggistici e ulteriori contesti

- 1.** Il PPTR d'intesa con il Ministero individua e delimita i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, nonché ulteriori contesti a norma dell'art. 143 co. 1 lett. e) del Codice e ne detta rispettivamente le specifiche prescrizioni d'uso e le misure di salvaguardia e utilizzazione.

2. I beni paesaggistici nella regione Puglia comprendono:

2.1. i beni tutelati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) del Codice, ovvero gli "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" come individuati dall'art. 136 dello stesso Codice;

2.2. i beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, ovvero le "aree tutelate per legge":

- a) territori costieri
- b) territori contermini ai laghi
- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
- f) parchi e riserve
- g) boschi
- h) zone gravate da usi civici
- i) zone umide Ramsar
- l) zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti, come definiti dall'art. 7, comma 7, delle presenti norme, sono individuati e disciplinati dal PPTR ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), del Codice e sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione necessarie per assicurarne la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione.

3.1. Gli ulteriori contesti individuati dal PPTR sono:

- a) reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale
- b) sorgenti
- c) aree soggette a vincolo idrogeologico
- d) versanti
- e) lame e gravine
- f) doline
- g) grotte
- h) geositi
- i) inghiottitoi
- j) cordoni dunari
- k) aree umide
- l) prati e pascoli naturali
- m) formazioni arbustive in evoluzione naturale
- n) siti di rilevanza naturalistica
- o) area di rispetto dei boschi
- p) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
- q) città consolidata
- r) testimonianze della stratificazione insediativa

- s) area di rispetto delle componenti culturali e insediative
- t) paesaggi rurali
- u) strade a valenza paesaggistica
- v) strade panoramiche
- w) luoghi panoramici
- x) con visuali.

4. I beni paesaggistici e gli ulteriori contesti sono individuati e delimitati in una cartografia numerica vettoriale, in formato shapefile nel sistema di riferimento WGS84-UTM33N, ottenuta a partire dalla Carta Tecnica Regionale di cui all'art. 2 comma 5, e rappresentati nelle tavole contenute nelle sezioni 6.1, 6.2 e 6.3 del PPTR, nelle scale 1:50.000 e 1:125.000.

5. In sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice.

6. Con riferimento ai beni paesaggistici, come individuati dal precedente comma 2, ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del Codice.

7. Con riferimento agli ulteriori contesti di cui ai precedenti commi 3 e 4, ogni piano, progetto o intervento è subordinato all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 89, comma 1, lettera b).

8. Nei territori interessati dalla sovrapposizione di ulteriori contesti e beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le relative discipline di tutela. In caso di disposizioni contrastanti prevale quella più restrittiva.

Art. 39 **Suddivisione in strutture e componenti**

1. Per la descrizione dei caratteri del paesaggio, il PPTR definisce tre strutture, a loro volta articolate in componenti ciascuna delle quali soggetta a specifica disciplina :

- a) Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- b) Struttura ecosistemica e ambientale
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- c) Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

CAPO II

STRUTTURA IDRO-GEO-MORFOLOGICA

Art. 40 Individuazione delle componenti idrologiche

1. Le componenti idrologiche individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Territori costieri; 2) Territori contermini ai laghi; 3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale; 2) Sorgenti; 3) Aree soggette a vincolo idrogeologico.

Art. 41 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti idrologiche

1) Territori costieri (art 142, comma 1, lett. a, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale, come delimitata anche per le isole nelle tavole della sezione 6.1.2.

2) Territori contermini ai laghi (art 142, comma 1, lett. b, del Codice)

Consistono nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dal perimetro esterno dei laghi come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2. sulla base della carta tecnica regionale. Il PPTR definisce laghi i corpi idrici superficiali caratterizzati da acque sostanzialmente ferme, con presenza di acqua costante per tutto il periodo dell'anno, individuati tra quelli perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia nella classe "Bacini Idrici".

3) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice)

Consistono nei fiumi e torrenti, nonché negli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nelle relative sponde o piedi degli argini, ove riconoscibili, per una fascia di 150 metri da ciascun lato, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2. Ove le sponde o argini non siano riconoscibili si è definita la fascia di 150 metri a partire dalla linea di compluvio identificata nel reticolo idrografico della carta Geomorfoidrologica regionale, come delimitata nelle tavole della sezione 6.1.2.

Art. 42 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti idrologiche

1) Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (Rete Ecologica Regionale) (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in corpi idrici, anche effimeri o occasionali, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.2, che includono una fascia di salvaguardia di 100 m da ciascun lato o come diversamente cartografata.

2) Sorgenti (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in punti della superficie terrestre ove viene alla luce, in modo del tutto naturale, una portata apprezzabile di acqua sotterranea, come individuati, in coordinamento con l'Autorità di Bacino della Puglia", dalla carta Idro-geo-morfologica della Regione Puglia e riportati nelle tavole della sezione 6.1.2 con una fascia

di salvaguardia di 25 m a partire dalla sorgente.

3) Aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nelle tavole della sezione 6.1.2.

Art. 43 Indirizzi per le componenti idrologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a:

- a. coniugare il miglioramento della qualità chimico-fisica e biologica delle risorse idriche, l'equilibrio idraulico e il pareggio del bilancio idrologico regionale con il miglioramento della qualità ecologica e paesaggistica dei paesaggi dell'acqua;
- b. salvaguardare i caratteri identitari e le unicità dei paesaggi dell'acqua locali al fine di contrastare la tendenza alla loro cancellazione, omologazione e banalizzazione;
- c. limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, delle sponde dei laghi e del reticolo idrografico; migliorare le condizioni idrauliche nel rispetto del naturale deflusso delle acque e assicurando il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- d. conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi costieri e fluviali, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.
- e. garantire l'accessibilità e la fruibilità delle componenti idrologiche (costa, laghi, elementi del reticolo idrografico) anche attraverso interventi di promozione della mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.).

2. I caratteri storico-identitari delle componenti idrologiche come le aree costiere di maggior pregio naturalistico, i paesaggi rurali costieri storici, i paesaggi fluviali del carsismo, devono essere salvaguardati e valorizzati.

3. Gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare devono essere riqualificati, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero.

4. La pressione insediativa sugli ecosistemi costieri e fluviali deve essere ridotta attraverso progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati.

5. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico come definite all'art. 42, punto 4), fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli.

Art. 44 Direttive per le componenti idrologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1a dell'articolo che precede, realizzano strategie integrate e intersettoriali secondo i dettami della Direttiva europea 2000/60.
- b. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 1b dell'articolo che precede, promuovono il restauro dei paesaggi storici della bonifica idraulica, riqualificando le reti di canali e strade

poderali come micro-corridoi ecologici e come itinerari ciclo-pedonabili, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica, ivi compresi gli edifici e i manufatti storici del sistema acquedottistico regionale per il loro riuso nel contesto dei progetti di itinerari ciclo-pedonali.

- c. ai fini del perseguimento in particolare dell'indirizzo di cui al punto 3 dell'articolo che precede, prevedono ove necessario interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione al fine di:
- creare una cintura costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica dell'ecotono costiero (ripristino dei sistemi naturali di difesa dall'erosione e dall'intrusione salina e dei meccanismi naturali di ripascimento degli arenili);
 - potenziare la connessione e la connettività ecologica tra costa ed entroterra;
 - contrastare il processo di formazione di nuova edificazione.
- d. ai fini in particolare del perseguimento degli indirizzi 3 e 4 dell'articolo che precede promuovono progetti di declassamento delle strade litoranee a rischio di erosione e inondazione e la loro riqualificazione paesaggistica in percorsi attrezzati per la fruizione lenta dei litorali.
- e. ai fini in particolare del perseguimento dell'indirizzo 3 dell'articolo che precede, prevedono interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione ecologica attraverso:
- l'efficientamento energetico anche con l'impiego di energie rinnovabili di pertinenza di insediamenti esistenti e ad essi integrati e che non siano visibili dai punti di vista panoramici e dagli spazi pubblici;
 - l'uso di materiali costruttivi ecocompatibili;
 - l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane;
 - la dotazione di una rete idrica fognaria duale o l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione;
 - la disimpermeabilizzazione degli spazi aperti quali parcheggi, aree di sosta, stabilimenti balneari, piazzali pubblici e privati;
- f. individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale;
- g. ove siano state individuate aree compromesse o degradate ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b) del Codice e secondo le modalità di cui all'art. 93, co. 1 delle presenti norme, propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione nel rispetto delle relative prescrizioni attraverso l'utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano nei loro piani aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

Art. 45 Prescrizioni per i "Territori costieri" e i "Territori contermini ai laghi"

1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all'art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni:

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;

a2) mutamenti di destinazione d'uso di edifici esistenti per insediare attività produttive industriali e della grande distribuzione commerciale;

a3) realizzazione di recinzioni che riducano l'accessibilità alla costa e la sua fruibilità visiva e l'apertura di

nuovi accessi al mare che danneggino le formazioni naturali rocciose o dunali;

a4) trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

a5) escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale;

a6) realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari, fatta eccezione per quanto previsto al comma 3;

a9) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a10) eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale;

3. Fatte salve la procedura di autorizzazione paesaggistica e le norme in materia di condono edilizio, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;

b2) realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;

b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili, garantendo la salvaguardia delle specie vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o lacuale e prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;

b5) realizzazione di porti, infrastrutture marittime, sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inserite in organici piani di assetto e progetti di sistemazione ambientale, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi in coerenza con il progetto

territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” elab. 4.2.4 ;

b6) realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici finalizzati alla riqualificazione di insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica non contrastino con la morfologia dei luoghi e le tipologie, i materiali e i colori siano coerenti con i caratteri paesaggistici dell’insediamento;

b7) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b8) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) volti ad assicurare il mantenimento o il ripristino delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela o il recupero dei caratteri idro-geo-morfologici e dei complessi vegetazionali naturali esistenti, i rimboschimenti effettuati con modalità rispondenti ai criteri di silvicoltura naturalistica e ai caratteri paesistici dei luoghi, nonché le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;

c2) per la realizzazione di sistemi per la raccolta e di riuso delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue, preferibilmente attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, anche ai fini del loro riciclo;

c3) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 46 Prescrizioni per “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche”

1. Nei territori interessati dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, come definiti all’art. 41, punto 3, si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione di quelle strettamente legate alla tutela del corso d’acqua e alla sua funzionalità ecologica;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni del suolo che comportino l’aumento della superficie impermeabile;

a5) rimozione della vegetazione arborea od arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e l’integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, fatta eccezione per quanto previsto nel comma 3;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a10) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti e privi di valore identitario e paesaggistico, destinati ad attività connesse con la presenza del corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc) e comunque senza alcun aumento di volumetria;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi,
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante;

b3) sistemazioni idrauliche e opere di difesa inserite in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica, che siano volti alla riqualificazione degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;

b4) realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche e/o di interesse pubblico, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;

b5) realizzazione di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo o del recapito nei corsi d'acqua episodici;

b6) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b7) realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e

interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la “mobilità dolce” su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo, che ostacolano il naturale decorso della acque;

c3) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c4) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti, che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 47 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.

1. Nei territori interessati dalla presenza del reticolo idrografico di connessione della RER, come definito all'art. 42, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) trasformazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente a condizione che:

- garantiscano la salvaguardia o il ripristino dei caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;
- garantiscano la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali;
- assicurino la salvaguardia delle aree soggette a processi di rinaturalizzazione;

b2) realizzazione e ampliamento di attrezzature di facile amovibilità di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali naturali, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.**

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la ricostituzione della continuità ecologica del corso d'acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;

c2) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c3) per la realizzazione di percorsi di mobilità dolce attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza interventi di impermeabilizzazione e correttamente inseriti nel paesaggio;

c4) per la rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all'alveo che ostacolano il naturale decorso delle acque.

Art. 48 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Sorgenti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Sorgenti, come definite all'art. 42 punto 2, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, ad eccezione delle opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali, alla messa in sicurezza delle aree o al miglioramento del deflusso delle acque, e strettamente legate alla tutela della sorgente;

a2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori dell'area individuata nella tav. 6.1.2, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a3) rimozione della vegetazione arborea e arbustiva con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di nuovi tracciati viari o adeguamento di tracciati esistenti, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità che non comportino opere di impermeabilizzazione;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Art. 49 Individuazione delle componenti geomorfologiche

1. Le componenti geomorfologiche individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Versanti; 2) Lame e Gravine; 3) Doline; 4) Grotte; 5) Geositi; 6) Inghiottoi; 7) Cordoni dunari.

Art. 50 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti geomorfologiche

1) **Versanti** (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in parti di territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 20%, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1. Negli ambiti di paesaggio 5.1 Gargano e 5.2 Monti Dauni la definizione del livello di pendenza potrà essere modificata in relazione alle caratteristiche morfologiche dei luoghi in sede di adeguamento dei Piani urbanistici generali e territoriali.

2) *Lame e Gravine* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in solchi erosivi di natura carsica, peculiari del territorio pugliese, dovuti all'azione naturale di corsi d'acqua di natura episodica, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1.

3) *Doline* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in forme carsiche di superficie, costituite da depressioni della superficie terrestre con un orlo morfologico pronunciato di forma poligonale che ne segna il limite esterno rispetto alle aree non interessate dal processo di carsogenesi, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1.

4) *Grotte* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in cavità sotterranee di natura carsica generate dalla corrosione di rocce solubili, anche per l'azione delle acque sotterranee, alla quale si aggiunge, subordinatamente, anche il fenomeno dell'erosione meccanica, come individuate nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata. L'esatta localizzazione delle cavità sotterranee è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

5) *Geositi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni geologiche di particolare significato geomorfologico e paesaggistico, ovvero in qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione: doline di particolare valore paesaggistico; campi di doline, vale a dire aree estese ad alta concentrazione di doline anche di ridotta dimensione che configurano un paesaggio di particolare valore identitario; luoghi di rilevante interesse paleontologico (es. cava con orme di dinosauri ad Altamura); calanchi, vale a dire particolari morfologie del territorio causate dall'erosione di terreni di natura prevalentemente pelitica ad opera degli agenti atmosferici; falesie, porzioni di costa rocciosa con pareti a picco, alte e continue; alcuni siti di primaria importanza geologica (fra i quali Cave di Bauxite, Punta delle Pietre Nere, Faraglioni), come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 100 m o come diversamente cartografata.

6) *Inghiottitoi* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in varchi o cavità carsiche, localmente definite anche vore, abissi, gravi, voragini, a sviluppo prevalentemente verticale, attraverso cui le acque superficiali possono penetrare in profondità e alimentare le falde idriche profonde, come delimitati nelle tavole della sezione 6.1.1 con relativa fascia di salvaguardia pari a 50 m o come diversamente cartografata.

7) *Cordoni dunari* (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in areali, di estensione cartografabile in rapporto alla scala di rappresentazione del PPTR, in cui sono presenti accumuli naturali di materiale originati da processi di trasporto eolico, sia in fase attiva di modellamento, sia più antichi e, talvolta, anche parzialmente occupati in superficie da strutture antropiche, come individuati nelle tavole della sezione 6.1.1.

Art. 51 Indirizzi per le componenti geomorfologiche

1. Gli interventi che interessano le componenti geomorfologiche devono tendere a:

- a. valorizzarne le qualità paesaggistiche assicurando la salvaguardia del territorio sotto il profilo idrogeologico e sismico;
- b. prevenirne pericolosità e rischi nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

2. Gli interventi che interessano le gravine e le lame devono garantire il loro ruolo di componenti idrauliche,

ecologiche e storico testimoniali del paesaggio pugliese, assicurando il mantenimento pervio della sezione idraulica, salvaguardando gli elementi di naturalità, mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi, promuovendo l'inclusione degli stessi in un sistema di corridoi di connessione ecologica.

3. L'insieme dei solchi erosivi di natura carsica deve essere oggetto di interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica e di ricostruzione delle relazioni tra insediamenti e valori di contesto (masserie, torri, viabilità, siti archeologici etc.) che ne consentano la ricostruzione delle complesse relazioni ecologiche e paesistiche, garantendo l'accessibilità e la fruibilità esclusivamente attraverso mobilità dolce (ciclo-pedonale etc.) con limitato impatto paesaggistico e ambientale.

Art. 52 Direttive per le componenti geomorfologiche

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. promuovono azioni di salvaguardia e tutela delle superfici boscate regionali come aree per la difesa dai dissesti geomorfologici e per la ricarica della falda idrica sotterranea;
- b. individuano ulteriori lame e gravine ricadenti nel loro territorio quale parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla Rete Ecologica regionale;
- c. dettagliano le aree compromesse ricadenti nelle zone sottoposte a tutela e stabiliscono la disciplina di ripristino ecologico dei sedimenti e di riqualificazione urbanistica, nel rispetto delle relative prescrizioni. Contestualmente individuano aree, esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica, definendo opportune misure incentivanti.

2. Gli Enti locali, in sede di adeguamento o formazione dei piani urbanistici di competenza, propongono l'individuazione di:

- a. ulteriori doline meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonali dunari";
- b. ulteriori località, aree o territori in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico, significativo della geodiversità della regione meritevoli di tutela e valorizzazione dal punto di vista paesaggistico cui si applica la disciplina prevista dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi", e i "Cordonali dunari".

3. Le componenti geomorfologiche individuate nel "Catasto dei geositi" di cui all'art. 3 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle disposizioni previste dalle presenti norme per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordonali dunari".

4. Le cavità, comunque denominate, individuate nel "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali" di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Grotte".

Art. 53 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Versanti"

1. Nei territori interessati dalla presenza di versanti, come definiti all'art. 50, punto 1), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta

eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

a2) ogni trasformazione di aree boschive ad altri usi, con esclusione degli interventi colturali eseguiti secondo criteri di silvicoltura naturalistica atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) realizzazione di nuclei insediativi che compromettano le caratteristiche morfologiche e la qualità paesaggistica dei luoghi;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per la divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- in ogni caso con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 54 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Lame e gravine"

1. Nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine, come definite all'art. 50, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente che:

- compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico;
- interrompono la continuità delle lame e delle gravine o ne compromettono la loro visibilità, fruibilità e accessibilità;

a2) escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli

equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a5) sversamento dei reflui non trattati a norma di legge, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) salvaguardia e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti e delle cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

b2) adeguamento di tracciati viari e ferroviari esistenti che non comportino alterazioni dell'idrologia e non compromettano i caratteri morfologici, ecosistemici e paesaggistici;

b3) ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti e privi di valore identitario, destinati ad attività connesse con l'agricoltura senza alcun aumento di volumetria.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente e correttamente inserite nel paesaggio;

c2) strettamente legati alla tutela della lama o gravina e delle componenti ecologiche e storico-culturali che la caratterizzano, alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico senza opere di artificializzazione, al disinquinamento ed alla disinfestazione del corso d'acqua e al recupero/ripristino dei valori ecologici e paesistico/ambientali;

c3) per la ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 55 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Grotte"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Grotte, come definite all'art. 50, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che non siano finalizzate al mantenimento dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e dell'equilibrio eco-sistemico;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di

valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di edifici esistenti privi di valore identitario e paesaggistico, purché essi garantiscano:

- Il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti, purché utilizzino materiale ecocompatibili e la posizione e la disposizione planimetrica non contrasti con la morfologia dei luoghi;

b3) realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche e/o di pubblica utilità, interrate e senza opere connesse fuori terra, a condizione che siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37, siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove.

Art. 56 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "Geositi", gli "Inghiottitoi" e i "Cordoni dunari"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Geositi, Inghiottitoi e Cordoni dunari, come definiti all'art. 50, punti 5), 6), e 7), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) interventi di nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a4) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia;

a6) trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) forestazione delle doline;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

a10) per gli inghiottitoi in particolare non sono ammissibili tutti gli interventi che ne alterino il regime idraulico e che possano determinarne l'occlusione.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di passerelle o strutture simili e opere finalizzate al recupero della duna facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente finalizzate alle attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non ne compromettano forma e funzione e che siano realizzati con l'impiego di materiali ecocompatibili;

b2) ristrutturazione degli edifici legittimamente esistenti e privi di valore identitario, con esclusione di interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e all'eventuale recupero dell'assetto geomorfologico, paesaggistico e della funzionalità e dell'equilibrio eco-sistemico;

c2) per i cordoni dunari, che prevedano opere di rifacimento dei cordoni degradati, (per es. mediante l'utilizzo di resti morti di *Posidonia oceanica*, e le opere di ingegneria naturalistica che facilitino il deposito naturale della sabbia).

CAPO III

STRUTTURA ECOSITEMICA E AMBIENTALE

Art. 57 Individuazione delle componenti botanico-vegetazionali e controllo paesaggistico

1. Le componenti botanico-vegetazionali individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Boschi; 2) Zone umide Ramsar.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Aree umide 2) Prati e pascoli naturali; 3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale; 4) Area di rispetto dei boschi

Art. 58 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice)

Consistono nei territori coperti da foreste, da boschi e da macchie, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e in quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

2) Zone Umide Ramsar (art 142, comma 1, lett. i, del Codice)

Consistono nelle zone incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.1.

Art. 59 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali

1) Aree umide (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

2) Prati e pascoli naturali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei territori coperti da formazioni erbose naturali e seminaturali permanenti, utilizzati come foraggiere a bassa produttività di estensione di almeno un ettaro o come diversamente specificato in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici o territoriali al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli secondari sia emicriptofitici sia terofitici diffusi in tutto il territorio regionale principalmente su substrati calcarei, caratterizzati da grande varietà floristica, -variabilità delle formazioni e frammentazione spaziale elevata, come delimitati nella tavola 6.2.1.

3) Formazioni arbustive in evoluzione naturale (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1.

4) Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia della profondità come di seguito determinata, o come diversamente cartografata:

- a) 20 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione inferiore a 1 ettaro e delle aree oggetto di interventi di forestazione di qualsiasi dimensione, successivi alla data di approvazione del PPTR, promossi da politiche comunitarie per lo sviluppo rurale o da altre forme di finanziamento pubblico o privato;
- b) 50 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione compresa tra 1 ettaro e 3 ettari;
- c) 100 metri dal perimetro esterno delle aree boscate che hanno un'estensione superiore a 3 ettari.

Art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, floro-vegetazionale esistente;
- c. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d. prevedere l'uso di tecnologie eco-compatibili e tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo e conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

2. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
- e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

3. Nelle zone a prato e pascolo naturale è necessario favorire:

- a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee a pascolo naturale;
- b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
- d. il contenimento della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
- e. l'incentivazione delle pratiche pastorali tradizionali estensive;
- f. la ricostituzione di pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativi;

g. la coltivazione di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.

4. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario favorire:

- a. la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali effettuando gli interventi di manutenzione che prevedono il taglio delle vegetazione in maniera alternata solo su una delle due sponde nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri;
- b. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide.

5. Nelle zone umide Ramsar e nelle aree umide di interesse regionale è necessario garantire:

- a. che tutte le acque derivanti da impianti di depurazione dei reflui urbani, qualora siano riversate all'interno delle zone umide, vengano preventivamente trattate con sistemi di fitodepurazione da localizzarsi al di fuori delle zone umide stesse.

6. Nelle aree degradate per effetto di pratiche di "spietramento" è necessario favorire, anche predisponendo forme di premialità ed incentivazione:

- a. la riconnessione e l'inclusione delle aree sottoposte a spietramento nel sistema di Rete Ecologica Regionale (RER), ricostituendo i paesaggi della steppa mediterranea e mitigando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi;
- b. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso il recupero dei pascoli;
- c. il rilancio dell'economia agro-silvo-pastorale.

Art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani di settore di competenza:

- a. perseguono politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine della conservazione della biodiversità; di protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; di promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari dei luoghi.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le componenti ecosistemiche in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica Regionale e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica;
- c. disciplinano i caratteri tipologici delle edificazioni a servizio delle attività agricole, ove consentite, nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- d. In sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale di dettaglio l'area di rispetto dei boschi;
- e. Individuano le specie arboree endemiche a rischio di sopravvivenza ed incentivano progetti di riproduzione e specifici piani di protezione per la loro salvaguardia.

Art. 62 Prescrizioni per "Boschi"

1. Nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti all'art. 58, punto 1) si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-colturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) allevamento zootecnico di tipo intensivo;

a3) nuova edificazione, fatti salvi gli interventi indicati al comma 3;

a4) demolizione e ricostruzione di edifici e di infrastrutture stabili esistenti, salvo il trasferimento di quelli privi di valore identitario e paesaggistico al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

a5) apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati;

a6) impermeabilizzazione di strade rurali;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a10) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a11) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a12) realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti :

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti, con esclusione di quelli che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) miglioramento strutturale della viabilità esistente con realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo e in terra costipata, includendo, ove possibile, adeguati cunicoli di attraversamento per la fauna;

b3) realizzazione di aree di sosta e pic-nic nelle radure, senza interventi di impermeabilizzazione dei suoli ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b4) divisione dei fondi mediante:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;

in ogni caso con la previsione di un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

b5) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività silvo-agro-pastorale, purché effettuati nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici locali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) di forestazione impiegando solo specie arboree e arbustive autoctone secondo i principi della silvicoltura naturalistica;

c5) di ristrutturazione dei manufatti all'interno di complessi campeggistici esistenti solo se finalizzati all'adeguamento funzionale degli stessi e alla loro messa in sicurezza, nell'ambito della sagoma esistente, garantendo il carattere temporaneo dei manufatti e la salvaguardia della vegetazione arborea esistente;

c6) di sistemazione idrogeologica e rinaturalizzazione dei terreni con il ricorso esclusivo a metodi e tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei boschi, come definite all'art. 59, punto 4) si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agro-pastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi

indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a6) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a7) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.

a9) è consentita la messa in sicurezza dei fronti di cava se effettuata con tecniche di ingegneria naturalistica

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- assicurino l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell'area boscata;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;

b2) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;

b3) costruzione di impianti di captazione e di accumulo delle acque purché non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

b4) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di rimboschimento a scopo produttivo se effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;

c2) atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

c3) di ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti destinati ad attività strettamente connesse con l'attività alla presenza del bosco (educazione, tempo libero e fruizione, manutenzione e controllo);

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" e spazi di sosta, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c6) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico.

Art. 64 Prescrizioni per le "Zone umide Ramsar"

1. Nelle zone umide Ramsar, come definite all'art. 58, punto 2), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Nelle saline produttive sono fatte salve le operazioni necessarie alla produzione, alla manutenzione, alla sicurezza e al corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali e al prosciugamento delle sole vasche salanti;

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a9) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;

- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela;

4. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico, al recupero della funzionalità naturale della zona umida (eliminazione di canalizzazioni e di opere di bonifica, ripristino di zone allagate, opere di sterro, ecc.);

c2) finalizzati alla protezione della fauna e della flora, quali creazione di habitat per le attività trofiche e riproduttive dell'avifauna (isole, gruppi di alberi con funzione di garzaia, prati allagati, ecc.).

c3) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c4) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c5) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 65 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, come definite all'art. 59, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi;

a2) nuova edificazione;

a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;

a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di

impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile;
- il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;

c2) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c3) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c4) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

Art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale"

1. Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

a5) nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo;

a6) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a8) nuove attività estrattive e ampliamenti, fatta eccezione per attività estrattive connesse con il reperimento di materiali di difficile reperibilità (come definiti dal P.R.A.E.).

3. Tutti i piani, progetti e interventi **ammissibili** perché non indicati al comma 2, devono essere realizzati nel rispetto dell'assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, garantendo elevati livelli di piantumazione e di permeabilità dei suoli, assicurando la salvaguardia delle visuali e dell'accessibilità pubblica ai luoghi dai quali è possibile godere di tali visuali, e prevedendo per l'eventuale divisione dei fondi:

- muretti a secco realizzati con materiali locali e nel rispetto dei caratteri costruttivi e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- siepi vegetali realizzate con specie arbustive e arboree autoctone, ed eventualmente anche recinzioni a rete coperte da vegetazione arbustiva e rampicante autoctona;
- e comunque con un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c2) di conservazione dell'utilizzazione agro-pastorale dei suoli, manutenzione delle strade poderali senza opere di impermeabilizzazione, nonché salvaguardia e trasformazione delle strutture funzionali alla pastorizia mantenendo, recuperando o ripristinando tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

c3) di ristrutturazione edilizia di manufatti legittimamente esistenti che preveda la rimozione di parti in contrasto con le qualità paesaggistiche dei luoghi e sia finalizzata al loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico;

c4) per la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

5. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale.

Art. 67 Individuazione delle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici e controllo paesaggistico

1. Le componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) parchi e riserve nazionali o regionali, nonché gli eventuali territori di protezione esterna dei parchi.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) siti di rilevanza naturalistica; 2) area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Art. 68 Definizioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui alle componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1) Parchi e Riserve (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Esse ricomprendono:

a) Parchi Nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

b) Riserve Naturali Statali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

c) Parchi Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19;

d) Riserve Naturali Regionali integrali o orientate: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e all'art. 2 della L.R.24 luglio 1997, n. 19.

2) Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";

b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno

stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

3) Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Qualora non sia stata delimitata l'area contigua ai sensi dell'art. 32 della L. 394/1991 e s.m.i. consiste in una fascia di salvaguardia della profondità di 100 metri dal perimetro esterno dei parchi e delle riserve regionali di cui al precedente punto 1) lettera c) e d).

Art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e culturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.

2. Le politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali devono tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.

Art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

1. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPTR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPTR.

2. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza:

- a. includono le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'elaborato n. 4.2.1 e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
- b. individuano le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
- c. assicurano continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
- d. disciplinano i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere;
- e. in sede di formazione o adeguamento ridefiniscono alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliano le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.

Art. 71 Prescrizioni per i Parchi e le Riserve

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano.

La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) **non sono** comunque **ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 72 Misure di salvaguardia e utilizzazione per l'Area di rispetto dei Parchi e delle Riserve regionali

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali come definita all'art. 68, punto 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 2).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle

cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

Art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica

1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.

3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).

4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

CAPO IV

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Art. 74 Individuazione delle componenti culturali e insediative

1. Le componenti culturali e insediative individuate dal PPTR comprendono beni paesaggistici e ulteriori contesti.

2. I beni paesaggistici sono costituiti da:

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico; 2) zone gravate da usi civici; 3) zone di interesse archeologico.

3. Gli ulteriori contesti sono costituiti da:

1) Città consolidata; 2) Testimonianze della stratificazione insediativa; 3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative; 4) Paesaggi rurali.

Art. 75 Definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative

1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice)

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.

2) Zone gravate da usi civici (art 142, comma 1, lett. h, del Codice)

Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale.

3) Zone di interesse archeologico (art 142, comma 1, lett. m, del Codice)

Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del Codice, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o reintegrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici. Tali zone sono individuate nelle tavole della sezione 6.3.1.

Art. 76 Definizioni degli ulteriori contesti riguardanti le componenti culturali e insediative

1) Città consolidata (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quella parte dei centri urbani che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1.

2) Testimonianze della stratificazione insediativa (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Così come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1 consistono in:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche
- b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia

economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca. Tali tratturi sono classificati in "reintegrati" o "non reintegrati" come indicato nella Carta redatta a cura del Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia del 1959. Nelle more dell'approvazione del Quadro di assetto regionale, di cui alla LR n. 4 del 5.2.2013, i piani ed i progetti che interessano le parti di tratturo sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II e III del Codice dovranno acquisire le autorizzazioni previste dagli artt. 21 e 146 dello stesso Codice. A norma dell'art. 7 co 4 della LR n. 4 del 5.2.2013, il Quadro di assetto regionale aggiorna le ricognizioni del Piano Paesaggistico Regionale per quanto di competenza;

- c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rinvenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

3) Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consiste in una fascia di salvaguardia dal perimetro esterno dei siti di cui al precedente punto 2), lettere a) e b), e delle zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali beni sono ubicati. In particolare:

- per le testimonianze della stratificazione insediativa di cui al precedente punto 2, lettera a) e per le zone di interesse archeologico di cui all'art. 75, punto 3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell' art. 45 del Codice, essa assume la profondità di 100 m se non diversamente cartografata nella tavola 6.3.1.
- per le aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art.75 punto 3) essa assume la profondità di 100 metri per i tratturi reintegrati e la profondità di 30 metri per i tratturi non reintegrati.

4) Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.

Essi ricomprendono:

- a) i parchi multifunzionali di valorizzazione, identificati in quelle parti di territorio regionale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare, se non diversamente cartografati, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.1:
- a. il parco multifunzionale della valle dei trulli
 - b. il parco multifunzionale degli ulivi monumentali
 - c. il parco multifunzionale dei Paduli
 - d. il parco multifunzionale delle serre salentine
 - e. il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese
 - f. il parco multifunzionale della valle del Cervaro.
- b) paesaggi perimetrati ai sensi dell'art. 78, co. 3, lettera a) che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali.

Art. 77 Indirizzi per le componenti culturali e insediative

1. Gli interventi che interessano le componenti culturali e insediative devono tendere a:
 - a. assicurarne la conservazione e valorizzazione in quanto sistemi territoriali integrati, relazionati al territorio nella sua struttura storica definita dai processi di territorializzazione di lunga durata e ai caratteri identitari delle figure territoriali che lo compongono;
 - b. mantenerne leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate la stratificazione storica, anche attraverso la conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l'origine storica e della trama in cui quei beni hanno avuto origine e senso giungendo a noi come custodi della memoria identitaria dei luoghi e delle popolazioni che li hanno vissuti;
 - c. salvaguardare le zone di proprietà collettiva di uso civico al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali;
 - d. garantirne una appropriata fruizione/utilizzazione, unitamente alla salvaguardia/ripristino del contesto in cui le componenti culturali e insediative sono inserite;
 - e. promuovere la tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso;
 - f. evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali di interesse paesaggistico;
 - g. reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive.

Art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative

1. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore, anche mediante accordi con la Regione, con gli organi centrali o periferici del Ministero per i beni e le attività culturali in base alle rispettive competenze e gli altri soggetti pubblici e privati interessati:
 - a) tenuto conto del carattere di inquadramento generale della Carta dei Beni Culturali della Regione – CBC (tav. 3.2.5) ne approfondiscono il livello di conoscenze:
 - analizzando nello specifico i valori espressi dalle aree e dagli immobili ivi censiti;
 - ove necessario, con esclusivo riferimento agli ulteriori contesti, verificando e precisando la localizzazione e perimetrazione e arricchendo la descrizione dei beni indicati con delimitazione poligonale di individuazione certa;
 - curando l'esatta localizzazione e perimetrazione dei beni indicati in modo puntiforme di individuazione certa e poligonale di individuazione incerta;
 - b) individuano zone nelle quali la valorizzazione delle componenti antropiche e storico-culturali, in particolare di quelle di interesse o comunque di valore archeologico, richieda la istituzione di Parchi archeologici e culturali da destinare alla fruizione collettiva ed alla promozione della identità delle comunità locali e dei luoghi;
 - c) individuano le componenti antropiche e storico-culturali per le quali possa valutarsi la sussistenza del notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice o dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, proponendo l'avvio dei relativi procedimenti alle Autorità competenti;
 - d) assicurano la salvaguardia delle caratteristiche e dei valori identitari delle componenti antropiche e storico-culturali, in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 e con le linee guida per il restauro e il riuso recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6);
 - e) Incentivano la fruizione sociale sia dei Contesti topografici stratificati, in quanto sistemi territoriali

comprendenti insiemi di siti di cui si definiscono le relazioni coevolutive, sia delle aree di grande pregio e densità di beni culturali e ambientali a carattere tematico (sistemi di ville, di masserie, di uliveti monumentali ecc.) di cui al progetto territoriale n. 5 "Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali";

- f) tutelano e valorizzano gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro rilevanza per l'identità del paesaggio, della storia e della cultura regionali, nonché della funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica, come individuati a norma degli artt. 4 e 5 della L.R.14/2007;
- g) tutelano e valorizzano i beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali;
- h) ridefiniscono l'ampiezza dell'area di rispetto delle testimonianze della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;
- i) assicurano che nell'area di rispetto delle componenti culturali e insediative di cui all'art. 76, punto 3) sia evitata ogni alterazione della integrità visuale nonché ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto, individuando i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti;
- l) allo scopo della salvaguardia delle zone di proprietà collettiva di uso civico, ed al fine preminente di rispettarne l'integrità, la destinazione primaria e conservarne le attività silvo-pastorali, approfondiscono il livello di conoscenze curandone altresì l'esatta perimetrazione e incentivano la fruizione collettiva valorizzando le specificità naturalistiche e storico-tradizionali in conformità con le disposizioni di cui alla L.R.28 gennaio 1998, n. 7, coordinandosi con l'ufficio regionale competente.

2. Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata;
- b) stabiliscono disposizioni di salvaguardia e riqualificazione, in particolare vietando la modificazione dei caratteri che ne connotano la trama viaria ed edilizia e dei manufatti che costituiscono testimonianza storica o culturale; garantendo la conservazione e valorizzazione di segni e tracce che testimoniano la stratificazione storica dell'insediamento; valorizzando i caratteri morfologici della città consolidata, della relativa percettibilità e accessibilità monumentale, con particolare riguardo ai margini urbani e ai bersagli visivi (fondali, skylines, belvedere ecc.), anche individuando aree buffer di salvaguardia; evitando cambiamenti delle destinazioni d'uso incoerenti con i caratteri identitari, morfologici e sociali e favorendo in particolare le destinazioni d'uso residenziali, artigianali, di commercio di vicinato e di ricettività turistica diffusa, anche al fine di assicurarne la rivitalizzazione e rifunzionalizzazione; non ammettendo, di norma, l'aumento delle volumetrie preesistenti nelle parti di città caratterizzate da elevata densità insediativa e non consentendo l'edificabilità, oltre che nelle aree di pertinenza dei complessi insediativi antichi, nelle aree e negli spazi rimasti liberi, qualora questi siano ritenuti idonei agli usi urbani o collettivi e concorrenti a migliorare la qualità del paesaggio urbano.; promuovendo l'eliminazione di opere, attività e funzioni in contrasto con i caratteri storici, architettonici e ambientali dei luoghi, o incentivi per il ripristino dei caratteri originari del contesto qualora fossero stati alterati o distrutti, cercando nel contempo di promuovere interventi atti a migliorarne la qualità insediativa e la sicurezza di chi vi abita e lavora.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche,

ecologiche, paesaggistiche e produttive, gli Enti locali, nei piani urbanistici, anche in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all'art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio":

- a) riconoscono e perimetrano i paesaggi rurali di cui all'art. 76, co.4 lett. b) meritevoli di tutela e valorizzazione, con particolare riguardo ai paesaggi rurali tradizionali che presentano ancora la persistenza dei caratteri originari;
- b) sottopongono i paesaggi rurali a specifiche discipline finalizzate alla salvaguardia e alla riproduzione dei caratteri identitari, alla conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, alla indicazione delle opere non ammesse perché contrastanti con i caratteri originari e le qualità paesaggistiche e produttive dell'ambiente rurale, ponendo particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici);
- c) favoriscono l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana) in coerenza soprattutto con le Linee guida per il restauro e il recupero dei manufatti in pietra a secco (elaborato 4.4.4), e per recupero, manutenzione e riuso dell'edilizia e dei beni rurali (elaborato 4.4.6).

4. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione dei paesaggi rurali di cui all'art. 76, nonché dei territori rurali ricompresi in aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'art. 74, comma 2, punto 1), gli Enti locali disciplinano gli interventi edilizi ed il consumo di suolo anche attraverso l'individuazione di lotti minimi di intervento e limiti volumetrici differenziati a seconda delle tessiture e delle morfotipologie agrarie storiche prevalenti, in conformità con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37.

5. Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area sia evitata ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio.

6. Gli Enti locali, nei piani dei Tratturi di cui innanzi possono ridefinire l'area di rispetto di cui all'art. 76, punto 3 sulla base di specifici e documentati approfondimenti.

7. Le cavità individuate nel "elenco delle cavità artificiali" del "Catasto delle grotte e delle cavità artificiali", di cui all'art. 4 della L.R.4 dicembre 2009, n. 33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nella fase di adeguamento dei piani locali territoriali, urbanistici e di settore, sono sottoposte, oltre che alle norme di tutela di cui all'art. 6 della stessa legge e alle eventuali norme dei Piani di Assetto Idrogeologico, anche alle misure di salvaguardia e utilizzazione previste dalle presenti norme per le "Testimonianze della stratificazione insediativa", e per la relativa "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative" se pertinente.

Art. 79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico

1. Sugli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, nei termini riportati nelle alleghe schede di "identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso" dei singoli vincoli, si applicano le seguenti specifiche discipline d'uso, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 90, 95 e 106 delle presenti norme e il rispetto della normativa antisismica:

1.1 la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art.37, comma 4, in cui ricade l'immobile o l'area oggetto di vincolo ha valore prescrittivo per i piani e i programmi di competenza degli Enti e dei soggetti pubblici, nonché per tutti i piani e i progetti di iniziativa pubblica o privata fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR;

1.2. le disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge di cui all'art. 142 del Codice e gli ulteriori contesti ricadenti nell'area oggetto di vincolo;

1.3 per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nell'area interessata da dichiarazione di notevole

interesse pubblico, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

- a) per i manufatti rurali in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- b) per i manufatti rurali non in pietra a secco:
 - Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- c) per i manufatti pubblici nelle aree naturali protette:
 - Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;
- d) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:
 - Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- e) per le trasformazioni urbane:
 - Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (pue) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano;
 - Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;
- f) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture:
 - Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;
- g) per la progettazione e localizzazione di aree produttive:
 - Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Art. 80 Prescrizioni per le zone di interesse archeologico

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni archeologici prevista dalla Parte II del Codice nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3), si applicano le seguenti prescrizioni.

2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) arature di profondità superiore a 30 cm, tale da interferire con il deposito archeologico e nuovi impianti di colture arboree (vigneti, uliveti, ecc.) che comportino scassi o scavi di buche;

a8) realizzazione di gasdotti, elettrodotti sotterranei e aerei, di linee telefoniche o elettriche con palificazioni;

a9) realizzazione di stazioni radio base per radiofonia/telefonia/televisione su pali;

a10) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di recinzioni e posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, di dimensioni contenute;

b3) realizzazione di strutture connesse con la tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla tutela e valorizzazione delle zone di interesse archeologico o al servizio degli insediamenti esistenti;

b6) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, e dovranno mantenere, recuperare o ripristinare di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Qualora nella zona di interesse archeologico sono presenti altri beni paesaggistici o ulteriori contesti le cui prescrizioni o misure di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni del presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 38, comma 8 delle presenti norme.

5. La deroga all'art. 38, comma 8 è consentita solo nei casi di cui al comma 6 del presente articolo.

6. Nel rispetto delle norme per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti e delle emergenze archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 81 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o con delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

3 bis. Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa - aree a rischio archeologico,

come definite all'art. 76, punto 2), lettere c), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 3 ter.

3 ter. Fatta salva la disciplina di tutela prevista dalla Parte II del Codice e ferma restando l'applicazione dell'art. 106 co.1, preliminarmente all'esecuzione di qualsivoglia intervento che comporti attività di scavo e/o movimento terra, compreso lo scasso agricolo, che possa compromettere il ritrovamento e la conservazione dei reperti, è necessaria l'esecuzione di saggi archeologici da sottoporre alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici competente per territorio per il nulla osta.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 82 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative.

1. Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nell'area di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. **91**, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;

a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili** piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

b2) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché detti piani e/o progetti e interventi:

- siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale degli immobili, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica;
- comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;
- non interrompano la continuità dei corridoi ecologici e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e l'eliminazione degli elementi artificiali che compromettono la visibilità, fruibilità ed accessibilità degli stessi;
- garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;
- promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità, attività e servizi culturali, infopoint, ecc.) del bene paesaggio;
- incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
- non compromettano i con visivi da e verso il territorio circostante.

b3) realizzazione di strutture facilmente rimovibili, connesse con la tutela e valorizzazione delle testimonianze della stratificazione;

b4) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti e di infrastrutture stabili legittimamente esistenti privi di valore culturale e/o identitario, garantendo il rispetto dei caratteri storico-tipologici ed evitando l'inserimento di elementi dissonanti, o prevedendo la delocalizzazione al di fuori della fascia tutelata, anche attraverso specifiche incentivazioni previste da norme comunitarie, nazionali o regionali o atti di governo del territorio;

b5) realizzazione di infrastrutture a rete necessarie alla valorizzazione e tutela dei siti o al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione planimetrica dei tracciati non compromettano i valori storico-culturali e paesaggistici;

b6) adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente e migliorandone l'inserimento paesaggistico;

b7) realizzazione di annessi rustici e di altre strutture connesse alle attività agro-silvo-pastorali e ad altre attività di tipo abitativo e turistico-ricettivo. I manufatti consentiti dovranno essere realizzati preferibilmente in adiacenza alle strutture esistenti, essere dimensionalmente compatibili con le preesistenze e i caratteri del sito e dovranno garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) per la realizzazione di opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione, protezione e valorizzazione dei siti, delle emergenze architettoniche ed archeologiche, nel

rispetto della specifica disciplina in materia di attività di ricerca archeologica e tutela del patrimonio architettonico, culturale e paesaggistico;

c2) per la realizzazione di aree a verde, attrezzate con percorsi pedonali e spazi di sosta nonché di collegamenti viari finalizzati alle esigenze di fruizione dell'area da realizzarsi con materiali compatibili con il contesto paesaggistico e senza opere di impermeabilizzazione.

Art. 83 Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

1. Nei territori interessati dalla presenza di Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrico/fognarie duali, di sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione anche ai fini del loro riciclo. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterando la struttura edilizia originaria, senza comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non incidendo in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

b2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura

geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) di demolizione senza ricostruzione di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c2) manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c3) realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;

c4) rinaturalizzazione, manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione delle emergenze naturalistiche e geomorfologiche, dei manufatti e delle architetture minori.

5. Per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) per i manufatti rurali

- Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;
- Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;

d2) per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

- Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

d3) trasformazioni urbane

- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

6. Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l'approvazione definitiva del PPTR.

Art. 84 Individuazione delle componenti dei valori percettivi e controllo paesaggistico

1. Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

1) Strade a valenza paesaggistica; 2) Strade panoramiche; 3) Punti panoramici; 4) Coni visuali.

Art. 85 Definizioni degli ulteriori contesti di cui alle componenti dei valori percettivi

1) Strade a valenza paesaggistica (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

2) Strade panoramiche (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio pugliese, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

3) Luoghi panoramici (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2.

4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

Art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi

Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

- a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario;
- b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;
- c. riqualificare e valorizzare i viali di accesso alle città.

Art. 87 Direttive per le componenti dei valori percettivi

1. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi intesa non come individuazione di elementi puntuali, ma come definizione di un sistema articolato in grado di mettere in valore le relazioni visuali.

2. Gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce.

3. Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i coni visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.

Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

1. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, comma 4), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR **4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

3. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi che:

c1) comportino la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni di epoca recente che hanno alterato o compromesso le relazioni visuali tra le componenti dei valori percettivi e il panorama che da essi si fruisce;

c2) assicurino il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento ai coni visuali e ai luoghi panoramici;

c3) comportino la valorizzazione e riqualificazione delle aree boschive, dei mosaici colturali della tradizionale matrice agricola, anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale;

c4) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi, la riqualificazione e/o rigenerazione architettonica e urbanistica dei fronti a mare nel rispetto di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo;

c5) comportino la riqualificazione e valorizzazione ambientale della fascia costiera e/o la sua rinaturalizzazione;

c6) riguardino la realizzazione e/o riqualificazione degli spazi verdi e lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile;

c7) comportino la rimozione e/o delocalizzazione delle attività e delle strutture in contrasto con le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, naturalistiche, architettoniche, panoramiche e ambientali dell'area oggetto di tutela.

4. Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valori percettivi come definiti all'art. 85, commi 1), 2) e 3), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 5).

5. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e

interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare quelli che comportano:

a1) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere" accessibili al pubblico ubicati lungo le strade panoramiche o in luoghi panoramici;

a2) segnaletica e cartellonistica stradale che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

a3) ogni altro intervento che comprometta l'intervisibilità e l'integrità percettiva delle visuali panoramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui all'art. 87 nella fase di adeguamento e di formazione dei piani locali.

CAPO V

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Art. 89 Strumenti di controllo preventivo

1. Ai fini del controllo preventivo in ordine al rispetto delle presenti norme ed alla conformità degli interventi con gli obiettivi di tutela sopra descritti, sono disciplinati i seguenti strumenti:

a) L'**autorizzazione paesaggistica** di cui all'art. 146 del Codice, relativamente ai beni paesaggistici come individuati al precedente art. 38 co. 2;

b) L'**accertamento di compatibilità paesaggistica**, ossia quella procedura tesa ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano degli interventi:

b.1) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co. 3.1;

b.2) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.

Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l'autorità competente ne dispone l'assoggettamento a VIA.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti. Le Autorità competenti adottano idonee misure di coordinamento anche attraverso l'indizione di Conferenze di Servizi.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del Codice.

Art. 90 Autorizzazione paesaggistica

1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, del Codice i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni paesaggistici come individuati all'art. 134 del Codice non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. Gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi sui beni paesaggistici, fatti salvi gli

interventi espressamente esclusi a norma di legge, sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica prevista dal Codice rilasciata nel rispetto delle relative procedure.

3. Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice.
4. Per gli interventi di lieve entità si applicano le norme di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i.
5. Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione competente verifica la conformità e la compatibilità dell'intervento rispetto alle disposizioni normative del PPTR, ivi comprese quelle di cui all'art. 37 delle presenti norme ed alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, del Codice.
6. Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva.

Art. 91 Accertamento di compatibilità paesaggistica.

1. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e dei piani locali adeguati al PPTR ove vigenti. Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito.
2. Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione o, analogamente con quanto previsto in materia di autorizzazione paesaggistica, gli Enti da essa delegati a norma della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009.
3. I progetti per i quali si richiede l'accertamento della compatibilità paesaggistica devono essere corredati dalla Relazione paesaggistica di cui all'art. 92.
4. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
5. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.
6. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
7. L'esito dell'accertamento, unitamente alla documentazione progettuale utile alla valutazione paesaggistica dell'intervento da realizzare, è tempestivamente trasmesso telematicamente dall'Amministrazione procedente alla Regione ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, controllo e del monitoraggio, secondo le modalità previste per l'autorizzazione paesaggistica delegata e comunque prima del rilascio del titolo abilitativo.
8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPTR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
9. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 97 l'accertamento non va richiesto per gli interventi ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT/P; non è comunque richiesto nelle aree di cui all'art. 142 commi 2 e 3 del Codice.
10. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé

gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.

11. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già muniti del parere di compatibilità di cui all'art. 96, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.

12. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
- opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
- nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice:
 - l'ampliamento delle abitazioni rurali esistenti, purché conformi agli strumenti urbanistici e di medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente, per una sola volta;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.

13. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R.9/7/2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 92 Documentazione e contenuto della relazione paesaggistica

1. La Giunta regionale, previo accordo con il Ministero, può emanare, con propria deliberazione, un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. Fino all'emanazione di detto regolamento la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Art. 93 Ulteriori interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

1. La Regione d'intesa con il Ministero, anche in sede di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali al PPTR, può individuare aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPTR, la Regione e il Ministero, avvalendosi del contributo conoscitivo degli Enti locali, possono individuare le aree di cui all'art. 142 del Codice (non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) dove la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

3. L'esito dell'accertamento, unitamente alla indicazione della tipologia dell'intervento da realizzare, sono tempestivamente trasmessi dall'Amministrazione procedente alla Regione e al Ministero, ai fini della effettuazione di controlli a campione sugli interventi realizzati, secondo criteri e modalità individuati con

successivo provvedimento della Giunta Regionale. L'individuazione, nell'ambito di tali controlli, di significative violazioni delle previsioni del PPTR e dello strumento urbanistico adeguato determina la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica e dell'accertamento di compatibilità paesaggistica relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

4. L'entrata in vigore delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 è subordinata all'approvazione del PPTR, ai sensi del comma 2, dell'art. 143 del Codice, al successivo adeguamento dei piani locali ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme e all'esito positivo del monitoraggio ai sensi dell'art. 143, comma 6.

5. La Regione e il Ministero, nell'ambito del comitato tecnico paritetico di copianificazione istituito con DGR, stabiliscono, entro 90 gg dall'approvazione del Piano, i criteri per la individuazione delle aree di cui all'art. 143, co. 4 lett. a) e b), gli interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione di dette aree, nonché il periodo e le specifiche modalità del monitoraggio previsti al comma 4.

Art. 94 Elenco delle autorizzazioni rilasciate

1. Le Autorità competenti al rilascio delle Autorizzazioni paesaggistiche trasmettono trimestralmente alla Regione ed alla Sovrintendenza territorialmente competente, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, trasmettono trimestralmente alla Regione, per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal Sit regionale, anche gli elenchi dei provvedimenti di Accertamento di compatibilità rilasciati.

Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione.

2. Per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 147 del Codice.

3. Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

TITOLO VII
ADEGUAMENTO E MONITORAGGIO

CAPO I
ADEGUAMENTO, VERIFICA DI COMPATIBILITA' E COERENZA DEI PIANI

Art. 96 Parere di compatibilità paesaggistica

1. Il parere regionale di compatibilità paesaggistica è richiesto:

- a) per l'adeguamento alle previsioni del PPTR dei vigenti piani urbanistici generali e territoriali;
- b) per il controllo di compatibilità previsto dalla L.R.27 luglio 2001, n. 20;
- c) per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di compatibilità regionale e provinciale o ad approvazione regionale;
- d) per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ad esclusione di quelli interamente ricadenti nei "territori costruiti" di cui all'art 1.03 commi 5 e 6 del PUTT/P. In quest'ultimo caso, qualora lo strumento urbanistico generale non si adegui al PPTR entro il termine previsto dall'art. 97, è richiesto il parere di compatibilità paesaggistica.

2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito dei procedimenti disciplinati dalla L.R.56/1980 e dalla L.R.20/2001 su istruttoria della competente struttura organizzativa regionale, che verifica la coerenza e la compatibilità dello strumento con:

- a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
- b) la normativa d'uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento;
- c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6;
- d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

3. La competenza al rilascio dei pareri di cui al comma 1 lett. d) è:

- a) degli Enti delegati dalla Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
- b) della Regione nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente e laddove le previsioni di piano interessino beni o aree di cui all'art. 134 del Codice.

Qualora il Piano sia assoggettato a procedure di Vas, il parere viene rilasciato nella fase delle consultazioni previste dalla normativa vigente in materia.

4. Il procedimento di cui al co. 1 deve concludersi nel termine di 60 giorni da quando la struttura competente riceve l'istanza completa di tutti gli elementi istruttori, anche a seguito di richiesta di integrazione documentale.

Art. 97 Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un

anno dalla sua entrata in vigore.

2. Per agevolare e coordinare l'adeguamento dei piani urbanistici e territoriali al PPTR gli Enti locali utilizzeranno i medesimi standard informatici in uso per i PUG, attualmente contenuti nella DGR n. 1178 del 13 luglio 2009 e s.m.i.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di cui ai commi 1-6 dell'art. 11 della L.R.20/2001, il procedimento di adeguamento, finalizzato al rilascio del parere di cui all'art. 96 co. 1 lett. a), ha avvio con l'adozione, da parte dell'Ente locale di una proposta di adeguamento del Piano al PPTR. Tale proposta è tempestivamente trasmessa dall'Ente locale alla Regione, alla Provincia o ai Comuni interessati, al Ministero, nonché a tutti gli altri Enti competenti volta per volta individuati, al fine di condividere e approfondire alla scala locale le conoscenze, gli obiettivi e le disposizioni normative del PPTR ed acquisirne i rispettivi pareri.

4. Entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione della proposta di adeguamento l'Ente locale convoca una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per condividere gli approfondimenti operati alla scala locale delle conoscenze, degli obiettivi e delle disposizioni normative del PPTR. Qualora nel termine di cui al comma 1 l'Ente locale non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione, dando così avvio alla procedura di cui ai commi seguenti. Alla conferenza partecipano, oltre che la Regione, la Provincia o il Comune interessato, gli uffici ministeriali competenti ai sensi del Codice e tutti gli altri enti competenti volta per volta individuati.

5. Qualora nel corso della Conferenza di servizi gli approfondimenti prodotti dal Comune o dalla Provincia, supportati da adeguati documenti ed elaborati descrittivi analitici, proponano più puntuali delimitazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti, ovvero una disciplina d'uso adeguata alla scala adottata di maggior dettaglio rispetto a quella del PPTR, l'Ente stesso può avanzare proposte di rettifica o integrazione degli elaborati del PPTR che, se condivise dalla Regione e dal Ministero, sono recepite negli elaborati del PPTR a cura della struttura regionale competente in materia di paesaggio dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia di cui all'art. 15 e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere del Ministero è obbligatorio e vincolante per i beni paesaggistici.

6. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della prima seduta.

7. Se entro il termine di cui al comma 6, la Conferenza si pronuncia favorevolmente in merito all'adeguamento della proposta di cui al comma 3, la Regione rilascia il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 co. 1 lett. a) sul Piano ed il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro i successivi trenta giorni, ne propongono al Consiglio l'approvazione in conformità seguendo le procedure previste dalla specifica normativa applicabile al piano stesso,.

8. Entro il termine di 60 giorni dall'approvazione di cui al co. 7 da parte del Consiglio comunale o provinciale, su richiesta della Regione, il Ministero, verificato positivamente l'adeguamento del piano urbanistico generale e territoriale al PPTR, rilascia il parere previsto dall'art. 146, co. 5 del Codice ai fini della non vincolatività del parere obbligatorio del Soprintendente nel procedimento dell'autorizzazione paesaggistica.

9. Qualora entro il termine di cui al comma 6 la proposta di cui al comma 3 non sia ritenuta adeguata al PPTR, si predispongono comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di co-pianificazione svolti fino alla medesima data, evidenziando le diverse posizioni espresse in quella sede. Il procedimento si intende interrotto sino alla presentazione di una nuova proposta di adeguamento da parte dell'Ente locale che tenga conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.

10. La Regione incentiva l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPTR nelle forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 98 Procedimento per l'adeguamento degli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette

1. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette conformano i propri atti di pianificazione alle previsioni del PPTR per quanto attiene alla tutela del paesaggio.

2. Gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette adeguano i propri atti di pianificazione vigenti alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore.
3. Il procedimento di adeguamento ha avvio con la convocazione da parte dell'Ente gestore di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora nel termine di cui al comma 2 l'Ente gestore non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione.
4. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.
5. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.

Art. 98 bis Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.

1. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, ivi compresi i Piani regolatori ASI, devono conformarsi agli obiettivi di qualità, indirizzi e direttive del PPTR a norma dell'art. 145 del Codice.
2. Per gli strumenti di pianificazione vigenti dovrà verificarsi la coerenza degli stessi con gli obiettivi di qualità del PPTR, attraverso un procedimento che ha avvio con la convocazione, da parte dell'Ente interessato, di una conferenza di co-pianificazione, nella forma di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Qualora nel termine di un anno dall'entrata in vigore del PPTR l'Ente non provvedesse alla convocazione, vi provvederà la Regione.
3. I lavori della conferenza devono concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data della prima seduta.
4. Si osservano le norme procedurali previste dalla specifica normativa di settore.
5. Nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nei commi precedenti, le disposizioni del PPTR prevarranno sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 99 Adempimenti e verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale

1. In attuazione dell'art. 2, comma 9, L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica", la Regione entro un anno dall'entrata in vigore del PPTR provvede al coordinamento ed alla verifica di coerenza dei vigenti atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.
2. I nuovi atti di programmazione e pianificazione regionale si conformano alle previsioni del PPTR.
3. La struttura regionale competente in materia di paesaggio svolge l'attività di coordinamento di cui ai commi 1 e 2, anche mediante l'adozione di appositi atti di indirizzo nonché mediante la convocazione di tavoli di coordinamento tecnico tra le diverse strutture regionali.
4. La verifica di coerenza degli atti di cui al comma 1 è assunta con deliberazione di Giunta regionale. Nell'ipotesi di verifica negativa, in virtù di quanto previsto dall'art. 145 del Codice, gli atti di pianificazione o programmazione dovranno essere adeguati al PPTR seguendo le specifiche procedure ad essi applicabili.

Art. 100 Valutazione di conformità dei Piani adeguati al PUTT/P.

1. I Comuni per i quali, alla data di approvazione del PPTR, si sia concluso favorevolmente il procedimento di adeguamento rispetto al previgente PUTT/P, accertano e dichiarano la conformità al PPTR con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni dall'approvazione del PPTR. Per i procedimenti conclusi ai sensi dell'art. 106, co. 4, tale termine decorre dall'approvazione dell'adeguamento da parte della Giunta regionale.
2. La valutazione di conformità si considera definitivamente accertata se nei successivi 120 giorni non

interviene un provvedimento motivato di diniego da parte della Regione e del Ministero.

3. Nel provvedimento di diniego sono espressamente riportate le motivazioni per le quali il piano non può ritenersi conforme al PPTR ed eventualmente individuate le variazioni da apportarvi per renderlo conforme, con conseguente avvio del procedimento di adeguamento di cui all'art. 97.

4. La mancata trasmissione della deliberazione consiliare nel termine indicato al comma 1, fa presumere la non conformità del piano rispetto al PPTR e determina il conseguente obbligo di attivazione delle procedure di adeguamento di cui all'art. 97.

Art. 101 Forme associative

1. E' facoltà degli Enti locali dare attuazione alla disciplina del PPTR utilizzando le forme associative di cui agli artt. 30 e ss. del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero predisponendo piani urbanistici generali intercomunali ai sensi della legge urbanistica vigente.

2. Attraverso le forme associative di cui al comma 1, gli Enti locali possono altresì predisporre piani, progetti o azioni di area vasta, riguardanti aree o interi territori di più Comuni ricompresi all'interno di uno degli undici ambiti di paesaggio di cui al Titolo V, assumendo criteri di aggregazione coerenti con le finalità perseguite da detti strumenti.

3. La Regione individua modalità incentivazione e sostegno agli Enti locali che utilizzino le forme associative di cui alla presente disposizione.

CAPO II MONITORAGGIO

Art. 102 Monitoraggio

1. Il monitoraggio dell'attuazione del PPTR è finalizzato alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati e alle previsioni ivi contenute, al miglioramento "in itinere" della efficacia delle procedure individuate nel raggiungimento degli obiettivi medesimi nonché alla tempestiva individuazione di imprevisti impatti negativi suscettibili di richiederne la revisione.

2. Attraverso l'attività di monitoraggio, inoltre, si assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del PPTR e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio, di concerto con l'Autorità ambientale, l'ARPA e la struttura organizzativa regionale competente in materia di VAS, promuove idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione regionale al fine di popolare gli indicatori di monitoraggio contenuti nel Rapporto Ambientale, per integrarli ove opportuno e per valutare in modo condiviso le tendenze emergenti dal monitoraggio del PPTR, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

4. E' compito dell'Osservatorio regionale per il paesaggio la redazione annuale di una Relazione di monitoraggio del PPTR, finalizzata a fornire informazioni sia sullo stato di attuazione del PPTR sia sulle tendenze di trasformazione del paesaggio pugliese attraverso il periodico aggiornamento degli indicatori previsti al cap. 7 del Rapporto Ambientale del PPTR. La Relazione contiene in particolare: il calcolo degli indicatori di realizzazione; valutazioni anche qualitative della capacità del PPTR di raggiungere i risultati attesi; considerazioni relative al processo di attuazione del PPTR, ivi compresi eventuali esiti inattesi. Della relazione annuale e dei risultati del monitoraggio è data adeguata informazione al pubblico attraverso i siti Web della Regione Puglia, dell'Osservatorio, dell'Autorità competente e dell'ARPA Puglia.

5. Gli indicatori di monitoraggio del PPTR contenuti nel Rapporto ambientale sono individuati alla scala regionale, al fine di garantire una rappresentazione complessiva delle tendenze in corso e degli effetti del PPTR.

6. Gli indicatori dovranno essere aggiornati annualmente in sede di monitoraggio, fatto salvo il termine quinquennale per l'aggiornamento degli indicatori non popolabili attraverso flussi di dati ordinariamente disponibili.

Art. 103 Integrazione degli indicatori regionali con indicatori locali

1. La VAS di ciascun piano o programma territoriale o di settore alle diverse scale è strumento ordinario di verifica della coerenza con le previsioni del PPTR e assume come riferimento, da specificare e dettagliare alle opportune scale, gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità e gli indicatori individuati dal PPTR stesso.

2. A tal fine l'Osservatorio promuove l'individuazione di indicatori locali al fine di monitorare l'attuazione del PPTR e le tendenze di trasformazione del paesaggio, coinvolgendo enti e soggetti locali in grado di rappresentare in modo mirato dette tendenze e le azioni di PPTR in relazione alle caratteristiche specifiche di paesaggio a livello d'ambito, ove possibile in sinergia con i monitoraggi previsti dalle VAS dei PUG e dei PTCP.

Art. 104 Aggiornamento e revisione

1. Ove emergano errate localizzazioni o perimetrazioni, dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti, di cui all'art. 38, anche dovute ad approfondimenti di conoscenza, i soggetti interessati possono proporre rettifiche degli elaborati del PPTR

2. La Regione, coinvolgendo i Comuni interessati e verificata la documentazione pervenuta idonea a dimostrare l'errata localizzazione o perimetrazione, anche avvalendosi di altri enti con specifiche competenze in materia, provvede alle relative rettifiche ai sensi dell'art. 2 co 8. della LR 20/2009. In particolare, se le modifiche riguardano:

- a) i beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Dlgs 42/2004, la Regione, verificata altresì la coerenza con i criteri condivisi in sede di ricognizione e sottoscritti con Verbale del 23.09.2010, ne dà immediata comunicazione al MiBact. Decorso inutilmente trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del MiBact senza che questi abbia comunicato motivi ostativi, la Regione provvede;
- b) i Decreti Ministeriali di cui all'art. 136 e 157 del Dlgs 42/2004, la verifica è rimessa al Comitato Tecnico Paritetico di copianificazione istituito con DGR che si esprime con parere obbligatorio e vincolante entro e non oltre 60 gg dalla ricezione degli atti;
- c) gli ulteriori contesti paesaggistici, la Regione conclude il procedimento informando il Ministero

3. Gli esiti sono recepiti negli elaborati del PPTR a cura dell'Osservatorio entro trenta giorni dalla approvazione, dandone evidenza sul sito web interattivo della Regione Puglia e con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La necessità di sottoporre il PPTR a revisione, sia che si tratti di misure correttive sia che si tratti variazioni ex art. 2, comma 8, della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare.

5. In sede di accordo ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice sono stabiliti i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis, le quali, comunque, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del Codice costituiscono parte integrante del PPTR.

TITOLO VIII
MISURE DI SALVAGUARDIA, TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 Misure di salvaguardia

1. A far data dall'adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143, comma 9, del Codice.

Art. 106 Disposizioni transitorie

1. Per i Piani urbanistici esecutivi/attuativi approvati o dotati del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P e per gli interventi dagli stessi previsti, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P.

Decorso il termine di efficacia dei predetti piani gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 e gli interventi da essi previsti sono autorizzati a norma del presente Piano.

2. Per gli interventi che hanno ottenuto i previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P nonché per quelli provvisti del necessario titolo abilitativo rilasciato in conformità al PUTT/P, gli eventuali ulteriori provvedimenti rimangono disciplinati dalle norme del PUTT/P medesimo fino alla scadenza dell'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta.

2 bis. Le istanze per la coltivazione di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti ricadenti negli ulteriori contesti paesaggistici, qualora inoltrate al competente servizio regionale prima della data di adozione del PPTR (2 agosto 2013) e, alla data di entrata in vigore dello stesso, prive dei previsti provvedimenti autorizzativi a norma del PUTT/P, completano l'iter autorizzativo a norma del PUTT/P medesimo.

3. Nelle more della valutazione di conformità degli strumenti urbanistici generali comunali al PPTR di cui all'art. 100, ovvero dell'adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle presenti norme, sono fatti salvi, in quanto verificati rispetto agli strati conoscitivi contenuti nella "Proposta di PPTR", di cui alla D.G.R. n. 1 dell'11/01/2010:

- a) le varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici generali approvate ex art. 5.06 del PUTT/P dopo l'11 gennaio 2010;
- b) i PUG che hanno ottenuto il parere di compatibilità ex art. 11 della LR 20/2001 dopo la data dell'11 gennaio 2010;
- c) i primi adempimenti che hanno ottenuto l'attestazione di coerenza ex art 5.05 del PUTT/P dopo la data dell'11 gennaio 2010.

4. Le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell'11 gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.

5. Entro e non oltre i termini previsti dall'art. 100 delle presenti norme, i piani di cui ai commi 3 e 4 devono essere dichiarati conformi, ovvero adeguati al PPTR.

6. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione

esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3.

7. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI.

8. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono.

Art. 107 Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT)

1. I Piani d'intervento di recupero territoriale (PIRT) di cui al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748 sono confermati dal PPTR. e sono finalizzati, in particolare, al perseguimento dell'obiettivo generale del PPTR n. 6 "Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee" di cui all'elaborato 4.1 "Obiettivi generali e specifici dello Scenario strategico"

Art. 108 Disposizioni finali

1. In caso di incoerenza tra previsioni normative e cartografia del PPTR sono prevalenti le prime.

2. Gli elaborati cartografici del Piano sono prodotti anche in versione informatizzata, resi disponibili e consultabili sul sito web della Regione; tutte le indicazioni contenute nelle Tavole relative al Titolo VI sono rappresentate con precisione validata alla scala ivi indicata.

3. Gli elaborati cartografici del Piano sono aggiornati dalla Regione e dal Ministero a seguito di verifica di meri errori materiali che non alterino la sostanza delle ricognizioni e previsioni del PPTR. Degli aggiornamenti è data adeguata informazione a cura della Regione.